



Banca Popolare Pugliese

Società Cooperativa per Azioni * Codice ABI 05262.1
Sede Legale: 73052 Parabita (Le) – Via Provinciale per Matino, 5
Sede Amministrativa e Direzione Generale: 73046 Matino (Le) – Via Luigi Luzzatti, 8
Partita IVA, Codice Fiscale e Iscrizione Registro Imprese di Lecce: 02848590754 * R.E.A. n. 176926
Capitale Sociale al 31/12/2018: € 184.828.872,00 (i.v.) * Riserve e Fondi € 118.534.324,00
Iscritta all'Albo delle Banche
Capogruppo del Gruppo Bancario Banca Popolare Pugliese - iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 5262.1
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia ed al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
Iscritta all'Albo delle Società Cooperative al n. A166106
Tel. 0833 500111 * Fax 0833 500198 * web address: www.bpp.it

Estratto del

FASCICOLO NORME CONTRATTUALI

BANCA POPOLARE PUGLIESE

Depositare presso il Notaio Roberto Vinci con studio in Parabita, Via Vittorio Emanuele II, 17
in data 12 dicembre 2019, repertorio num. 39934, raccolta num. 26119

Edizione dicembre 2019

Documentazione informativa e precontrattuale
SERVIZI DI INVESTIMENTO – Gestione di Portafogli

INDICE

PARTE 1: Glossario - Edizione 02/2018	3
PARTE 2: Documentazione informativa e precontrattuale. Informazioni sulla Banca, sui servizi prestati, sulla salvaguardia degli strumenti finanziari e delle somme di denaro della clientela, sulla natura e sui rischi degli strumenti finanziari trattati, sui costi ed oneri relativi ai servizi di investimento e sulla classificazione della clientela. - Edizione 12/2019	5
Sezione A - Premessa	5
Sezione B - Informazioni sulla Banca Popolare Pugliese e sui servizi.....	5
a) Informazioni generali sulla Banca	5
b) Lingua utilizzata per le comunicazioni Banca / Cliente	5
c) Metodi di comunicazione tra Banca / Cliente	6
d) Autorizzazione ricevute	6
e) Agenti collegati	6
f) Rendicontazione delle attività	6
g) Misure a tutela degli strumenti finanziari e delle somme detenute dalla Banca per conto della Clientela ..	7
h) Sistema di indennizzo degli investitori e di garanzia dei depositi	7
i) Politica di gestione dei Conflitti di interesse	7
j) Trattazione dei reclami	10
Sezione B.1 - Informazioni relative al servizio di gestione di portafogli.....	10
a) Valutazione degli strumenti finanziari contenuti nel portafoglio del Cliente.....	10
b) Deleghe di gestione	11
c) Parametro di riferimento.....	11
d) Strumenti finanziari che possono essere inclusi nei portafogli dei clienti e tipi di operazioni che possono essere realizzate	11
e) Obiettivi di gestione e livello di rischio	12
Sezione C - Informazioni concernenti la salvaguardia degli strumenti finanziari o dei fondi della clientela.....	12
Sezione D - Informazioni sulla natura e sui rischi degli strumenti finanziari trattati	13
Sezione E - Informativa su costi, oneri ed incentivi	20
Sezione F - Informativa in materia di Incentivi.....	22
A) Premessa.....	22
B) Politica di gestione degli incentivi in Banca Popolare Pugliese	22
Sezione G - Informativa sulla classificazione della clientela	23
a) Definizione delle categorie di clientela e tutele accordate	23
b) Variazione della classificazione su richiesta del cliente e su iniziativa dell'intermediario.	23
PARTE 4: norme relative alla prestazione del servizio di gestione di portafogli (Atto integrativo del contratto di "Mandato di Gestione di Portafogli") – Edizione 01/2018	26
Sezione A – Premesse	26
Sezione B - Condizioni generali relative al rapporto Banca - Cliente	27
Sezione C - Servizio di Gestione di Portafogli	28
PARTE 8: norme contrattuali mandato di gestione di portafogli – Edizione 01/2018	33
Sezione A – Premesse	33
Sezione B - Condizioni generali relative al rapporto Banca - Cliente	33
Sezione C - Norme relative al dossier di gestione di portafogli	35

Arbitro per le Controversie Finanziarie: istituito dalla Consob con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, è uno strumento di risoluzione delle controversie tra investitori "retail" e intermediari per la violazione degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza che gli intermediari devono rispettare quando prestano servizi di investimento o il servizio di gestione collettiva del risparmio.

Assunzione a fermo di strumenti finanziari e/o collocamento di strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile o senza impegno irrevocabile: attività consistente nella promozione ed offerta da parte della Banca di strumenti e prodotti finanziari emessi dalla stessa o da soggetti terzi che abbiano conferito alla Banca apposito incarico di collocamento/distribuzione.

Banca: la Banca Popolare Pugliese, Società cooperativa per azioni con sede legale in Parabita, via Provinciale Matino.

Cassa: si intende la Cassa di Compensazione e Garanzia s.p.a.

Cliente: il soggetto od i soggetti indicati nell' intestazione del presente accordo.

Cliente al dettaglio: il Cliente che non sia Cliente professionale o controparte qualificata.

Cliente professionale: il Cliente professionale privato che soddisfa i requisiti di cui alla normativa applicabile tempo per tempo vigente e il Cliente professionale pubblico che soddisfa i requisiti di cui al regolamento emanato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'articolo 6, comma 2-sexies del TUF.

Consumatore: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.

Consulenza in materia di investimenti: la prestazione di raccomandazioni personalizzate a un Cliente dietro sua richiesta o per iniziativa della Banca, riguardo a una o più operazioni relative ad un determinato strumento finanziario. La raccomandazione è personalizzata quando è presentata come adatta per il Cliente o è basata sulla considerazione delle caratteristiche del Cliente. Una raccomandazione non è personalizzata se viene diffusa al pubblico mediante canali di distribuzione. La Banca presta il servizio di consulenza in materia di investimenti su base non indipendente.

Conto derivati: il conto su cui vengono registrati i margini di garanzia per le operazioni effettuate su strumenti finanziari derivati.

Conto di regolamento: il conto, collegato al deposito titoli, su cui il Cliente effettua il deposito delle somme necessarie per l'operatività su strumenti finanziari e strumenti finanziari derivati e sul quale la Banca regola i controvalori delle relative operazioni e della tenuta dei relativi rapporti.

Controparte qualificata: (1) le Sim, le imprese di investimento UE, le banche, le imprese di assicurazione, gli Oicr, i gestori, i fondi pensione, gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del Testo Unico bancario, le società di cui all'articolo 18 del Testo Unico bancario, gli istituti di moneta elettronica, le fondazioni bancarie, i Governi nazionali e i loro corrispondenti uffici, compresi gli organismi pubblici incaricati di gestire il debito pubblico, le banche centrali e le organizzazioni sovranazionali a carattere pubblico; (2) le altre categorie di soggetti privati individuati con regolamento dalla Consob, sentita Banca d'Italia, nel rispetto dei criteri di cui alla direttiva 2014/65/UE e alle relative misure di esecuzione; (3) le categorie corrispondenti a quelle dei numeri 1) e 2) di soggetti di paesi non appartenenti all'Unione europea.

Deposito a custodia e amministrazione di titoli e strumenti finanziari: attività che consiste nel custodire e/o amministrare da parte della Banca titoli, cartacei o dematerializzati, per conto del Cliente, curandone la registrazione contabile, il rinnovo o l'incasso di cedole, l'incasso di interessi e dividendi, verificando i sorteggi per l'attribuzione di premi o il rimborso di capitale, procedendo, su incarico del Cliente, a specifiche operazioni e, in generale, provvedendo alla tutela dei diritti relativi ai titoli depositati.

Dipendenza o Filiale: la succursale e qualunque locale della Banca adibito al ricevimento del pubblico per le trattative e la conclusione di contratti, anche se l'accesso è sottoposto a forme di controllo.

Esecuzione di ordini per conto di clienti: attività consistente nella conclusione di accordi di acquisto o di vendita di uno o più strumenti finanziari per conto dei clienti, compresa la conclusione di accordi per la sottoscrizione o la compravendita di strumenti finanziari emessi da un'impresa di investimento o da una banca al momento della loro emissione.

Firma congiunta: firma che deve essere apposta sul contratto da tutte le persone intestatarie del deposito.

Firma Digitale: la firma elettronica che integra i requisiti previsti dall'art. 1, c. 1, lett. s), del D.Lgs. n. 82/2005 ("un particolare tipo di firma qualificata basata su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici").

Firma Elettronica Avanzata: la firma elettronica che integra i requisiti previsti dall'art. 26 del Regolamento (EU) N. 910/2014 eIDAS e dagli articoli da 55 a 61 delle Regole Tecniche in materia di firme elettroniche (D.P.C.M. del 22 febbraio 2013).

Foro Competente: il luogo in cui risiede il Tribunale competente a regolare le controversie che possono insorgere in dipendenza del presente Contratto tra la Banca e il Cliente.

Giorno lavorativo: un giorno in cui gli intermediari abilitati sono aperti ed operanti sul mercato italiano.

Intermediario: un intermediario riconosciuto e autorizzato a operare sul mercato sul quale l'ordine deve essere eseguito o, comunque, a porre in essere l'operazione di negoziazione fuori dal mercato, in base alla disciplina legislativa e/o di regolamentazione applicabile, di cui la Banca si può avvalere per l'esecuzione dell'ordine ricevuto dal Cliente.

Margine/i: i margini di garanzia (quali ad esempio: iniziali, infragiornalieri, di consegna, future *straddle, mark to market*) e quelli di variazione (quali ad esempio: giornalieri, di consegna) e comunque tutte le somme che devono essere versate a garanzia dell'adempimento e/o per il regolamento delle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati così come previsto dalla Cassa o dagli enti ed istituti corrispondenti.

Mediazione: l'attività che consiste nel mettere in relazione due o più parti per la conclusione di un'operazione avente ad oggetto strumenti finanziari.

Mercato/i: un sistema multilaterale amministrato e/o gestito da un gestore del mercato, che consente o facilita l'incontro, al suo interno e in base a regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, in modo da dar luogo a contratti relativi a strumenti finanziari ammessi alla negoziazione conformemente alle sue regole e/o ai suoi sistemi, e che è autorizzato e funziona regolarmente e conformemente alla normativa applicabile tempo per tempo vigente.

MiFID II: la Direttiva dell'Unione Europea 2014/65 ("MiFID II - *Markets in Financial Instruments Directive*") e i relativi Regolamenti di attuazione, in vigore dal 3 gennaio 2018,

Negoziazione per conto proprio: l'attività di acquisto e di vendita di strumenti finanziari da parte della Banca in contropartita diretta.

Pegno: la garanzia reale che viene concessa al creditore, avente ad oggetto beni mobili, titoli, crediti, diritti. Il creditore detiene il bene che è stato costituito in pegno oppure un documento rappresentativo ed, in caso di inadempimento, con il realizzo del pegno ha diritto di farsi pagare dal debitore con preferenza sugli altri creditori.

Recesso: la facoltà del Cliente e della Banca di liberarsi unilateralmente dagli obblighi assunti con il Contratto.

Reclamo: ogni atto con cui un Cliente chiaramente identificabile contesta alla Banca un dato comportamento o una certa omissione in forma scritta (ad esempio

via lettera, fax, e-mail).

Ricezione e trasmissione di ordini: l'attività della Banca consistente nella ricezione degli ordini di acquisto e di vendita del Cliente e nella loro trasmissione ad altri intermediari autorizzati alla esecuzione degli stessi; essa comprende la Mediazione.

Sede/i di negoziazione/i: i mercati, i sistemi multilaterali di negoziazione e i sistemi organizzati di negoziazione.

Sistemi multilaterali di negoziazione: sistemi multilaterali gestiti da un'impresa di investimento o da un gestore del mercato che consentono l'incontro, al loro interno e in base a regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, in modo da dare luogo a contratti conformemente alla normativa applicabile tempo per tempo vigente.

Sistemi organizzati di negoziazione: sistemi multilaterali diversi da un mercato o da un sistema multilaterale di negoziazione che consentono l'interazione tra interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote di emissioni e strumenti derivati, in modo da dare luogo a contratti conformemente alla normativa applicabile tempo per tempo vigente.

Sito Internet il sito internet della Banca, all'indirizzo www.bpp.it.

Strumenti finanziari: gli strumenti previsti dall'art. 1, comma 2, del TUF.

Strumenti finanziari dematerializzati: strumenti finanziari emessi in forma non cartacea e contabilizzati con mere scritturazioni contabili.

Strumenti finanziari derivati: gli strumenti finanziari previsti nell'Allegato I, Sezione C, punti da 4 a 10, del TUF nonché qualsiasi altro valore mobiliare che permetta di acquisire o di vendere azioni di società e altri titoli equivalenti ad azioni di società, di partnership o di altri soggetti e ricevute di deposito azionario, obbligazioni e altri titoli di debito, comprese le ricevute di deposito relative a tali titoli, o che comporti un regolamento a pronti determinato con riferimento a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, merci o altri indici o misure.

Supporto durevole: qualsiasi strumento, ivi compresa la registrazione telefonica, che permetta al Cliente di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette in modo che possano essere agevolmente recuperate durante un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate.

Tecniche di comunicazione a distanza: tecniche di contatto con la clientela, diverse dagli annunci pubblicitari, che non comportano la presenza fisica e simultanea del Cliente e della Banca o di un suo incaricato, ivi comprese le registrazioni telefoniche

TUF: il Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni e integrazioni.

PARTE 2: Documentazione informativa e precontrattuale. Informazioni sulla Banca, sui servizi prestati, sulla salvaguardia degli strumenti finanziari e delle somme di denaro della clientela, sulla natura e sui rischi degli strumenti finanziari trattati, sui costi ed oneri relativi ai servizi di investimento e sulla classificazione della clientela. - Edizione 12/2019

INDICE

Sezione A – Premessa.....	pag. 7
Sezione B - Informazioni sulla Banca Popolare Pugliese e sui servizi.....	pag. 7
a) Informazioni generali sulla Banca	
b) lingua utilizzata per le comunicazioni Banca / Cliente	
c) metodi di comunicazione tra Banca / Cliente	
d) autorizzazioni ricevute	
e) agenti collegati	
f) rendicontazione delle attività	
g) misure a tutela degli strumenti finanziari e delle somme detenute dalla Banca per conto della clientela	
h) sistema di indennizzo degli investitori e di garanzia dei depositi	
i) politica di gestione dei conflitti di interesse	
j) trattazione dei reclami	
Sezione B.1 - Informazioni relative al servizio di gestione di portafogli	pag. 14
a) valutazione degli strumenti finanziari contenuti nel portafoglio del Cliente	
b) deleghe di gestione	
c) parametro di riferimento	
d) strumenti finanziari che possono essere inclusi nei portafogli dei clienti e tipi di operazioni che possono essere realizzate	
e) obiettivi di gestione e livello di rischio	
Sezione C - Informazioni concernenti la salvaguardia degli strumenti finanziari e delle somme di denaro della cliente.....	pag. 15
Sezione D - Informazioni sulla natura e sui rischi degli strumenti finanziari trattati	pag. 17
1.- Pronti contro Termine	
2.- Certificati di deposito	
3.- Obbligazioni e Titoli di Stato (titoli di debito)	
4.- Obbligazioni strutturate (titoli di debito con componente derivativa)	
5.- Azioni e altri titoli rappresentativi del capitale di rischio	
6.- Quote o azioni di organismi di investimento collettivo, quali Fondi comuni di investimento e SICAV	
7.- Strumenti finanziari derivati	
7.1- I futures	
7.2- Opzioni	
7.3- Gli altri fattori fonte di rischio comuni alle operazioni in futures e opzioni	
7.4- Operazioni su strumenti derivati eseguite fuori dai mercati organizzati. Gli swaps.	
8.- Prodotti finanziari emessi da compagnie di assicurazione	
8.1- Prodotti finanziari – assicurativi di tipo "unit linked"	
8.2- Prodotti finanziari – assicurativi di tipo "index linked"	
8.3- Prodotti finanziari – assicurativi di capitalizzazione	
9.- I prodotti complessi	
10.- Linea- di gestione personalizzata	
10.1- La rischiosità di una linea di gestione	
10.2- Gli altri rischi generali connessi al servizio di gestione di portafogli	
11.- Gli altri fattori fonte di rischi generali	
11.1- Operazioni eseguite in mercati aventi sede in altre giurisdizioni	
11.2- Sistemi elettronici di supporto alle negoziazioni	
11.3- Sistemi elettronici di negoziazioni	
11.4- Operazioni eseguite fuori da mercati organizzati	
12.- Strumenti di risoluzione previsti dalla Direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi attuata con i D.Lgs. n. 180 e n. 181 del 16/11/2015	
Sezione E - Informazioni sui costi e oneri.....	pag. 23
Sezione F - Informativa in materia di incentivi	pag. 24
Sezione G - Informativa sulla classificazione della clientela	pag. 25

Sezione A - Premessa

La Direttiva dell'Unione Europea 2014/65 ("MiFID II - *Markets in Financial Instruments Directive*") ha apportato, a far data dal 3 gennaio 2018, modifiche alla disciplina in materia di prestazione di servizi di investimento, in continuità con la precedente Direttiva 2004/39/CE ("MiFID").

In particolare, la MiFID II rafforza ulteriormente i presidi di tutela per gli investitori, attraverso la previsione di misure di *product governance* e poteri di *product intervention*, nonché attraverso l'introduzione della consulenza in materia di investimenti prestata su base indipendente e la riduzione dell'ambito di applicazione dell'*execution only*. L'art. 44 del Regolamento Delegato (UE) 2017/565 (il "**Regolamento Delegato UE**"), prevede, in particolare, che gli intermediari forniscano ai Clienti o potenziali Clienti, in tempo utile prima della prestazione di servizi di investimento o accessori, le informazioni relative a:

- l'intermediario e i relativi servizi (art. 44 e 46 del Regolamento Delegato UE);
- gli strumenti finanziari e le strategie di investimento proposte (art. 47 del Regolamento Delegato UE);
- sedi di esecuzione (artt. 66 del Regolamento Delegato UE); e
- costi e oneri connessi alla prestazione dei servizi (art. 50 del Regolamento Delegato UE).

Sezione B - Informazioni sulla Banca Popolare Pugliese e sui servizi

a) Informazioni generali sulla Banca

La Banca Popolare Pugliese S.C.p.A. ha sede legale in Parabita (Le), Via Provinciale Matino 5 (cap 73052), e sede amministrativa e direzione generale in Matino (Le), Via Luigi Luzzatti 8 (cap 73046).

Risulta iscritta al Registro delle Imprese di Lecce con numero di iscrizione, partita iva e codice fiscale 02848590754.

È iscritta all'Albo delle Banche presso la Banca d'Italia con numero di matricola 5218.3.0, cod. ABI 05262.1 (codice meccanografico), e, in qualità di capogruppo del "Gruppo Bancario Banca Popolare Pugliese", all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 5262.1.

Inoltre, è iscritta all'Albo Nazionale delle Società Cooperative, tenuto presso il Ministero delle Attività Produttive, al num. A166106, Sezione "Cooperative diverse da quelle di mutualità prevalente", Categoria: "Altre Cooperative".

I recapiti sono i seguenti: tel. 0833 500111, fax 0833 500198, indirizzo web www.bpp.it.

b) Lingua utilizzata per le comunicazioni Banca / Cliente

La Banca, nelle comunicazioni da e verso il Cliente e nei documenti contrattuali, utilizza esclusivamente la lingua italiana.

c) Metodi di comunicazione tra Banca / Cliente

La Banca, nelle comunicazioni indirizzate personalmente al Cliente, utilizza come supporto standard quello cartaceo inviato presso il domicilio del Cliente o consegnato in dipendenza.

La Banca, con riferimento alla Clientela che opera tramite la rete internet e/o utilizza il Servizio di firma digitale, propone al Cliente di inviare le comunicazioni in via elettronica in alternativa al supporto cartaceo.

Il Cliente deve specificatamente scegliere tale modalità, al momento della sottoscrizione di un contratto o successivamente, rispetto al supporto cartaceo e fornire il proprio indirizzo e-mail.

La Banca inoltre utilizza, per fornire informativa non indirizzata personalmente al Cliente, il proprio sito internet www.bpp.it, nonché i supporti cartacei presenti in filiale.

Con riferimento alle modalità di conferimento degli ordini, la Banca prevede le seguenti modalità:

- conferimento per iscritto:
all'atto del ricevimento degli ordini presso la propria sede o dipendenza, la Banca rilascia al Cliente una attestazione cartacea contenente il nome del Cliente stesso, l'ora e la data di ricevimento, gli elementi essenziali dell'ordine e le eventuali istruzioni accessorie;
il medesimo obbligo di attestazione sussiste a carico del Consulente Finanziario nel caso di ordine conferito fuori sede;
- conferimento telefonico:
qualora gli ordini siano impartiti a mezzo telefono, essi sono registrati su nastro magnetico o su altro supporto equivalente; le registrazioni costituiscono piena prova dell'oggetto, del contenuto, dei termini e delle condizioni degli ordini; una copia della registrazione delle conversazioni con il Cliente rimane disponibile, su richiesta, per un periodo di cinque anni e, laddove richiesto dall'autorità competente, per un periodo fino a sette anni;
- conferimento tramite la rete internet:
il Cliente, nell'ambito del rapporto con la Banca, ha la possibilità di effettuare in via telematica operazioni di compravendita di strumenti finanziari attraverso un sistema di interconnessione ai mercati.

d) Autorizzazione ricevute

La Banca è autorizzata allo svolgimento dei servizi di investimento ai sensi del TUF.

Di seguito sono indicati e brevemente descritti i servizi di investimento prestati:

- **Negoziante per conto proprio**
Consiste nell'attività di acquisto e vendita di strumenti finanziari svolta dalla Banca, in contropartita diretta.
- **Esecuzione di ordini per conto dei Clienti**
Consiste nell'attività svolta dalla Banca finalizzata alla conclusione di accordi di acquisto o di vendita di uno o più strumenti finanziari per conto dei Clienti, compresa la conclusione di accordi per la sottoscrizione o la compravendita di strumenti finanziari emessi da un'impresa di investimento o da una banca al momento della loro emissione.
- **Ricezione e trasmissione di ordini**
Consiste nell'attività svolta dalla Banca che, ricevuto un ordine dal cliente, non lo esegue direttamente, ma lo trasmette ad un intermediario negoziatore, preventivamente selezionato, per l'esecuzione da parte dello stesso intermediario nelle sedi di esecuzione. Il servizio di ricezione e trasmissione di ordini comprende l'attività consistente nel mettere in contatto due o più investitori, rendendo così possibile la conclusione di un'operazione fra loro (c.d. mediazione).
- **Assunzione a fermo di strumenti finanziari e/o collocamento di strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile o senza impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente.**
Consiste nell'offerta agli investitori di strumenti finanziari, a condizioni standardizzate, sulla base di un accordo preventivo che intercorre tra la Banca (il "collocatore") e il soggetto che emette (o vende) gli strumenti stessi.
L'accordo tra il collocatore e l'emittente (od offerente) può prevedere che il collocatore si assuma il rischio del mancato collocamento degli strumenti finanziari, secondo due diverse modalità: (i) il collocatore si assume l'impegno di acquisire, al termine dell'offerta, gli strumenti finanziari non collocati (c.d. collocamento con assunzione di garanzia); (ii) il collocatore acquisisce immediatamente gli strumenti finanziari oggetto del collocamento, assumendo conseguentemente l'impegno di offrirli a terzi (c.d. collocamento con assunzione a fermo).
L'attività della Banca si sostanzia in un'attività promozionale presso la clientela finalizzata al collocamento degli strumenti finanziari per i quali l'intermediario stesso abbia ricevuto apposito incarico da parte della società emittente o offerente.
Il presente servizio consiste anche in un'attività di assistenza del cliente successiva al collocamento iniziale (c.d. post vendita).
L'attività distribuitiva della Banca comprende, oltre che strumenti finanziari, anche prodotti finanziari emessi da banche e da imprese di assicurazione.
- **Gestione di portafogli**
Consiste nella gestione, su base discrezionale ed individualizzata, di portafogli di investimento che includono uno o più strumenti finanziari e nell'ambito di un mandato conferito dai clienti.
- **Consulenza in materia di investimenti**
Consiste nella prestazione da parte della Banca di raccomandazioni personalizzate a un cliente, dietro sua richiesta o per iniziativa del prestatore del servizio, riguardo ad una o più operazioni relative ad un determinato strumento finanziario. La raccomandazione è personalizzata quando è presentata come adatta per il Cliente o è basata sulla considerazione delle caratteristiche del Cliente. Una raccomandazione non è personalizzata se viene diffusa al pubblico mediante canali di distribuzione.

L'autorizzazione all'esercizio delle attività di investimento descritte è stata rilasciata dalla Banca d'Italia (www.bancaditalia.it)¹.

La Banca è autorizzata all'attività di intermediazione assicurativa ed è iscritta nel registro degli intermediari assicurativi di cui all'articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, tenuto dall'ISVAP (www.isvap.it).

e) Agenti collegati

Per l'offerta fuori sede, la Banca si avvale di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, come consentito dall'art. 31 del TUF.

E' consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede la persona fisica iscritta nell'apposita sezione dell'albo previsto dall'art. 31, comma 4, del TUF che, in qualità di agente collegato ai sensi della normativa applicabile tempo per tempo vigente, esercita professionalmente l'offerta fuori sede come dipendente, agente o mandatario.

L'attività di consulente finanziario è svolta esclusivamente nell'interesse della Banca.

Il consulente finanziario promuove e colloca i servizi d'investimento e/o i servizi accessori presso clienti o potenziali clienti, riceve e trasmette le istruzioni o gli ordini dei clienti riguardanti servizi d'investimento o prodotti finanziari, promuove e colloca prodotti finanziari, presta consulenza in materia di investimenti ai clienti o potenziali clienti rispetto a detti prodotti o servizi finanziari. Il consulente finanziario può promuovere e collocare contratti relativi alla concessione di finanziamenti o alla prestazione di servizi di pagamento per conto della Banca.

La Banca che conferisce l'incarico è responsabile in solido dei danni arrecati a terzi dal consulente finanziario, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale.

I consulenti finanziari che operano per conto della Banca comunicano immediatamente a qualsiasi cliente o potenziale cliente in che veste operano e la Banca che rappresentano.

I consulenti finanziari, che operano per la Banca, sono iscritti in Italia nell'apposita sezione dell'albo unico dei consulenti finanziari.

Alla tenuta dell'albo unico provvede un organismo costituito dalle associazioni professionali rappresentative dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, dei consulenti finanziari autonomi, delle società di consulenza finanziaria e dei soggetti abilitati, sulla base della normativa applicabile tempo per tempo vigente.

f) Rendicontazione delle attività

La Banca fornisce all'investitore i rendiconti dell'attività svolta nei tempi e nei modi richiesti dalla normativa.

In relazione alla prestazione dei servizi di investimento **che esulano dalla gestione del portafogli**, la Banca, per ogni operazione eseguita, invierà prontamente al Cliente una comunicazione contenente le informazioni essenziali riguardanti l'esecuzione dell'ordine.

¹ La Banca d'Italia ha sede legale a Roma – Via Nazionale 91 – tel. +39 0647921.

La Banca nell'ambito di ciascun modulo d'ordine precisa se l'operazione di investimento o di disinvestimento è stata oggetto del servizio di consulenza da parte della Banca.

La Banca invia/consegna al Cliente, su supporto durevole, un avviso che conferma l'esecuzione dell'ordine quanto prima, al più tardi il primo giorno lavorativo successivo all'esecuzione o, se la Banca riceve la conferma da un terzo, al più tardi il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione della conferma dal terzo medesimo. L'avviso contiene tutte le informazioni previste nella normativa applicabile tempo per tempo vigente. L'avviso non è inviato/consegnato quando la conferma conterrebbe le stesse informazioni di un'altra conferma che deve essere prontamente inviata al Cliente da un'altra persona (per quanto riguarda il **servizio di collocamento**, tale avviso viene fornito dalla società prodotta).

In caso di ordini per un Cliente relativi a quote o azioni di OICR che sono eseguiti periodicamente, la Banca invia/consegna al Cliente, su supporto durevole, l'avviso di cui sopra o fornisce al Cliente, almeno ogni sei mesi, le informazioni previste dall'articolo 59 paragrafo 4 del Regolamento delegato (UE) 2017/565. Si applicano i requisiti applicabili alle comunicazioni ai Clienti al Dettaglio e Professionali, tranne nel caso in cui la Banca stipuli con le Controparti Qualificate accordi per stabilire i contenuti e la tempistica delle comunicazioni.

Resta comunque impregiudicata la facoltà per il Cliente di richiedere alla Banca informazioni circa lo stato degli ordini impartiti.

In relazione alla prestazione del **servizio di gestione di portafogli**, la Banca fornisce a cadenza trimestrale al Cliente il rendiconto periodico delle attività svolte, a meno che tale rendiconto sia fornito da un'altra persona.

Qualora il Cliente abbia scelto di essere informato, volta per volta, sulle operazioni eseguite, la Banca fornisce prontamente all'atto dell'esecuzione dell'operazione da parte del gestore del portafoglio le informazioni essenziali in merito a tale operazioni su supporto durevole. La Banca invia al cliente al più tardi entro il primo giorno lavorativo successivo all'esecuzione o, se la Banca riceve la conferma da un terzo, entro il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione di tale conferma, una comunicazione di conferma dell'operazione contenente le informazioni di cui all'art. 59 paragrafo 4 del Regolamento delegato (UE) 2017/565. Quanto innanzi salvo che una conferma contenente le stesse informazioni non debba essere prontamente inviata al Cliente da un altro soggetto. Anche in questa ipotesi la rendicontazione periodica avrà cadenza trimestrale.

Inoltre, nel caso in cui il Cliente abbia autorizzato un portafoglio caratterizzato da effetto leva, il rendiconto periodico dovrà essere fornito almeno una volta al mese.

Il rendiconto periodico potrà non essere inviato al Cliente quando la Banca gli fornisce l'accesso ad un sistema online, che si configura come supporto durevole, dove è possibile accedere alle informazioni aggiornate del portafoglio del Cliente e dove il Cliente può accedere facilmente alle informazioni, a condizione che la Banca ha prova del fatto che il cliente abbia avuto accesso a tale rendiconto almeno una volta durante il trimestre in questione.

La Banca informa il cliente quando il valore complessivo del portafoglio, valutato all'inizio di qualsiasi periodo oggetto della comunicazione, subisce un deprezzamento del 10% e successivamente di multipli del 10%, non più tardi della fine del giorno lavorativo nel quale la soglia è superata o, qualora essa sia superata in un giorno non lavorativo, non più tardi della fine del giorno lavorativo successivo.

In relazione al **servizio di deposito a custodia e amministrazione titoli**, la Banca trasmette al cliente, su supporto durevole, il rendiconto, completo delle informazioni di cui all'art. 63 del Regolamento delegato (UE) 2017/565 ed il Documento di Sintesi delle principali condizioni economiche.

Il rendiconto periodico sulle attività del cliente non è fornito quando la Banca dà al Cliente accesso a un sistema online, che si configura come supporto durevole, dove il Cliente può accedere facilmente a rendiconti aggiornati sui strumenti finanziari o fondi a condizione che la Banca ha prova del fatto che il cliente abbia avuto accesso a tale rendiconto almeno una volta durante il trimestre in questione.

La Banca che detiene strumenti finanziari o fondi del Cliente e presta al Cliente il servizio di gestione del portafoglio può includere il rendiconto sulle attività del Cliente nel rendiconto periodico che gli fornisce in relazione al servizio di gestione.

Fermo quanto disposto per il servizio di gestione di portafogli, qualora la Banca detenga un conto di un Cliente al Dettaglio che include posizioni in strumenti finanziari caratterizzati dall'effetto leva o in operazioni con passività potenziali informa il Cliente quando il valore iniziale di ciascuno strumento subisce un deprezzamento del 10% e successivamente di multipli del 10%. L'invio della comunicazione è effettuata strumento per strumento, se non diversamente concordato con il Cliente, e non più tardi della fine del giorno lavorativo nel quale la soglia è superata o, qualora essa sia superata in un giorno non lavorativo, non più tardi della fine del giorno lavorativo successivo.

g) Misure a tutela degli strumenti finanziari e delle somme detenute dalla Banca per conto della Clientela

La Banca adotta soluzioni organizzative e procedurali adeguate in relazione al tipo e all'entità delle attività svolte e alla natura della Clientela e, più in generale, idonee a salvaguardare i diritti dei Clienti sui beni affidati e la separazione patrimoniale (tra i patrimoni dei singoli Clienti e tra questi e il patrimonio della Banca).

A tal fine, la Banca adotta soluzioni in linea con tutte le altre disposizioni nazionali e gli standard internazionali in materia di custodia e amministrazione titoli e di gestione accentrata di strumenti finanziari.

Per una descrizione delle misure adottate per assicurare la tutela e la salvaguardia degli strumenti finanziari e/o delle somme di denaro dei Clienti, si rimanda alla "Sezione B - Informazioni concernenti la salvaguardia degli strumenti finanziari e delle somme di denaro della clientela" del presente documento.

h) Sistema di indennizzo degli investitori e di garanzia dei depositi

La Banca aderisce al Fondo Nazionale di Garanzia istituito dall'art. 15 della L. n. 1/1991, dotato di personalità giuridica di diritto privato e autonomia patrimoniale e riconosciuto come "sistema di indennizzo" dall'art. 62, comma 1, del D.Lgs. n. 415/1996.

Il Fondo Nazionale di Garanzia è stato istituito per la tutela dei crediti vantati dai Clienti nei confronti delle società di intermediazione mobiliare e degli altri soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività, in conseguenza dello svolgimento delle attività di intermediazione in valori mobiliari.

L'organizzazione e il funzionamento del Fondo Nazionale di Garanzia sono disciplinati dal proprio Statuto e informazioni di dettaglio sulle modalità di copertura dello stesso possono essere ritrovate nel sito internet www.fondonazionaledigaranzia.it/.

Sono esclusi dall'indennizzo del Fondo i crediti delle seguenti categorie di soggetti:

- banche, società di intermediazione mobiliare, imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie, società di gestione del risparmio, società di gestione UE, società fiduciarie, agenti di cambio, soggetti di cui al Titolo V del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni, organismi di investimento collettivo del risparmio, fondi pensione, imprese di assicurazione;
- enti sopranazionali, amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici territoriali;
- società appartenenti allo stesso gruppo della Banca, quale definito dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del TUF;
- soci che detengono, per conto proprio o di terzi, direttamente o indirettamente, almeno il 5 (cinque) per cento del capitale della Banca, anche per le operazioni di investimento effettuate per conto proprio o di terzi, direttamente o indirettamente;
- amministratori, dirigenti e sindaci della Banca o di altre società del gruppo di appartenenza della Banca, in carica negli ultimi due esercizi, anche per le operazioni di investimento effettuate per conto proprio o di terzi, direttamente o indirettamente;
- soci della società di revisione che hanno certificato, negli ultimi due esercizi, il bilancio della Banca o di altre società del gruppo di appartenenza della Banca, anche per le operazioni di investimento effettuate per conto proprio o di terzi, direttamente o indirettamente;
- investitori nei confronti dei quali sia intervenuta condanna per i reati previsti dagli artt. 648-bis e 648-ter del codice penale;
- investitori che abbiano concorso a determinare l'insolvenza della Banca, come accertato dagli organi della procedura concorsuale;
- coniugi e parenti fino al quarto grado degli agenti di cambio e dei soggetti indicati alle lettere d), e), f), g) e h).

Il Fondo indennizza gli investitori, entro il limite di importo di euro 20.000 previsto dall'art. 5 del decreto del Ministro del Tesoro 14 novembre 1997, n. 485, per i crediti, derivanti dalla mancata restituzione integrale o parziale del denaro e/o degli strumenti finanziari o del loro controvalore, vantati - per la prestazione dei servizi e attività di investimento, nonché del servizio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari, quando accessori alle operazioni di investimento - nei confronti dei soggetti aderenti al Fondo, nei casi di liquidazione coatta amministrativa, fallimento o concordato preventivo dei soggetti medesimi. L'indennizzo del Fondo si commisura, per ciascun investitore, all'importo complessivo dei crediti ammessi allo stato passivo, diminuito dell'importo degli eventuali riparti parziali effettuati dagli organi della procedura concorsuale.

Le modalità e le condizioni dell'intervento del Fondo nonché la procedura di presentazione delle istanze sono disciplinate nel Regolamento operativo del Fondo.

La Banca aderisce al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi di cui al D. Lgs. 15 febbraio 2016 n. 30, con il quale è stata recepita la direttiva 2014/49/UE (DGSD - *Deposit Guarantee Scheme Directive*).

Il Fondo è un consorzio obbligatorio di diritto privato, riconosciuto dalla Banca d'Italia, il cui scopo è quello di garantire i depositanti delle Banche consorziate. Queste ultime si impegnano a fornire le risorse finanziarie necessarie per il perseguimento delle finalità del Fondo.

L'organizzazione e il funzionamento del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi sono disciplinati dal proprio Statuto e Regolamento che possono essere consultati sul sito internet www.fitd.it.

i) Politica di gestione dei Conflitti di interesse

1.- Definizione di conflitto di interesse

Esiste una situazione di conflitto in tutti quei casi in cui l'interesse del cliente può risultare "sacrificato" per il perseguimento di una finalità diversa e/o ulteriore rispetto al servizio prestato, legata ad un interesse economicamente apprezzabile e concreto della Banca e/o dei soggetti rilevanti².

Conformemente al considerando n. 45 del Regolamento Delegato (UE) 565/2017, affinché possa sussistere un conflitto di interesse, non è sufficiente che la Banca, o uno dei soggetti rilevanti, possa conseguire un utile, se nel contempo non vi è un possibile svantaggio per un cliente e non è sufficiente che un cliente nei confronti del quale la Banca ha degli obblighi possa conseguire un utile o evitare una perdita senza che vi sia una possibile perdita concomitante per un altro cliente.

Ai sensi dell'art. 33, par. 1 del Regolamento Delegato (UE) 565/2017 si considera quale criterio minimo per l'identificazione dei conflitti di interesse il caso in cui la Banca, uno dei suoi soggetti rilevanti o un soggetto avente un legame di controllo, diretto o indiretto con la stessa, a seguito della prestazione dei servizi di investimento ed accessori o per altra ragione:

- 1.- possa realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a spese del cliente;
- 2.- abbia, nel risultato del servizio prestato al cliente o dell'operazione realizzata per conto di quest'ultimo, un interesse distinto da quello del cliente;
- 3.- abbia un incentivo finanziario o di altra natura a privilegiare gli interessi di un altro cliente o gruppo di clienti rispetto a quelli del cliente a cui il servizio è prestato;
- 4.- svolga la stessa attività del cliente;
- 5.- riceva o possa ricevere da una persona diversa dal cliente un incentivo, in relazione con il servizio prestato al cliente, sotto forma di benefici monetari o non monetari o di servizi, diverso dalle commissioni o dalle competenze normalmente percepite per tale servizio.

2.- Come la Banca gestisce i conflitti di interesse

Per garantire una corretta identificazione e gestione dei conflitti di interesse la Banca adotta una politica di gestione dei conflitti d'interesse adeguata alle proprie dimensioni e alla propria organizzazione, nonché alla natura, alle dimensioni e alla complessità della propria attività, avente la seguente finalità:

- 1.- consentire di individuare, in relazione ai servizi e alle attività di investimento e ai servizi accessori prestati, le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interesse idoneo a danneggiare in modo significativo gli interessi di uno o più clienti;
- 2.- definire le procedure da seguire e le misure da adottare per gestire tali conflitti.

La Banca ha adottato una metodologia finalizzata all'individuazione dei conflitti di interesse potenziali che considera, per ciascuna delle macro-tipologie di conflitto definite dalla normativa, le potenziali situazioni di conflitto cui potrebbe trovarsi la Banca o uno dei soggetti rilevanti valutando i seguenti requisiti, ritenuti essenziali:

- il carattere potenziale del conflitto, che deve pertanto essere apprezzabile *ex ante*;
- l'esistenza di una possibile subordinazione dell'interesse del cliente rispetto a quello della Banca e/o a quello di un altro cliente;
- la sussistenza di una finalità, diversa e ulteriore rispetto a quella propria dell'operazione posta in essere, perseguita dalla Banca al fine di trarre una propria utilità.

Al fine di gestire i conflitti di interesse indicati all'interno della politica sui conflitti di interesse, la Banca, in conformità all'art. 34, par. 3 del Regolamento Delegato (UE) n. 565/2017, adotta misure e procedure volte a:

- 1.- impedire o controllare lo scambio di informazioni tra i soggetti rilevanti coinvolti in attività che comportano un rischio di conflitto di interesse, quando lo scambio di tali informazioni possa ledere gli interessi di uno o più clienti;
- 2.- garantire la vigilanza separata sui soggetti rilevanti le cui principali funzioni implicano l'esercizio di attività per conto di clienti o la prestazione di servizi a clienti con interessi in potenziale conflitto, o che rappresentano in altro modo interessi diversi in potenziale conflitto, ivi compresi quelli della Banca;
- 3.- eliminare ogni connessione diretta tra la retribuzione dei soggetti rilevanti che esercitano in modo prevalente un'attività e la retribuzione di, o i redditi generati da, altri soggetti rilevanti che esercitano prevalentemente un'altra attività, nel caso in cui possa sorgere un conflitto di interesse in relazione a dette attività;
- 4.- impedire o limitare l'esercizio da parte di qualsiasi persona di un'influenza indebita sullo svolgimento, da parte di un soggetto rilevante, di servizi o attività di investimento o servizi accessori;
- 5.- impedire o controllare la partecipazione simultanea o successiva di un soggetto rilevante a distinti servizi o attività di investimento o servizi accessori, quando tale partecipazione possa nuocere alla gestione corretta dei conflitti di interesse.

In ottemperanza a quanto appena descritto, la Banca adotta le seguenti misure generali di prevenzione e gestione dei conflitti di interesse:

Barriere informative

La Banca adotta misure atte ad impedire o a controllare lo scambio di informazioni tra soggetti rilevanti impegnati in attività che comportano un rischio di conflitto di interesse, quando lo scambio di tali informazioni può ledere gli interessi di uno o più clienti.

In linea generale, le informazioni e la documentazione relativa a ciascuna delle attività in conflitto di interesse non è resa disponibile alle risorse preposte ad altre attività. Sono state adottate, pertanto, delle barriere (*c.d. chinese wall*) alla circolazione delle informazioni riservate o comunque non necessarie allo svolgimento delle attività prestate da funzioni differenti rispetto a quella depositaria dell'informazione originaria.

Nell'ambito delle procedure informatiche sono previsti appositi profili operativi per gli Addetti, che accedono al sistema informatico per il tramite di codici identificativi e password.

Agli operatori delle singole Funzioni sono, inoltre, attribuiti specifici e separati livelli di abilitazione verticale. Ad ogni livello sono associate funzioni operative e/o di interrogazione che assicurano il controllo sulla corretta operatività.

Ogni transazione e funzione specifica delle procedure utilizzate è associata a distinti livelli di sicurezza in base alle funzioni proprie dei singoli servizi e nel rispetto della separatezza degli stessi.

Vigilanza separata

È prevista la vigilanza separata sui soggetti rilevanti le cui principali funzioni implicano l'esercizio di attività per conto di clienti o la prestazione di servizi a clienti con interessi in potenziale conflitto, o che rappresentano in altro modo interessi diversi in potenziale conflitto, ivi compresi quelli della Banca.

In ottemperanza a quanto appena detto, la prestazione dei singoli servizi di investimento ed accessori è affidata a strutture separate. I soggetti rilevanti impegnati in attività che comportano un rischio di conflitto di interesse operano in regime di indipendenza funzionale.

Sistema retributivo ed incentivante

La Banca ha definito presidi normativi ed organizzativi volti ad assicurare l'eliminazione di ogni legame diretto tra la retribuzione dei soggetti rilevanti che

²Per "soggetto rilevante" si intende il soggetto appartenente a una delle seguenti categorie:

- a) amministratore, socio o equivalente, dirigente o agente collegato dell'impresa;
- b) amministratore, socio o equivalente o dirigente di un agente collegato dell'impresa;
- c) dipendente dell'impresa o di un suo agente collegato, nonché ogni altra persona fisica i cui servizi sono a disposizione e sotto il controllo dell'impresa o di un suo agente collegato e che partecipa alla prestazione di servizi di investimento e all'esercizio di attività di investimento da parte dell'impresa;
- d) persona fisica che partecipa direttamente alla prestazione di servizi all'impresa di investimento o al suo agente collegato nel quadro di un accordo di esternalizzazione avente per oggetto la prestazione di servizi di investimento e l'esercizio di attività di investimento da parte dell'impresa.

esercitano prevalentemente un'attività e la retribuzione di, o i redditi generati da, altri soggetti rilevanti che esercitano prevalentemente un'altra attività, nel caso in cui possa sorgere un conflitto di interesse in relazione a dette attività.

Le politiche di remunerazione e incentivazione adottate sono volte alla minimizzazione della possibilità di insorgenza di conflitti di interesse e subordinano il riconoscimento e l'erogazione ai dipendenti dell'eventuale componente variabile della retribuzione a parametri di adeguatezza patrimoniale, liquidità e redditività corretta per il rischio, oltre che al raggiungimento di obiettivi qualitativi.

Tali politiche non privilegiano la vendita di particolari prodotti finanziari a discapito di altri o la sottoscrizione o l'acquisto di strumenti finanziari emessi dalla Banca o da Società con le quali intercorrono rapporti di affari.

La Banca non realizza campagne commerciali o forme di offerta "direzionali" aventi per oggetto specifiche categorie di prodotti finanziari o di investimento assicurativi con l'obiettivo di sostenerne la vendita e di "indirizzare" la rete a collocare prodotti potenzialmente non adatti al profilo di rischio dei clienti, al fine di raggiungere prestabiliti obiettivi.

Misure atte ad impedire o limitare influenze indebite

La Banca adotta misure atte ad impedire o limitare l'esercizio da parte di qualsiasi persona di un'influenza indebita sullo svolgimento, da parte di un soggetto rilevante, di servizi o attività di investimento o servizi accessori.

La regolamentazione interna ha anche lo scopo di attuare la necessaria separazione organizzativa, operativa e gerarchica delle attività e delle funzioni e di evitare che soggetti rilevanti non delegati allo svolgimento dei servizi di investimento ovvero alla distribuzione assicurativa si ingeriscano indebitamente nella prestazione di tali servizi ovvero nella distribuzione di prodotti assicurativi.

Ogni soggetto rilevante che ritenga di aver subito un'influenza indebita nello svolgimento delle attività assegnate può effettuare un'apposita segnalazione, anche in forma anonima, come previsto dalla regolamentazione in materia di "whistleblowing".

Assegnazione di ruoli e responsabilità

La Banca stabilisce misure funzionali ad impedire o a controllare la partecipazione simultanea o consecutiva di un soggetto rilevante a servizi di investimento o servizi accessori o attività di investimento distinti, quando tale partecipazione può nuocere alla gestione corretta dei conflitti di interesse (misure declinate tenendo conto del principio di proporzionalità alla luce delle proprie dimensioni nonché della natura, delle dimensioni e della complessità dell'attività svolta).

Misure di prevenzione o gestione specifiche

In aggiunta alle misure generali di gestione summenzionate, la Banca ha adottato ulteriori misure di gestione dei conflitti di interesse, tra cui:

- adozione di misure volte ad assicurare a tutti i soggetti rilevanti che potrebbero trovarsi in situazioni di conflitto d'interesse la conoscenza delle procedure preordinate al corretto esercizio delle proprie funzioni;
- adozione di un divieto ad inserire nei portafogli gestiti: strumenti finanziari emessi da una società del Gruppo BPP o di proprietà dello stesso; strumenti finanziari rappresentativi di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti ceduti da società del Gruppo BPP; strumenti finanziari emessi da società finanziate in misura rilevante (vengono esclusi da tale divieto i rapporti di affidamento tra intermediari relativi alla normale operatività) o partecipate in misura rilevante ovvero con le quali una società del Gruppo BPP presenta rapporti d'affari; strumenti finanziari emessi da fornitori strategici di una società del Gruppo BPP; strumenti finanziari emessi da società i cui soggetti rilevanti ricoprono, direttamente o indirettamente, un ruolo di direzione, amministrazione o controllo in una società del Gruppo BPP ovvero in cui un soggetto rilevante del Gruppo BPP ricopre un ruolo di direzione, amministrazione o controllo o partecipi alla compagine azionaria in misura rilevante;
- adozione di un divieto ad inserire nel Catalogo Prodotti per la consulenza gli stessi strumenti finanziari sopra indicati in relazione al servizio di gestione di portafogli. Sono esclusi dal divieto di inserimento nel Catalogo Prodotti / Focus List gli OICVM ed i Prodotti di investimento assicurativi per i quali la Banca sottoscrive degli Accordi di Distribuzione e titoli emessi dalla Banca;
- previsione che i soggetti rilevanti, nello svolgimento dei servizi di investimento ed accessori, ove rilevano l'esistenza o abbiano motivo di ritenere l'esistenza di un conflitto di interessi con il cliente o tra clienti, attuale o potenziale, la cui fattispecie non sia prevista nella mappatura dei conflitti di interesse, si astengano dal compiere l'operazione o dall'erogare il servizio e ne diano immediata comunicazione alla Funzione di Conformità, in modo tale che quest'ultima possa verificare la sussistenza del conflitto e individuare gli opportuni presidi. In generale, i soggetti rilevanti si astengono:
 - dall'effettuare operazioni su strumenti finanziari in contropartita diretta con gli investitori;
 - dall'effettuare operazioni nelle quali abbiano un interesse personale in conflitto con quello dell'investitore;
 - dall'accettare, da parte dei clienti, procure o incarichi, anche di domiciliazione, ai fini della stipulazione di contratti o dell'effettuazione di operazioni su strumenti finanziari;
 - dal rendersi (o, in caso di rapporto preesistente, dal rimanere) cointestatari con facoltà di firma disgiunta, di contratti o rapporti aventi ad oggetto prodotti finanziari, salvo che non ci siano rapporti di parentela;
- adozione di procedure organizzative, informatiche e istruzioni operative per assicurare il corretto svolgimento dei servizi di investimento ed accessori, nel rispetto dell'interesse del cliente. Tali procedure, in particolare, disciplinano le modalità di offerta dei servizi di investimento ed accessori e la gestione del rapporto con il cliente;
- adozione di procedure per la gestione delle informazioni privilegiate, finalizzate ad evitare comportamenti illeciti, in linea con la vigente normativa in tema di abusi di mercato;
- adozione della "Policy sulle Strategie di Esecuzione e di Trasmissione degli ordini e di Gestione degli ordini" nella quale è indicata per ciascuna tipologia di strumento finanziario trattato, il servizio di investimento prestato e le sedi di esecuzione/broker interessate/i. La negoziazione per conto proprio di titoli non di propria emissione è prevista solo in modo residuale rispetto alla ricezione e trasmissione di ordini, fermo restando il rispetto della *best execution*; utilizzo di procedure di interconnessione predisposte per il rispetto delle priorità di inserimento/ricezione degli ordini, sul cui corretto utilizzo e funzionamento sono previsti controlli periodici;
- istituzione di vari livelli di controlli interni, con il compito di monitorare e mitigare i possibili conflitti di interesse che possono presentarsi nella concreta operatività, come la Funzione di Conformità, l'Internal Audit e il Risk Management;
- adozione di un Codice Etico comprendente i principi generali e le norme comportamentali alle quali tutti i soggetti operanti in Banca sono tenuti ad attenersi. Vigge il principio che gli interessi dei clienti sono preminenti rispetto a quelli della Banca e dei suoi collaboratori;
- adozione di un processo di analisi del Catalogo Prodotti mediante il test di efficienza che consente di mettere a rapporto degli indicatori di onerosità *ex ante* e di qualità del prodotto. Potranno essere inseriti nel Catalogo Prodotti per la consulenza solo quei prodotti che superano un determinato indice di efficienza;
- adozione di un processo relativo all'approvazione di nuovi prodotti e servizi, all'avvio di nuove attività e all'inserimento in nuovi mercati, nell'ambito del quale è assegnato alla Funzione di Conformità, tra gli altri, il compito di valutare il grado di rischio del nuovo prodotto con riferimento alla normativa applicabile, ivi compresa la disciplina in materia di gestione dei conflitti di interesse nella prestazione dei servizi di investimento e accessori;
- adozione di una delega, a favore di un provider esterno, per l'attribuzione agli strumenti finanziari del grado di rischio e di complessità, calcolati secondo metodologie predefinite;
- adozione di procedure atte a definire l'appartenenza del cliente al mercato di riferimento (*c.d. target market*);
- adozione della "Policy in materia di prestazioni di servizi di investimento e di operazioni personali dei Soggetti Rilevanti" che prevede l'obbligo a carico degli operatori di agire in modo onesto, equo e professionale nell'ambito della prestazione dei servizi di investimento;
- adozione della "Policy per la prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti" la quale prevede, nel caso in cui il servizio di investimento abbia ad oggetto uno strumento finanziario appartenente al Catalogo Prodotti (*e.g. emissioni del Gruppo BPP*) e/o al Perimetro di Consulenza e sia in conflitto di interesse, l'associazione di una valutazione con adeguatezza bloccante;
- adozione della "Policy commerciale in materia di distribuzione dei prodotti finanziari" con la quale Banca ha stabilito che:
 - non intende commercializzare, alla clientela al dettaglio, le tipologie di prodotti a complessità molto elevata (*black list*). Detti prodotti potranno essere utilizzati esclusivamente nella prestazione del servizio di Gestione Patrimoniale di base;
 - intende commercializzare alla clientela al dettaglio, se ritenute coerenti o strutturalmente adatte e attraverso l'adozione di tutti i presidi organizzativi e procedurali necessari previsti nell'ordinaria valutazione di adeguatezza/appropriatezza, le tipologie di prodotti a complessità non elevata, i quali saranno inseriti in apposita "grey list";
- adozione di un processo di *pricing* formalizzato per l'emissione dei prestiti obbligazionari, al fine di garantire rendimenti coerenti, per le varie scadenze, con quelli del mercato finanziario;

- adozione della "Policy per la rilevazione e la gestione degli incentivi" tesa ad assicurare che gli incentivi percepiti dalla, o pagati alla, Banca in relazione alla prestazione dei servizi di investimento ed accessori non confliggano con il dovere della Banca di agire in modo onesto, equo e professionale, per servire al meglio gli interessi dei clienti;
- adozione di un processo di *pricing* per i titoli negoziati in contropartita, trasparente, oggettivo e strutturato;
- divieto di trasferimento di strumenti finanziari tra i dossier dedicati alla negoziazione per conto proprio e i dossier dedicati agli impieghi del patrimonio della Banca;
- adozione di una procedura in materia di operazioni con soggetti collegati, operazioni con Parti Correlate, operazioni con Esponenti aziendali e di interessi degli amministratori.

La Banca, inoltre, ai sensi dell'art. 35 del regolamento delegato 565/2017, istituisce e aggiorna in modo regolare un registro nel quale riporta, annotando i tipi di servizi d'investimento o accessori o di attività d'investimento interessati, le situazioni nelle quali sia sorto o, nel caso di un servizio o di un'attività in corso, possa sorgere un conflitto d'interesse che rischia di ledere gravemente gli interessi di uno o più clienti.

3.- Informativa ai Clienti

Quando le misure organizzative e amministrative adottate dalla Banca, al fine di prevenire o gestire i conflitti d'interesse individuati, non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che sia evitato il rischio di ledere gli interessi del cliente, la Banca informa chiaramente i clienti, prima di agire per loro conto.

Tale comunicazione costituisce una "*misura estrema*" e indica chiaramente che le disposizioni organizzative e amministrative adottate dalla Banca per prevenire o gestire il conflitto di interesse non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che sia evitato il rischio di ledere gli interessi del cliente. La comunicazione comprende una descrizione specifica dei conflitti di interesse che insorgono nella prestazione dei servizi di investimento e/o dei servizi accessori, tenendo in considerazione la natura del cliente al quale la stessa è diretta. La descrizione spiega, in modo sufficientemente dettagliato, la natura generale e le fonti dei conflitti d'interesse, nonché i rischi che si generano per il cliente in conseguenza dei conflitti d'interesse e le azioni intraprese per attenuarli, in modo tale da consentire al cliente di prendere una decisione informata in relazione al servizio d'investimento o al servizio accessorio nel cui contesto insorgono i conflitti d'interesse.

Quando il conflitto riguarda la distribuzione di strumenti finanziari di propria emissione, o di emissione di società del gruppo, compresi nel calcolo dei requisiti prudenziali specificati nel regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nella direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio o nella direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, la Banca fornisce ai clienti informazioni supplementari spiegando le differenze tra lo strumento finanziario e i depositi bancari in termini di rendimento, rischio, liquidità e protezioni fornite conformemente alla direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.

4.- Tipologie di conflitti di interesse individuate

In considerazione del Modello di Servizio adottato, la Banca ha optato per l'individuazione dei potenziali conflitti di interesse nello svolgimento dei servizi di investimento in cui la stessa assume un ruolo "attivo" (i.e. consulenza in materia di investimenti³, gestione di portafogli), comprendendo anche i servizi esecutivi strumentali alla prestazione degli stessi.

Con riferimento ai servizi c.d. "esecutivi" (ricezione e trasmissione di ordini, esecuzioni di ordini per conto dei clienti⁴, negoziazione per conto proprio), la Banca ha identificato esclusivamente casistiche di conflitto che possono emergere nella prestazione del singolo servizio e non in abbinamento ad altri.

Relativamente al servizio di assunzione a fermo di strumenti finanziari e/o collocamento di strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile non sono stati individuati potenziali conflitti di interesse poiché la Banca attualmente non presta tale servizio di investimento.

Infine, con riferimento ai servizi accessori, sono stati rilevati i seguenti conflitti: 1) Intermediazione in cambi collegata alla prestazione di servizi di investimento; 2) Concessione di finanziamenti agli investitori per consentire loro di effettuare un'operazione relativa a strumenti finanziari, nella quale interviene il soggetto che concede il finanziamento; 3) Collocamento di servizi di investimento di terzi.

La Banca fornirà al Cliente che lo richieda maggiori dettagli circa la politica in materia di conflitti d'interesse.

j) Trattazione dei reclami

Ai sensi della normativa applicabile tempo per tempo vigente, la Banca comunica ai Clienti e potenziali Clienti le modalità e i tempi di trattazione dei reclami.

Gli eventuali reclami devono essere presentati dal Cliente alla Banca tramite una richiesta scritta a mezzo raccomandata a:

Banca Popolare Pugliese
Ufficio Reclami
Via Luigi Luzzatti, 8
73046 Matino (Le)
Fax 0833 500276
e-mail : ufficio.reclami@pec.bpp.it.

In alternativa, i reclami possono essere inviati in via informatica all'indirizzo e-mail suindicato oppure possono essere consegnati alla dipendenza della Banca presso cui viene intrattenuto il rapporto (che provvedere a rilasciare ricevuta).

Il reclamo dovrà contenere i seguenti elementi essenziali:

- nominativo del Cliente e dati anagrafici;
- posizione del Cliente (numero di conto corrente, dossier titoli, ecc);
- oggetto del reclamo e breve descrizione dei fatti in cui l'evento dannoso si è verificato;
- richiesta di eventuale risarcimento;
- la sottoscrizione.

In alternativa, il Cliente può utilizzare il modulo predisposto dalla Banca, disponibile presso le dipendenze della stessa, avendo cura di compilarlo in ogni sua parte e di sottoscriverlo.

La Banca tratterà i reclami ricevuti in modo sollecito; l'esito finale del reclamo, contenente le determinazioni, verrà comunicato per iscritto all'investitore, di regola, entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento del reclamo stesso.

Sezione B.1 - Informazioni relative al servizio di gestione di portafogli

a) Valutazione degli strumenti finanziari contenuti nel portafoglio del Cliente

Il metodo e la frequenza di valutazione degli strumenti finanziari contenuti nel portafoglio del Cliente sono rispondenti alle normative del settore e sono esplicitate nei documenti contrattuali relativi all'accensione dei dossier di gestione di portafogli, consegnati con il presente documento.

La valorizzazione degli strumenti finanziari è effettuata secondo i seguenti criteri:

³ Incluso anche il servizio di collocamento di strumenti finanziari senza impegno irrevocabile che la banca presta in abbinamento sistematico al servizio di consulenza in materia di investimento.

⁴Stando alla definizione di "esecuzione di ordini per conto dei clienti" di cui all'articolo 1, comma 5-septies.1 del TUF, il presente servizio di investimento include il collocamento di strumenti finanziari emessi da società del Gruppo BPP.

- a.- per gli strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati (mercati di Stati appartenenti all'OCSE istituiti, organizzati e disciplinati da disposizioni adottate o approvate dalle autorità competenti in base alle leggi in vigore nello Stato in cui detti mercati hanno sede), il prezzo è quello ivi rilevato nell'ultimo giorno di mercato aperto del periodo di riferimento. Nel caso di strumenti finanziari negoziati presso più mercati, il prezzo da prendere a riferimento è quello del mercato su cui i titoli risultano maggiormente trattati. Nel caso in cui nell'ultimo giorno di mercato aperto del periodo di riferimento non sia rilevato alcun prezzo, il prezzo da prendere in considerazione è quello dell'ultimo scambio avvenuto nei 15 giorni lavorativi precedenti; qualora tale quotazione sia ritenuta non significativa, sono adottati i criteri di valutazione di cui alla lettera b);
- b.- per gli strumenti finanziari non negoziati nei mercati di cui alla lettera a), il prezzo è determinato con riferimento al presumibile valore di realizzo sul mercato, individuato su un'ampia base di elementi di informazione, oggettivamente considerati dalla Banca, concernenti sia la situazione dell'emittente sia quella del mercato;
- c.- per gli strumenti finanziari derivati non negoziati nei mercati (c.d. "Over the Counter" o "O.T.C.") la valutazione è effettuata con riferimento al costo di sostituzione degli stessi (c.d. "mark to market"), intendendo per costo di sostituzione il costo che la Banca dovrebbe sostenere per trovare un altro soggetto disposto a subentrare negli obblighi contrattuali sottesi alle operazioni sugli strumenti finanziari in argomento;
- d.- per i titoli trattati al "corso secco" il prezzo è espresso al "corso secco" con separata evidenziazione del rateo di interesse maturato;
- e.- per i titoli zero coupon il prezzo è comprensivo dei ratei di interesse maturati;
- f.- per gli strumenti finanziari negoziati sui mercati di cui al punto a) del presente articolo e sospesi dalle negoziazioni in data successiva all'acquisto, l'ultimo prezzo rilevato è rettificato sulla base del minore tra tale prezzo e quello di presunto realizzo, calcolato secondo il motivato e prudente apprezzamento della Banca;
- g.- per le quote e le azioni emesse da organismi di investimento collettivo del risparmio ("O.I.C.R.") il valore coincide con l'ultima valorizzazione rilevata nel periodo di riferimento;
- h.- per gli strumenti finanziari denominati in divisa diversa dall'euro il prezzo, individuato per le diverse categorie secondo i criteri sopra indicati, è espresso in divisa applicando, per il calcolo del controvalore in euro, i relativi cambi rilevati nello stesso giorno di chiusura del rendiconto. Per i titoli espressi in valute diverse da quelle di conto valutario, il controvalore è determinato arbitrando sui cambi accertati in mercati aventi rilevanza e significatività internazionale;
- i.- nel caso di operazioni in strumenti finanziari con regolamento differito, il prezzo viene aggiornato al tasso d'interesse di mercato, privo di rischio, corrispondente alla stessa scadenza di quella di regolamento.

b) Deleghe di gestione

La Banca si riserva la facoltà di delegare a terzi in tutto o in parte l'esecuzione dell'incarico ricevuto, fermo restando il permanere delle responsabilità in capo alla Banca in merito al rispetto di tutti gli obblighi previsti in materia di servizi di investimento.

La eventuale delega prevede:

- una durata determinata, con eventuale proroga, e la facoltà della Banca di revoca con effetto immediato;
- nel caso in cui l'esecuzione delle operazioni non sia subordinata al preventivo assenso della Banca, che il delegato debba attenersi, nelle scelte degli investimenti, alle indicazioni impartite periodicamente dalla Banca;
- il rispetto delle disposizioni in materia di conflitti di interesse;
- un flusso costante di informazioni sulle operazioni effettuate dall'intermediario delegato alla Banca, in modo da consentire l'esatta ricostruzione dei patrimoni gestiti dei singoli investitori.

c) Parametro di riferimento

I parametri di riferimento utilizzati per raffrontare il rendimento del portafoglio del Cliente sono derivati dalla composizione di diversi indici comunemente utilizzati nel mercato e facilmente reperibili dai media economici.

A titolo puramente indicativo, i principali indici presi a riferimento per i relativi comparti di investimento potrebbero essere i seguenti:

- 1.- indici monetari
 - EONIA Investable
 - JP Morgan EMU 3 mesi cash
 - MTS Spa Bot
- 2.- indici obbligazionari
 - JP Morgan EMU 1-3
 - JP Morgan GBI (Global Bond Index)
 - JP Morgan USA
 - Merrill Lynch EMU Corporate, exPfan
 - MTS SpA BTP
 - EuroMTS 1-3 anni
 - EuroMTS 3-5 anni
 - EuroMTS 5-7 anni
 - MTS SpA Generale
- 3.- indici azionari
 - D.J. Eurostoxx (50)E
 - FTSEMIB
 - Mib30
 - MSCI AC Far Est free (ex Jap)
 - MSCI Emerging Markets Free
 - MSCI World
 - S&P500
 - Topix index

I predetti indici entrano nella composizione del parametro di riferimento in una percentuale strettamente correlata al peso che il relativo comparto ha nella linea di gestione.

Per l'individuazione del relativo parametro di riferimento si rimanda alla "scheda caratteristica" della linea di gestione consegnata con il presente documento

d) Strumenti finanziari che possono essere inclusi nei portafogli dei clienti e tipi di operazioni che possono essere realizzate

1.- Tipi di strumenti finanziari inclusi nel portafoglio del Cliente

I tipi di strumenti finanziari che possono essere inclusi nel portafoglio del Cliente sono:

- titoli di debito;
- titoli rappresentativi del capitale di rischio, o comunque convertibili in capitale di rischio;
- quote o azioni di organismi di investimento collettivo;
- strumenti finanziari derivati;
- titoli di debito con una componente derivativa (ed. titoli strutturati).

Nell'ambito delle suddette categorie, costituiscono parametri generali di differenziazione degli strumenti finanziari:

- la valuta di denominazione;
- la negoziazione in mercati regolamentati;
- le aree geografiche di riferimento;
- le categorie di emittenti (emittenti sovrani, Enti Sopranazionali, emittenti societari);
- i settori industriali.

Per il dettaglio dei pesi con cui tali strumenti finanziari sono inseriti nelle linee di gestione, si rimanda alla relativa "scheda caratteristica".

Non ammesse operazioni aventi ad oggetto titoli emessi dalla Banca.

2.- Tipi di operazioni che possono essere realizzate su tali strumenti

Ai fini della definizione delle caratteristiche della gestione, formano tipologie distinte di operazioni:

- su quote o azioni di OICR
 - a) sottoscrizione
 - b) rimborso
 - c) switch

- su altri strumenti finanziari
- d) le compravendite a pronti;
- e) le compravendite a termine;
- f) le vendite allo scoperto;
- g) le compravendite a premio;
- h) le operazioni di prestito titoli e di riporto;
- i) pronti contro termine.

Per il dettaglio delle operazioni che possono essere realizzate sugli strumenti finanziari, si rimanda alla relativa "scheda caratteristica" della linea di gestione.

3.- Limiti di investimento

A livello generale la Banca ha definito limiti di investimento quali, ad esempio:

- non investire in quote o azioni di OICR non ammortizzati;
- non investire in derivati o in strumenti illiquidi;
- non procedere ad acquisti tramite somme di denaro prese a prestito, operazioni di finanziamento tramite titoli o qualsiasi operazione che implichi pagamenti di margini, deposito di garanzie o rischio di cambio.

Per quanto riguarda la definizione puntuale dei limiti di investimento, si rimanda alla relativa "scheda caratteristica" della linea di gestione.

e) Obiettivi di gestione e livello di rischio

La Banca presenta gestioni con obiettivi e livelli di rischio differenziati.

Gli obiettivi e i livelli di rischio sono differenziati per linea di gestione e sono strettamente dipendenti dalla tipologia e dal peso che gli strumenti finanziari hanno nella singola linea di gestione.

A titolo puramente indicativo, gli obiettivi di investimento possono essere i seguenti:

- a.- Stabilità del rendimento e conservazione del capitale nel medio/lungo termine;
- b.- Moderata crescita del capitale nel medio/lungo termine ottenibile dalla limitata esposizione al mercato azionario;
- c.- Crescita potenziale del capitale nel medio/lungo termine ottenibile dalla esposizione al mercato azionario ed obbligazionario;
- d.- Massimizzare il rendimento del capitale nel medio/lungo termine, con elevata possibilità di fluttuazione del capitale.

I livelli di rischio possono assumere, invece, i seguenti valori: basso; medio basso; medio; medio alto; alto; molto alto.

Le informazioni di dettaglio relative agli obiettivi di gestione, il livello del rischio entro il quale il gestore può esercitare la sua discrezionalità ed eventuali specifiche restrizioni a tale discrezionalità sono inseriti nella relativa "scheda caratteristica" della linea di gestione.

Sezione C - Informazioni concernenti la salvaguardia degli strumenti finanziari o dei fondi della clientela

La Banca in relazione alla prestazione di servizi e attività di investimento riceve in deposito i beni della Clientela ovvero li deposita (disponibilità liquide) o sub-deposita (strumenti finanziari) ovvero è abilitata a disporre dei conti di deposito intestati alla Clientela.

Nel caso in cui i beni della Clientela siano depositati (o sub-depositati) presso soggetti terzi, la Banca seleziona i depositari dei fondi e i sub-depositari degli strumenti finanziari della Clientela sulla base delle competenze e della reputazione di mercato degli stessi, tenendo anche conto delle disposizioni legislative o regolamentari ovvero di prassi esistenti nei mercati in cui gli stessi operano.

L'attività svolta dai depositari e sub-depositari è periodicamente monitorata, al fine di riesaminare l'efficienza e l'affidabilità del servizio.

Quando la Banca intende depositare gli strumenti finanziari dei Clienti presso terzi, essa seleziona solo terzi in una giurisdizione in cui la custodia di strumenti finanziari per conto di un altro soggetto sia soggetta a regolamentazione e vigilanza specifica e che i terzi siano soggetti a detta regolamentazione e vigilanza specifica. Nel caso in cui la Banca sub-depositi gli strumenti finanziari presso soggetti insediati in paesi i cui ordinamenti non prevedono una regolamentazione e forme di vigilanza per i soggetti che svolgono attività di custodia e amministrazione di strumenti finanziari, ciò può essere effettuato solo ove sia rispettata una delle seguenti condizioni:

- a) gli strumenti finanziari sono detenuti per conto di Clienti Professionali e questi chiedono per iscritto alla Banca di depositarli presso quel soggetto; ovvero
- b) la natura degli strumenti finanziari ovvero dei servizi o attività di investimento connessi agli stessi impone che essi siano sub-depositati presso un determinato soggetto.

Gli obblighi di cui sopra si applicano anche ove i terzi abbiano delegato una delle loro funzioni riguardanti la detenzione e la custodia degli strumenti finanziari ad altri terzi.

La Banca può sub-depositare senza indugio i fondi dei Clienti, al momento della loro ricezione, in uno o più conti aperti presso una qualsiasi delle seguenti entità:

- a) una banca centrale;
- b) un ente creditizio autorizzato a norma della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- c) una banca autorizzata in un paese terzo;
- d) un fondo del mercato monetario riconosciuto (previo consenso esplicito del Cliente).

Per «fondo del mercato monetario riconosciuto» si intende un OICVM o un organismo di investimento collettivo che è soggetto a vigilanza e, se applicabile, autorizzato da un'autorità a norma del diritto nazionale di uno Stato membro e che soddisfa tutte le seguenti condizioni:

- a) il suo obiettivo di investimento principale deve essere quello di mantenere il valore patrimoniale netto dell'impresa costante al valore nominale (al netto degli utili) o al valore del capitale iniziale degli investitori maggiorato degli utili;
- b) ai fini del raggiungimento di tale obiettivo di investimento principale deve investire esclusivamente in strumenti del mercato monetario di elevata qualità con una durata o una durata residua non superiore a 397 giorni o aggiustamenti periodici del rendimento coerenti con tale durata e con una durata media ponderata di 60 giorni. Può altresì raggiungere tale obiettivo investendo a titolo accessorio in depositi presso enti creditizi;
- c) deve assicurare liquidità tramite regolamento il giorno stesso o quello successivo.

Ai fini della lettera b), gli strumenti del mercato monetario sono considerati di elevata qualità se la società di gestione/investimento svolge una propria valutazione documentata della loro qualità creditizia che consente di considerarli di elevata qualità. Laddove una o più agenzie di rating del credito registrate e vigilate dall'ESMA abbiano fornito un rating del credito dello strumento, la valutazione interna della società di gestione/investimento dovrebbe tener conto, tra l'altro, di tali rating.

Laddove i fondi del Cliente siano depositati presso un fondo del mercato monetario riconosciuto, gli stessi non saranno detenuti in conformità con i requisiti per la salvaguardia dei fondi della Clientela introdotti dalla MiFID II.

La Banca, laddove non sub-depositi i fondi dei Clienti presso una banca centrale, esercita tutta la competenza, la cura e la diligenza dovute nella scelta, nella designazione e nel riesame periodico dell'ente creditizio, della banca o del fondo del mercato monetario presso i quali depositano tali fondi, nonché delle disposizioni per la detenzione degli stessi, e considera la necessità di diversificazione di questi fondi come parte della dovuta diligenza.

La Banca che sub-deposita i fondi dei Clienti presso un ente creditizio o un fondo del mercato monetario appartenente al suo gruppo (o una combinazione di tali entità) limita tali fondi in modo che non superino il 20% di tutti i fondi. La Banca può non rispettare tale limite ove, in considerazione della natura, della portata e della complessità della sua attività, come pure della sicurezza offerta dai soggetti del suo gruppo, e considerato in ogni caso il saldo minimo dei fondi del cliente detenuto dalla Banca, il requisito del 20% non è proporzionato.

Nel caso di insolvenza del terzo detentore, la possibilità per il cliente di rientrare in possesso dei propri fondi e dei valori depositati potrebbe essere condizionata da particolari disposizioni normative vigenti nei luoghi in cui ha sede il depositario nonché dagli orientamenti degli organi ai quali, nei casi di insolvenza, vengono attribuiti i poteri di regolare i rapporti patrimoniali del soggetto dissestato.

Nel caso in cui gli strumenti finanziari del Cliente siano depositati presso terzi in "conti omnibus" (conti aperti presso un depositario abilitato, intestati alla Banca, in cui sono immessi strumenti finanziari di pertinenza di una pluralità di clienti), l'utilizzo degli strumenti nell'interesse proprio o di terzi (es. nell'ambito di operazioni non coperte dalla relativa provvista) è subordinato ad almeno una delle seguenti condizioni:

- a.- all'acquisizione da parte della Banca del preventivo consenso scritto di tutti i Clienti i cui strumenti sono immessi nel conto omnibus;
- b.- all'adozione da parte della Banca di sistemi e di controlli che garantiscano che vengano utilizzati in questo modo unicamente gli strumenti finanziari immessi in "conti omnibus" appartenenti ai Clienti che abbiano dato il loro consenso preliminare esplicito.

Le singole operazioni concluse e la relativa remunerazione saranno rese note al Cliente con apposita comunicazione o nell'ambito della rendicontazione periodicamente fornita allo stesso.

Le registrazioni della Banca contengono i dati relativi al cliente che ha impartito le istruzioni sull'utilizzo degli strumenti finanziari e al numero di strumenti finanziari utilizzati appartenenti ad ogni cliente che abbia dato il suo consenso, in modo da permettere una corretta ripartizione di eventuali perdite.

Nelle evidenze presso la Banca relative a ciascun Cliente sono indicati i soggetti presso i quali sono sub-depositati gli strumenti finanziari, nonché l'eventuale appartenenza degli stessi al medesimo gruppo della Banca e la loro nazionalità.

Presso il sub-depositario gli strumenti finanziari della Clientela sono tenuti in conti intestati alla Banca depositante, con l'indicazione che si tratta di beni di terzi. Tali conti sono tenuti distinti da quelli della Banca depositante accessi presso il medesimo sub-depositario. I contratti stipulati con i sub-depositari sono conservati presso la Banca.

A fronte degli strumenti finanziari o dei fondi dei Clienti non sono ammessi diritti di garanzia, privilegi o diritti di compensazione che consentono a terzi di cedere strumenti finanziari o fondi dei Clienti al fine di recuperare debiti non riguardanti i Clienti o la prestazione di servizi ai Clienti, salvo i casi previsti dal diritto vigente di un paese terzo nel quale sono detenuti i fondi o gli strumenti finanziari dei Clienti.

Le registrazioni della Banca contengono i dati relativi al cliente che ha impartito le istruzioni sull'utilizzo degli strumenti finanziari e al numero di strumenti finanziari utilizzati appartenenti ad ogni cliente che abbia dato il suo consenso, in modo da permettere una corretta ripartizione di eventuali perdite.

Presso la Banca sono anche istituite e conservate apposite evidenze contabili del denaro dei Clienti detenuto.

Tali evidenze sono relative a ciascun Cliente e suddivise per tipologia di servizio e attività prestatati e ne viene indicato il depositario delle disponibilità liquide e i sub-depositari degli strumenti finanziari.

Sono aggiornate in via continuativa e con tempestività, in modo tale da poter ricostruire in qualsiasi momento con certezza la posizione di ciascun Cliente.

Inoltre sono regolarmente riconciliate, anche tenendo conto della frequenza e del volume delle transazioni concluse nel periodo, con gli estratti conto prodotti dai depositari e sub-depositari ovvero con i beni depositati presso la Banca.

Nelle evidenze della Banca sono indicate, con riferimento alle singole operazioni relative a beni di pertinenza della Clientela, la data dell'operazione, la data del regolamento previsto dal contratto e la data dell'effettivo regolamento.

La Banca evita compensazioni tra le posizioni (sia in denaro sia in titoli) dei singoli Clienti.

Nelle ipotesi in cui le operazioni effettuate per conto della Clientela prevedano la costituzione e il regolamento di margini presso terze parti, particolare cura verrà prestata affinché le posizioni di ciascun Cliente relative a tali margini siano mantenute costantemente distinte in modo tale da evitare compensazioni tra i margini incassati e dovuti relativi ad operazioni poste in essere per conto dei differenti Clienti o per conto della Banca stessa.

La Banca, ove le disponibilità sui conti dei singoli Clienti siano insufficienti, non può in nessun caso utilizzare le disponibilità di altri Clienti.

Resta ferma la possibilità per la Banca di concedere al Cliente l'eventuale finanziamento, che sarà prontamente rilevato nella contabilità aziendale, necessario per la conclusione delle operazioni. Tuttavia, alla Banca è fatto divieto di concludere accordi per operazioni di finanziamento tramite titoli in relazione a strumenti finanziari da essa detenuti per conto di un Cliente o di utilizzare in altro modo tali strumenti finanziari per proprio conto o per conto di un'altra persona o di un altro Cliente della Banca, a meno che siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

a) il Cliente deve aver dato il proprio consenso preliminare esplicito all'uso degli strumenti alle condizioni specificate, attestato per iscritto dalla sua firma o con metodo equivalente, e

b) gli strumenti finanziari di tale Cliente devono poter essere utilizzati unicamente alle condizioni specificate, alle quali il Cliente ha dato il suo consenso.

Alla Banca è fatto divieto di concludere accordi per operazioni di finanziamento tramite titoli in relazione a strumenti finanziari detenuti per conto di un Cliente in un conto omnibus mantenuto da un terzo o di utilizzare in altro modo gli strumenti finanziari detenuti in tale tipo di conto per proprio conto o per conto di un altro Cliente, a meno che, in aggiunta alle condizioni di cui sopra, ogni Cliente i cui strumenti finanziari sono detenuti nel conto omnibus abbia dato il suo consenso preliminare esplicito.

In forza delle disposizioni contrattuali, la Banca è investita di diritto di ritenzione sugli strumenti finanziari e sui prodotti o valori di pertinenza del Cliente che siano comunque e per qualsiasi ragione detenuti dalla Banca stessa o che pervengano ad essa successivamente, a tutela di qualunque suo credito verso il Cliente - anche se non liquido ed esigibile ed anche se cambiario o assistito da altra garanzia reale o personale - già in essere o che dovesse sorgere verso il Cliente, rappresentato, a titolo esemplificativo, dal saldo passivo di conto corrente e/o dipendente da qualunque operazione bancaria e finanziaria, quale ad esempio: finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi, aperture di credito, aperture di crediti documentari, anticipazioni su titoli o su merci, anticipi su crediti, sconto o negoziazione di titoli o documenti, rilascio di garanzie a terzi, depositi cauzionali, rapporti, compravendita titoli e cambi, operazioni di intermediazione o prestazioni di servizi. Il diritto di ritenzione è esercitato sugli anzidetti strumenti finanziari o prodotti o valori o loro parte per importi congruamente correlati ai crediti vantati dalla Banca e comunque non superiori a due volte il valore del predetto credito. In particolare, le cessioni di credito e le garanzie pignoratorie a qualsiasi titolo fatte o costituite a favore della Banca stanno a garantire con l'intero valore anche ogni altro credito, in qualsiasi momento sorto, pure se non liquido ed esigibile ed anche se assistito da altra garanzia reale o personale della Banca medesima, verso la stessa persona.

In caso di inadempimento del Cliente, la Banca può valersi dei diritti ad essa spettanti ai sensi degli artt. 2761, commi 3 e 4, e 2756, commi 2 e 3, c.c., realizzando direttamente o a mezzo di altro intermediario autorizzato un quantitativo degli strumenti finanziari depositati congruamente correlato al credito vantato dalla Banca stessa.

In forza delle disposizioni contrattuali, quando esistono posizioni di debito e credito reciproche tra la Banca ed il cliente, sullo stesso rapporto o in più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ancorché intrattenuti presso altre dipendenze italiane ed estere della Banca, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto. Al verificarsi di una qualsiasi delle ipotesi previste dall'art. 1186 c.c. senza necessità di pronuncia giudiziale di insolvenza, la Banca ha altresì il diritto di valersi della compensazione ancorché i crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi ed esigibili e ciò in qualunque momento, senza obbligo di preavviso e/o formalità, fermo restando che dell'intervenuta compensazione - contro la cui attuazione non potrà in nessun caso eccepirsi la eventuale convenzione di assegno - la Banca darà prontamente comunicazione scritta al cliente.

La Banca non può utilizzare nell'interesse proprio o di terzi le somme e gli strumenti finanziari di pertinenza dei Clienti, a qualsiasi titolo detenuti, salvo consenso scritto dei medesimi.

Si rimanda ai contratti per la prestazione dei servizi di investimento e di accensione del conseguente rapporto per l'informativa di dettaglio in merito alle controparti, alle caratteristiche delle operazioni che possono essere poste in essere, alle garanzie fornite, nonché alla responsabilità delle parti coinvolte nelle operazioni.

Sezione D - Informazioni sulla natura e sui rischi degli strumenti finanziari trattati

Al fine di pervenire ad una scelta consapevole è opportuno che il Cliente, prima di effettuare un investimento in strumenti finanziari, si informi presso la Banca sulla natura e i rischi della specifica operazione che si accinge a compiere e deve concludere un'operazione solo se ha ben compreso la sua natura ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta.

Il Cliente prima di effettuare un investimento in uno strumento finanziario che è oggetto di un'offerta al pubblico, per il quale è stato pubblicato un prospetto (conformemente agli articoli 94 e seguenti del TUF), deve leggere il prospetto informativo che deve essere obbligatoriamente consegnato al potenziale Cliente prima di sottoscrivere lo strumento finanziario.

Inoltre, la Banca, prima dell'erogazione di un servizio di investimento, ha l'obbligo di chiedere al Cliente di fornire informazioni inerenti al suo grado di conoscenze ed esperienze in materia di investimenti, alla sua tolleranza al rischio, alla sua situazione finanziaria nonché capacità di sostenere le perdite e ai suoi obiettivi di investimento. Tali informazioni sono raccolte con il supporto di un apposito "Questionario".

Tutte le informazioni richieste sono necessarie al fine di valutare l'adeguatezza delle operazioni nel caso di erogazione del servizio di consulenza o di gestione di portafogli e l'appropriatezza degli strumenti finanziari alle caratteristiche del cliente nell'erogazione dei servizi di ricezione e trasmissione ordini, negoziazione per conto proprio, esecuzione degli ordini per conto della clientela e collocamento.

Qualora il cliente non fornisca le informazioni richieste, ciò impedirà alla Banca di erogare i servizi di consulenza o di gestione di portafogli e potrebbe non consentire la valutazione dell'appropriatezza degli strumenti finanziari nell'ambito degli altri servizi di investimento.

Si evidenzia che l'elencazione di seguito riportata può essere suscettibile di modifiche, ed inoltre non rappresenta una descrizione puntuale di tutti i rischi e di tutti gli altri aspetti significativi riguardanti gli investimenti in specifici strumenti finanziari ed i servizi di gestione di portafogli, ma ha comunque la finalità di fornire alcune informazioni di base sui rischi connessi a tali investimenti e servizi.

1.- Pronti contro Termine

L'operazione si realizza attraverso l'acquisto da parte del Cliente, in una certa data (a pronti), di strumenti finanziari di proprietà della Banca (sottostante); contestualmente la Banca riacquista dal Cliente, alla scadenza convenuta (a termine), i medesimi strumenti finanziari.

Il Cliente, concordando preventivamente con la Banca il controvalore da versare a pronti ed il controvalore che incasserà a termine, si assicura un rendimento predeterminato (tasso PcT concordato) svincolato dall'andamento dell'attività finanziaria sottostante.

Il principale rischio connesso alle operazioni di Pronti contro Termine è:

Rischio controparte: il rischio dipende dall'affidabilità dell'intermediario che effettua l'operazione di pronti contro termine e consiste nell'inadempimento degli obblighi contrattuali (pagamento al cliente del controvalore a termine).

Soggetto a bail-in: Non soggetti.

Tipologia di clientela: i pronti contro termine possono essere destinati ai clienti al dettaglio ed ai clienti professionali, subordinatamente alla valutazione di adeguatezza o appropriatezza.

2.- Certificati di deposito (di seguito CD)

Si tratta di un deposito vincolato mediante il quale la Banca acquista la proprietà delle somme depositate dal Cliente, obbligandosi a restituirle alla scadenza del termine pattuito.

Il rapporto è documentato da un certificato, nominativo o al portatore, che contiene, tra l'altro, l'indicazione della scadenza e, per i certificati a tasso fisso con liquidazione degli interessi al termine del rapporto, della complessiva somma rimborsabile.

Il rimborso viene effettuato: per i certificati di deposito nominativi, all'istituzionario o a chi sia stato da questi espressamente delegato; per i certificati di deposito al portatore, a qualsiasi possessore del titolo, anche se questo è intestato ad una persona o diversamente contrassegnato.

I principali rischi connessi ai Certificati di Deposito sono:

Rischio di tasso: in caso di oscillazione dei tassi di mercato, può variare il controvalore della cedola in corso e di tutte le cedole previste dal piano per i CD a tasso variabile, mentre tutte le cedole dei CD a tasso fisso rimangono costanti.

Rischio di cambio: determinato dalle variazioni del rapporto di cambio tra la divisa di riferimento (euro) e la divisa estera in cui è denominato l'investimento.

Rischio di liquidità: legato alla impossibilità per l'investitore di liquidare parzialmente o totalmente l'investimento prima della scadenza stabilita.

Rischio di controparte: è rappresentato dalla possibilità che l'Emittente non sia in grado di fare fronte alle obbligazioni assunte relativamente al pagamento delle cedole e/o del capitale.

A fronte di questo rischio è prevista la copertura per ciascun depositante, con un tetto massimo di importo, delle disponibilità risultanti dal certificato nominativo per effetto dell'adesione della Banca al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

Soggetto a bail-in: Sì, oltre 100.000 euro per depositante.

3.- Obbligazioni e Titoli di Stato (titoli di debito)

Si tratta di titoli a reddito predeterminato (titoli di stato, obbligazioni private emesse da banche o da altre società).

Acquistando titoli di debito si diviene finanziatori della società o degli enti che li hanno emessi e si ha diritto a percepire periodicamente gli interessi previsti dal regolamento dell'emissione e, alla scadenza, al rimborso del capitale prestato.

La data di regolamento delle operazioni di sottoscrizione, di acquisto e di vendita dei titoli di debito corrisponde a quella cui le parti fanno riferimento per il calcolo dei dietimi relativi alla cedola o agli interessi in corso di maturazione al momento dell'operazione.

I principali rischi connessi ai titoli di debito sono:

Rischio di prezzo: il detentore di titoli di debito rischierà di non essere remunerato in caso di dissesto finanziario della società emittente.

In caso di fallimento della società emittente, i detentori di titoli di debito potranno partecipare, con gli altri creditori, alla suddivisione - che comunque si realizza in tempi solitamente molto lunghi - dei proventi derivanti dal realizzo delle attività della società, mentre è pressoché escluso che i detentori di titoli di capitale possano vedersi restituire una parte di quanto investito.

Rischio specifico e rischio generico: il rischio specifico dipende dalle caratteristiche peculiari dell'emittente e può essere diminuito sostanzialmente attraverso la suddivisione del proprio investimento tra titoli emessi da emittenti diversi (diversificazione del portafoglio), mentre il rischio sistematico rappresenta quella parte di variabilità del prezzo di ciascun titolo che dipende dalle fluttuazioni del mercato e non può essere eliminato per il tramite della diversificazione.

Il rischio sistematico dei titoli di debito si origina dalle fluttuazioni dei tassi d'interesse di mercato che si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) dei titoli in modo tanto più accentuato quanto più lunga è la loro vita residua; la vita residua di un titolo ad una certa data è rappresentata dal periodo di tempo che deve trascorrere da tale data al momento del suo rimborso.

Rischio di controparte: per gli investimenti in strumenti finanziari è fondamentale apprezzare la solidità patrimoniale delle società emittenti e le prospettive economiche delle medesime tenuto conto delle caratteristiche dei settori in cui le stesse operano.

Il rischio che le società o gli enti finanziari emittenti non siano in grado di pagare gli interessi o di rimborsare il capitale prestato si riflette nella misura degli interessi che tali obbligazioni garantiscono all'investitore.

Quanto maggiore è la rischiosità percepita dell'emittente tanto maggiore è il tasso d'interesse che l'emittente dovrà corrispondere all'investitore.

Per valutare la congruità del tasso d'interesse pagato da un titolo si devono tenere presenti i tassi d'interessi corrisposti dagli emittenti il cui rischio è considerato più basso, ed in particolare il rendimento offerto dai titoli di Stato, con riferimento a emissioni con pari scadenza.

Rischio di tasso: l'investitore deve tener presente che la misura effettiva degli interessi si adegua continuamente alle condizioni di mercato attraverso variazioni del prezzo dei titoli stessi.

Il rendimento di un titolo di debito si avvicinerà a quello incorporato nel titolo stesso al momento dell'acquisto solo nel caso in cui il titolo stesso venisse detenuto dall'investitore fino alla scadenza.

Qualora l'investitore avesse necessità di smobilizzare l'investimento prima della scadenza del titolo, il rendimento effettivo potrebbe rivelarsi diverso da quello garantito dal titolo al momento del suo acquisto.

In particolare, per i titoli che prevedono il pagamento di interessi in modo predefinito e non modificabile nel corso della durata del prestito (titoli a tasso fisso), più lunga è la vita residua maggiore è la variabilità del prezzo del titolo stesso rispetto a variazioni dei tassi d'interesse di mercato.

Ad esempio, si consideri un titolo zero coupon - titolo a tasso fisso che prevede il pagamento degli interessi in un'unica soluzione alla fine del periodo - con vita residua 10 anni e rendimento del 10% all'anno; l'aumento di un punto percentuale dei tassi di mercato determina, per il titolo suddetto, una diminuzione del prezzo del 8,6%. E' dunque importante per l'investitore, al fine di valutare l'appropriatezza del proprio investimento in questa categoria di titoli, verificare entro quali tempi potrà avere necessità di smobilizzare l'investimento.

Rischio di cambio: Qualora uno strumento finanziario sia denominato in una divisa diversa da quella di riferimento per l'investitore, tipicamente l'euro per l'investitore italiano, al fine di valutare la rischiosità complessiva dell'investimento occorre tenere presente la volatilità del rapporto di cambio tra la divisa di riferimento (l'euro) e la divisa estera in cui è denominato l'investimento.

L'investitore deve considerare che i rapporti di cambio con le divise di molti paesi, in particolare di quelli in via di sviluppo, sono altamente volatili e che comunque l'andamento dei tassi di cambio può condizionare il risultato complessivo dell'investimento.

Rischio di liquidità: dipende dalle caratteristiche del mercato in cui il titolo è trattato.

In generale, a parità di altre condizioni, i titoli trattati su mercati organizzati sono più liquidi dei titoli non trattati su detti mercati.

Questo in quanto la domanda e l'offerta di titoli viene convogliata in gran parte su tali mercati e quindi i prezzi ivi rilevati sono più affidabili quali indicatori dell'effettivo valore degli strumenti finanziari.

Occorre tuttavia considerare che lo smobilizzo di titoli trattati in mercati organizzati a cui sia difficile accedere, perché aventi sede in paesi lontani o per altri motivi, può comunque comportare per l'investitore difficoltà di liquidare i propri investimenti e la necessità di sostenere costi aggiuntivi.

Soggetto a bail-in: Gli strumenti finanziari emessi da banche sono soggetti.

Tipologia di clientela: le obbligazioni e Titoli di Stato (titoli di debito) possono essere destinati ai clienti al dettaglio ed ai clienti professionali, subordinatamente alla valutazione di adeguatezza o appropriatezza.

4.- Obbligazioni strutturate (titoli di debito con componente derivativa)

I titoli strutturati sono titoli di debito che combinano diversi strumenti finanziari.

Sono costituiti, infatti, da una obbligazione e da una o più componenti definite "derivative", cioè contratti di acquisto e/o vendita di strumenti finanziari (come indici, azioni, valute, ecc).

Tali titoli differiscono dai normali titoli di debito nelle modalità di calcolo del rendimento, sia esso previsto nella forma di pagamenti periodici (ed "cedole") che in quella di pagamento unico a scadenza ("rendimento a scadenza").

I titoli strutturati, infatti, potrebbero presentare un duplice rendimento, ossia quello derivante dalla parte "fissa" e quello derivante dalla parte "variabile".

Il rendimento dovuto alla parte fissa è spesso pari a zero (o comunque più basso dei tassi applicati sul mercato dei capitali), garantendo all'investitore il solo rimborso del capitale inizialmente investito o, in alcuni casi, un rendimento minimo garantito a prescindere dall'andamento della variabile collegata al titolo stesso.

Il rendimento variabile può essere strutturato anche in forme molto complesse, ed è collegato all'andamento di uno strumento/indice finanziario sottostante (ad es. un paniere di azioni, un indice azionario o un paniere di fondi) oppure al verificarsi di un determinato evento collegato allo strumento/indice finanziario sottostante (ad es. il superamento di un dato valore di un indice azionario o di una valuta, piuttosto che la differenza tra due tassi di interesse).

I titoli strutturati presentano comunque tutte le caratteristiche e i rischi propri di un titolo di debito.

Durante la vita del titolo però, le oscillazioni del prezzo possono essere maggiori rispetto ai titoli di debito non strutturati, con rischi di perdite accentuate in caso di smobilizzo prima della scadenza.

A scadenza, il rischio principale è rappresentato dal rendimento che può essere superiore ma anche inferiore rispetto ai ed. titoli plain vanilla.

Particolare categoria di obbligazioni strutturate sono le obbligazioni convertibili in capitale di rischio, che attribuiscono ai titolari, oltre ai diritti tradizionali garantiti dalle obbligazioni "ordinarie", anche la facoltà al possessore, se lo desidera, di convertire le obbligazioni di cui è titolare in azioni, secondo un predefinito rapporto di cambio. Per la valutazione complessiva dei rischi, quindi, si deve tenere in considerazione anche quelli specifici delle azioni.

Soggetto a bail-in: Gli strumenti finanziari emessi da banche sono soggetti.

Tipologia di clientela: le obbligazioni strutturate (titoli di debito con componente derivativa) possono essere destinati ai clienti al dettaglio ed ai clienti professionali, subordinatamente alla valutazione di adeguatezza o appropriatezza.

5.-Azioni e altri titoli rappresentativi del capitale di rischio

Si tratta di titoli di capitale che occorre sottoscrivere per assumere la qualità di socio di una società.

Acquistando titoli di capitale si diviene infatti soci della società emittente, partecipando per intero al rischio economico della medesima. Investe in titoli azionari ha diritto a percepire annualmente il dividendo sugli utili conseguiti nel periodo di riferimento che l'assemblea dei soci deciderà di distribuire. L'assemblea dei soci può comunque stabilire di non distribuire alcun dividendo.

I principali rischi connessi alle azioni e ai titoli rappresentativi del capitale di rischio sono:

Rischio di prezzo: il detentore di titoli di capitale rischierà la mancata remunerazione dell'investimento che è legata all'andamento economico della società emittente.

Rischio specifico e rischio generico: il rischio specifico dipende dalle caratteristiche peculiari dell'emittente e può essere diminuito sostanzialmente attraverso la suddivisione del proprio investimento tra titoli emessi da emittenti diversi (diversificazione del portafoglio), mentre il rischio sistematico rappresenta quella parte di variabilità del prezzo di ciascun titolo che dipende dalle fluttuazioni del mercato e non può essere eliminato per il tramite della diversificazione.

Il rischio sistematico per i titoli di capitale trattati su un mercato organizzato si origina dalle variazioni del mercato in generale; variazioni che possono essere identificate nei movimenti dell'indice del mercato.

Rischio di controparte: per gli investimenti in strumenti finanziari è fondamentale apprezzare la solidità patrimoniale delle società emittenti e le prospettive economiche delle medesime tenuto conto delle caratteristiche dei settori in cui le stesse operano.

Si deve considerare che i prezzi dei titoli di capitale riflettono in ogni momento una media delle aspettative che i partecipanti al mercato hanno circa le prospettive di guadagno delle imprese emittenti.

Rischio di cambio: Qualora uno strumento finanziario sia denominato in una divisa diversa da quella di riferimento per l'investitore, tipicamente l'euro per l'investitore italiano, al fine di valutare la rischiosità complessiva dell'investimento occorre tenere presente la volatilità del rapporto di cambio tra la divisa di riferimento (l'euro) e la divisa estera in cui è denominato l'investimento.

L'investitore deve considerare che i rapporti di cambio con le divise di molti paesi, in particolare di quelli in via di sviluppo, sono altamente volatili e che comunque l'andamento dei tassi di cambio può condizionare il risultato complessivo dell'investimento.

Rischio di liquidità: dipende dalle caratteristiche del mercato in cui il titolo è trattato.

In generale, a parità di altre condizioni, i titoli trattati su mercati organizzati sono più liquidi dei titoli non trattati su detti mercati. Questo in quanto la domanda e l'offerta di titoli viene convogliata in gran parte su tali mercati e quindi i prezzi ivi rilevati sono più affidabili quali indicatori dell'effettivo valore degli strumenti finanziari.

Occorre tuttavia considerare che lo smobilizzo di titoli trattati in mercati organizzati a cui sia difficile accedere, perché aventi sede in paesi lontani o per altri motivi, può comunque comportare per l'investitore difficoltà di liquidare i propri investimenti e la necessità di sostenere costi aggiuntivi.

Soggetto a bail-in: Gli strumenti finanziari emessi da banche sono soggetti.

Tipologia di clientela: le azioni e altri titoli rappresentativi del capitale di rischio possono essere destinati ai clienti al dettaglio ed ai clienti professionali, subordinatamente alla valutazione di adeguatezza o appropriatezza.

6.- Quote o azioni di organismi di investimento collettivo, quali Fondi comuni di investimento e SICAV

Il rischio specifico di un particolare strumento finanziario può essere eliminato attraverso la diversificazione, cioè suddividendo l'investimento tra più strumenti finanziari.

La diversificazione può tuttavia risultare costosa e difficile da attuare per un investitore con un patrimonio limitato.

L'investitore può raggiungere un elevato grado di diversificazione a costi contenuti investendo il proprio patrimonio in quote o azioni di organismi di investimento collettivo (fondi comuni d'investimento e Società d'investimento a capitale variabile - SICAV).

Questi organismi investono le disponibilità versate dai risparmiatori tra le diverse tipologie di titoli previsti dai regolamenti o programmi di investimento adottati.

I Fondi si distinguono in "aperti" e "chiusi", a seconda della natura degli investimenti "mobiliari" o "immobiliari".

Con riferimento a fondi comuni aperti, ad esempio, i risparmiatori possono entrare o uscire dall'investimento sottoscrivendo o rimborsando le quote del fondo sulla base del loro valore teorico (maggiorato o diminuito delle commissioni), risultante dalla divisione del valore netto del fondo per il numero delle quote in circolazione.

Occorre sottolineare che gli investimenti in queste tipologie di strumenti finanziari possono comunque risultare rischiosi a causa delle caratteristiche degli strumenti finanziari in cui prevedono d'investire (ad esempio, fondi che investono solo in titoli emessi da società operanti in un particolare settore o in titoli emessi da società aventi sede in determinati Stati) oppure a causa di una insufficiente diversificazione degli investimenti.

Soggetto a bail-in: Non soggetti.

Tipologia di clientela: le quote o azioni di organismi di investimento collettivo, quali Fondi comuni di investimento e SICAV possono essere destinati ai clienti al dettaglio ed ai clienti professionali, subordinatamente alla valutazione di adeguatezza o appropriatezza.

7.- Strumenti finanziari derivati

Gli strumenti finanziari derivati sono caratterizzati da una rischiosità molto elevata il cui apprezzamento da parte dell'investitore è ostacolato dalla loro complessità.

E' quindi necessario che l'investitore concluda un'operazione avente ad oggetto tali strumenti solo dopo averne compreso la natura ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta.

L'investitore deve considerare che la complessità di tali strumenti può favorire l'esecuzione di operazioni non appropriate. Si consideri che, in generale, la negoziazione di strumenti finanziari derivati non è appropriata per molti investitori.

Una volta valutato il rischio dell'operazione, l'investitore e la Banca devono verificare se l'investimento è appropriato per l'investitore, con particolare riferimento all'esperienza nel campo degli investimenti in strumenti finanziari derivati di quest'ultimo.

Si illustrano di seguito alcune caratteristiche di rischio dei più diffusi strumenti finanziari derivati.

Soggetto a bail-in: Non soggetti.

7.1.- I futures

7.1.1.- L'effetto "leva"

Le operazioni su futures comportano un elevato grado di rischio.

L'ammontare del margine iniziale è ridotto (pochi punti percentuali) rispetto al valore dei contratti e ciò produce il così detto "effetto di leva". Questo significa che un movimento dei prezzi di mercato relativamente piccolo avrà un impatto proporzionalmente più elevato sui fondi depositati presso l'intermediario: tale effetto potrà risultare a sfavore o a favore dell'investitore. Il margine versato inizialmente, nonché gli ulteriori versamenti effettuati per mantenere la posizione, potranno di conseguenza andare perduti completamente. Nel caso i movimenti di mercato siano a sfavore dell'investitore, egli può essere chiamato a versare fondi ulteriori con breve preavviso al fine di mantenere aperta la propria posizione in futures. Se l'investitore non provvede ad effettuare i versamenti addizionali richiesti entro il termine comunicato, la posizione può essere liquidata in perdita e l'investitore debitore di ogni altra passività prodottasi.

7.1.2.- Ordini e strategie finalizzate alla riduzione del rischio

Talune tipologie di ordini finalizzate a ridurre le perdite entro un ammontare massimo predeterminato possono risultare inefficaci in quanto particolari condizioni di mercato potrebbero rendere impossibile l'esecuzione di tali ordini. Anche strategie d'investimento che utilizzano combinazioni di posizioni, quali le "proposte combinate standard" potrebbero avere la stessa rischiosità di singole posizioni "lunghe" o "corte".

7.2.- Opzioni

Le operazioni in opzioni comportano un elevato livello di rischio. L'investitore che intenda negoziare opzioni deve preliminarmente comprendere il funzionamento delle tipologie di contratti che intende negoziare (put e call).

7.2.1.- L'acquisto di un'opzione

L'acquisto di un'opzione è un investimento altamente volatile ed è molto elevata la probabilità che l'opzione giunga a scadenza senza alcun valore. In tal caso, l'investitore avrà perso l'intera somma utilizzata per l'acquisto del premio più le commissioni.

A seguito dell'acquisto di un'opzione, l'investitore può mantenere la posizione fino a scadenza o effettuare un'operazione di segno inverso, oppure, per le opzioni di tipo "americano", esercitarla prima della scadenza.

L'esercizio dell'opzione può comportare o il regolamento in denaro di un differenziale oppure l'acquisto o la consegna dell'attività sottostante. Se l'opzione ha per oggetto contratti futures, l'esercizio della medesima determinerà l'assunzione di una posizione in futures e la connesse obbligazioni concernenti l'adeguamento dei margini di garanzia.

Un investitore che si accingesse ad acquistare un'opzione relativa ad un'attività il cui prezzo di mercato fosse molto distante dal prezzo a cui risulterebbe conveniente esercitare l'opzione (deep out of the money), deve considerare che la possibilità che l'esercizio dell'opzione diventi profittevole è remota.

7.2.2.- La vendita di un'opzione

La vendita di un'opzione comporta in generale l'assunzione di un rischio molto più elevato di quello relativo al suo acquisto. Infatti, anche se il premio ricevuto per l'opzione venduta è fisso, le perdite che possono prodursi in capo al venditore dell'opzione possono essere potenzialmente illimitate.

Se il prezzo di mercato dell'attività sottostante si muove in modo sfavorevole, il venditore dell'opzione sarà obbligato ad adeguare i margini di garanzia al fine di mantenere la posizione assunta. Se l'opzione venduta è di tipo "americano", il venditore potrà essere in qualsiasi momento chiamato a regolare l'operazione in denaro o ad acquistare o consegnare l'attività sottostante. Nel caso l'opzione venduta abbia ad oggetto contratti futures, il venditore assumerà una posizione in futures e le connesse obbligazioni concernenti l'adeguamento dei margini di garanzia.

L'esposizione al rischio del venditore può essere ridotta detenendo una posizione sul sottostante (titoli, indici o altro) corrispondente a quella con riferimento alla quale l'opzione è stata venduta.

7.3.- Gli altri fattori fonte di rischio comuni alle operazioni in futures e opzioni

In aggiunta ai rischi precedentemente esposti in caso di titoli di debito e titoli di capitale, il Cliente deve considerare i seguenti ulteriori elementi.

7.3.1.- Termini e condizioni contrattuali

L'investitore deve informarsi presso la Banca circa i termini e le condizioni dei contratti derivati su cui ha intenzione di operare. Particolare attenzione deve essere prestata alle condizioni per le quali l'investitore può essere obbligato a consegnare o a ricevere l'attività sottostante il contratto futures e, con riferimento alle opzioni, alle date di scadenza e alle modalità di esercizio.

In talune particolari circostanze le condizioni contrattuali potrebbero essere modificate con decisione dell'organo di vigilanza del mercato o della clearing house al fine di incorporare gli effetti di cambiamenti riguardanti le attività sottostanti. Condizioni particolari di illiquidità del mercato nonché l'applicazione di talune regole vigenti su alcuni mercati (quali le sospensioni derivanti da movimenti di prezzo anomali ed. circuit breakers), possono accrescere il rischio di perdite rendendo impossibile effettuare operazioni o liquidare o neutralizzare le posizioni. Nel caso di posizioni derivanti dalla vendita di opzioni ciò potrebbe incrementare il rischio di subire delle perdite.

Si aggiunga che le relazioni normalmente esistenti tra il prezzo dell'attività sottostante e lo strumento derivato potrebbero non tenere quando, ad esempio, un contratto futures sottostante ad un contratto di opzione fosse soggetto a limiti di prezzo mentre l'opzione non lo fosse. L'assenza di un prezzo del sottostante potrebbe rendere difficoltoso il giudizio sulla significatività della valorizzazione del contratto derivato.

7.3.2.- Rischio di cambio

I guadagni e le perdite relativi a contratti denominati in divise diverse da quella di riferimento per l'investitore (tipicamente l'euro) potrebbero essere condizionati dalle variazioni dei tassi di cambio.

7.4.- Operazioni su strumenti derivati eseguite fuori dai mercati organizzati. Gli swaps

Gli intermediari possono eseguire operazioni su strumenti derivati fuori dai mercati organizzati.

L'intermediario a cui si rivolge l'investitore potrebbe anche porsi in diretta in contropartita del Cliente (agire, cioè, in conto proprio). Per le operazioni effettuate fuori dai mercati organizzati può risultare difficoltoso o impossibile liquidare una posizione o apprezzarne il valore effettivo e valutare l'effettiva esposizione al rischio.

Per questi motivi, tali operazioni comportano l'assunzione di rischi più elevati. Le norme applicabili per tali tipologie di transazioni, poi, potrebbero risultare diverse e fornire una tutela minore all'investitore.

Prima di effettuare tali tipologie di operazioni l'investitore deve assumere tutte le informazioni rilevanti sulle medesime, le norme applicabili ed i rischi conseguenti.

7.4.1.- I contratti di swaps

I contratti di swaps comportano un elevato grado di rischio. Per questi contratti non esiste un mercato secondario e non esiste una forma standard.

Esistono, al più, modelli standardizzati di contratto che sono solitamente adattati caso per caso nei dettagli. Per questi motivi potrebbe non essere possibile porre termine al contratto prima della scadenza concordata, se non sostenendo oneri elevati.

Alla stipula del contratto, il valore di uno swap è sempre nullo ma esso può assumere rapidamente un valore negativo (o positivo) a seconda di come si muove il parametro a cui è collegato il contratto.

Prima di sottoscrivere un contratto, l'investitore deve essere sicuro di aver ben compreso in quale modo e con quale rapidità le variazioni del parametro di riferimento si riflettono sulla determinazione dei differenziali che dovrà pagare o ricevere.

In determinate situazioni, l'investitore può essere chiamato dall'intermediario a versare margini di garanzia anche prima della data di regolamento dei differenziali.

Per questi contratti è particolarmente importante che la controparte dell'operazione sia solida patrimonialmente, poiché nel caso dal contratto si origini un differenziale a favore dell'investitore esso potrà essere effettivamente percepito solo se la controparte risulterà solvibile.

Nel caso il contratto sia stipulato con una controparte terza, l'investitore deve informarsi della solidità della stessa e accertarsi che l'intermediario risponderà in proprio nel caso di insolvenza della controparte.

Se il contratto è stipulato con una controparte estera, i rischi di corretta esecuzione del contratto possono aumentare a seconda delle norme applicabili nel caso di specie.

Tipologia di clientela: i futures possono essere destinati ai clienti al dettaglio ed ai clienti professionali, subordinatamente alla valutazione di adeguatezza o appropriatezza.

8.- Prodotto finanziari emessi da compagnie di assicurazione

Esistono tre tipologie di prodotti finanziari - assicurativi:

- > polizze unit linked, collegate a fondi interni assicurativi/OICR;
- > polizze index linked, collegate ad un parametro di riferimento, generalmente uno o più indici, oppure ad un paniere di titoli solitamente azionari;
- > polizze di capitalizzazione, generalmente collegate ad una gestione interna separata.

Il rischio derivante da un investimento in prodotti finanziari - assicurativi differisce in base al sottostante collegato al prodotto, ma dipende anche dalla presenza o meno di garanzie di restituzione del capitale o di un rendimento minimo dell'investimento. Tali garanzie possono essere prestate direttamente dall'Impresa di Assicurazione o da un soggetto terzo con il quale l'Impresa di Assicurazione ha preso accordi in tal senso.

Di seguito si riporta una descrizione dei principali rischi di ciascuna tipologia di prodotto finanziario - assicurativo.

8.1.- Prodotti finanziari - assicurativi di tipo "unit linked"

Questi prodotti prevedono l'acquisizione, tramite i premi versati dall'investitore-contraente, di quote di fondi interni assicurativi/OICR e comportano i rischi connessi alle variazioni del valore delle quote stesse, che risentono a loro volta delle oscillazioni del prezzo degli strumenti finanziari in cui sono investite le risorse di tali fondi.

La presenza di tali rischi può determinare la possibilità di non ottenere, al momento della liquidazione, la restituzione del capitale investito. Il rischio derivante dall'investimento del patrimonio del fondo interno assicurativo/OICR sia classificato come "protetto" e/o "garantito", i rischi a carico dell'investitore-contraente, legati alla variabilità di prezzo diminuiscono notevolmente, poiché il fondo adotta tecniche gestionali di protezione che hanno lo scopo di minimizzare la possibilità di perdita del capitale investito (fondo protetto), ovvero garantire un rendimento minimo o la restituzione del capitale investito a scadenza (fondo garantito).

- > la variabilità del prezzo delle tipologie di strumenti finanziari nel quale investe il singolo fondo (ad esempio azioni, obbligazioni o strumenti del mercato monetario); nello specifico l'investimento in fondi interni assicurativi/OICR permette di attenuare i rischi collegati alla situazione specifica degli emittenti degli strumenti finanziari (il rischio emittente e il rischio specifico), grazie alla diversificazione permessa dalla natura stessa dei fondi interni assicurativi/OICR.
- > l'eventuale presenza di una garanzia collegata al singolo fondo interno assicurativo /OICR o al prodotto in generale, che attenua i rischi dell'investimento: nel caso in cui il fondo interno assicurativo/OICR sia classificato come "protetto" e/o "garantito", i rischi a carico dell'investitore-contraente, legati alla variabilità di prezzo diminuiscono notevolmente, poiché il fondo adotta tecniche gestionali di protezione che hanno lo scopo di minimizzare la possibilità di perdita del capitale investito (fondo protetto), ovvero garantire un rendimento minimo o la restituzione del capitale investito a scadenza (fondo garantito).
- > la liquidità del fondo interno assicurativo/OICR. Il valore unitario delle quote del fondo, è calcolato di regola giornalmente e viene pubblicato su quotidiani nazionali. La liquidazione delle somme richieste dall'investitore-contraente avviene entro i termini indicati dalle condizioni di assicurazione.
- > la divisa nella quale è denominato il fondo interno assicurativo/OICR, per apprezzare i rischi di cambio ad esso collegati; anche nel caso sia valorizzato in Euro e il prodotto preveda la liquidazione delle prestazioni in Euro, il rischio cambio permane in maniera parziale qualora il fondo interno assicurativo/OICR investa in strumenti finanziari denominati in valute diverse.

- l'utilizzo di strumenti finanziari derivati nella gestione del portafoglio del fondo interno assicurativo/OICR. Alcuni fondi, infatti, prevedono nella gestione del portafoglio l'utilizzo di strumenti derivati che consentono di assumere posizioni di rischio su strumenti finanziari superiori agli esborsi inizialmente sostenuti per aprire tali posizioni (rischio legato all'effetto leva). Di conseguenza una variazione dei prezzi di mercato relativamente piccola ha un impatto amplificato in termini di guadagno o di perdita sul portafoglio gestito rispetto al caso in cui non si faccia uso della leva. I fondi interni assicurativi/OICR possono investire in strumenti finanziari derivati nel rispetto della normativa ISVAP; possono essere utilizzati con lo scopo di ridurre il rischio di investimento o di pervenire ad una gestione efficace del portafoglio. Il loro impiego non può comunque alterare il profilo di rischio e le caratteristiche del fondo esplicitati nel regolamento dello stesso.
- l'investimento in strumenti finanziari - assicurativi emessi in paesi in via di sviluppo, poiché comportano un rischio maggiore di equivalenti strumenti emessi in paesi sviluppati. Le operazioni sui mercati emergenti espongono l'investitore-contraente a rischi aggiuntivi, in quanto tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotti livelli di garanzia e protezione. Sono anche da valutare i rischi connessi alla situazione politico-finanziaria del paese di appartenenza degli enti emittenti.

8.2.- Prodotti finanziari - assicurativi di tipo "index linked"

I prodotti index linked hanno la caratteristica di collegare l'investimento al valore di un parametro di riferimento.

Pertanto, l'investitore-contraente assume il rischio connesso all'andamento di tale parametro.

Per quanto riguarda la variabilità di prezzo legato al parametro di riferimento, un prodotto finanziario - assicurativo di tipo index linked comporta per l'investitore-contraente gli elementi di rischio propri di un investimento azionario e, per alcuni aspetti, anche quelli di un investimento obbligazionario.

Spesso le index linked prevedono la garanzia di restituzione del capitale investito a scadenza; in questi casi il rischio di prezzo a carico dell'investitore-contraente si concretizza solo nel corso della durata dell'investimento e non a scadenza.

Le index linked potrebbero avere un rischio liquidità superiore alle unit linked, nel caso in cui il mercato di trattazione degli scambi dove è quotato il titolo non esprima un prezzo attendibile a causa dell'irrelevanza dei volumi trattati.

8.3.- Prodotti finanziari - assicurativi di capitalizzazione

I prodotti di capitalizzazione non presentano rischi specifici per l'investitore-contraente laddove siano collegati ad una gestione separata (che prevede l'iscrizione degli attivi a costo storico).

Nel caso in cui, invece, il prodotto di capitalizzazione sia collegato ad un fondo interno assicurativo o ad un parametro di riferimento, sono presenti i rischi descritti, rispettivamente, per le unit linked o per le index linked.

Soggetto a bail-in: Non soggetti.

Tipologia di clientela: i prodotti finanziari emessi da compagnie di assicurazione possono essere destinati ai clienti al dettaglio ed ai clienti professionali, subordinatamente alla valutazione di adeguatezza o appropriatezza.

9.- I prodotti complessi

I prodotti complessi sono prodotti finanziari che, in quanto caratterizzati da elementi di complessità, potrebbero in astratto risultare non pienamente comprensibili e, quindi, pregiudicare la capacità da parte del cliente di assumere scelte di investimento consapevoli.

Il 22 dicembre 2014 la Consob ha emanato una Comunicazione a riguardo, fornendo agli intermediari una lista esemplificativa di prodotti finanziari complessi nonché ulteriori criteri per la loro individuazione, indicando altresì le cautele da adottare per la loro distribuzione alla clientela retail ("al dettaglio"), in quanto tale tipologia di investitori potrebbe non essere in condizione di valutare adeguatamente le caratteristiche finanziarie dei prodotti di investimento in questione.

Tra le varie tipologie di prodotto complesso indicate da Consob rientrano ad esempio gli strumenti derivati, i prodotti finanziari credit linked (esposti ad un rischio di credito di soggetti terzi), i prodotti finanziari strutturati che non rendano certa l'integrale restituzione del capitale a scadenza, gli OICR alternativi.

In base agli ulteriori criteri, indicati anche dall'ESMA (European Securities and Market Authority - Autorità Europea degli strumenti finanziari e dei mercati), possono considerarsi complessi anche quei prodotti dotati di strutture che rendano difficile la valutazione dei rischi connessi o l'osservabilità del sottostante (ad esempio perché utilizzano indici proprietari anziché quelli di mercato), nonché caratterizzati da illiquidità (assenza di negoziazione sui mercati) o difficoltà di liquidabilità (ad esempio presenza di barriere all'uscita o alti costi di smobilizzo).

Anche in considerazione del processo continuo di innovazione finanziaria, gli intermediari sono tenuti ad utilizzare le indicazioni di cui sopra per valutare continuamente la complessità di tutti i prodotti finanziari distribuiti alla propria clientela.

La Banca, avvalendosi di provider di provata qualità ed esperienza, classifica tutti i prodotti finanziari secondo livelli progressivi di complessità, sulla base dei criteri previsti dalla normativa, attribuendo un punteggio che va da 1 (prodotti non complessi) a 5 (prodotti ad elevata complessità, normalmente non adatti alla clientela al dettaglio, come individuati dalla Consob in un elenco allegato alla Comunicazione di cui sopra).

In base alle informazioni sulla conoscenza ed esperienza del cliente, raccolte tramite il questionario MiFID, la Banca determina il suo "livello di conoscenza" della complessità del prodotto / strumento finanziario, relativamente alla sua capacità di comprendere le diverse tipologie di prodotti finanziari complessi.

Il "livello di conoscenza" della complessità del cliente è utilizzato dalla Banca come parametro della valutazione di adeguatezza/appropriatezza, anche ai fini della verifica dei prodotti finanziari complessi: per tale ragione, nel caso in cui il cliente non sia in possesso di un "livello di conoscenza" sufficiente per comprendere le caratteristiche del prodotto oggetto di valutazione, la Banca non ne consiglia l'acquisto né, in taluni casi, ne consente l'acquisto / sottoscrizione.

In linea con le raccomandazioni della Consob, la Banca:

- non commercializza alla clientela al dettaglio le tipologie di prodotti a complessità molto elevata, i quali sono inseriti in apposita "black list" (punteggio pari a "5"); **detti prodotti possono essere utilizzati esclusivamente nella prestazione del servizio di gestione patrimoniale su base individuale;**
- commercializza alla clientela al dettaglio, se ritenute coerenti o strutturalmente adatte e attraverso l'adozione di tutti i presidi organizzativi e procedurali necessari previsti nell'ordinaria valutazione di adeguatezza/appropriatezza, le tipologie di prodotti a complessità non elevata, i quali sono inseriti in apposita "grey list" (punteggio pari a "4").
In quest'ultimo caso, le eventuali operazioni di acquisto di prodotti finanziari complessi sono precedute da adeguata informativa, con la quale vengono illustrate le loro caratteristiche e i rischi rilevanti per lo specifico investimento.

L'eventuale presenza di prodotti complessi nell'ambito dei dossier della clientela viene evidenziata sull'Estratto Conto, inviato periodicamente al cliente, sul quale viene anche riportato il livello di complessità.

I prodotti complessi nell'ambito del servizio di gestione di portafogli

Il servizio di gestione di portafogli consente di avvalersi delle conoscenze e dell'esperienza di professionisti del settore nella scelta degli strumenti finanziari in cui investire e nell'esecuzione delle relative operazioni.

Il servizio di gestione di portafogli mitiga la necessità di comprensione da parte del cliente di tutte le caratteristiche dei singoli prodotti, anche "complessi", inseriti nei portafogli gestiti.

In tal caso, infatti, le scelte di investimento sono effettuate, per conto del cliente, da un intermediario dotato di competenze specifiche e chiamato ad assicurare una compiuta valutazione nel continuo, nell'interesse del cliente medesimo, della conformità degli investimenti al "mandato" ricevuto.

La Banca, in qualità di gestore, si riserva la facoltà di investire anche in prodotti complessi, sia di quelli inseriti nella "grey list" che di quelli presenti nella "black list", sempre nel rispetto dei limiti operativi definiti per la linea o il mandato di gestione interessato e riportati sulle relative schede caratteristiche.

L'eventuale presenza di prodotti complessi nell'ambito delle linee di gestione viene evidenziata all'interno del Rendiconto di Gestione, inviato periodicamente al cliente, nel quale viene anche riportato il livello di complessità.

Soggetto a bail-in: Gli strumenti finanziari emessi da banche sono soggetti.

Tipologia di clientela: i prodotti complessi possono essere destinati ai clienti al dettaglio ed ai clienti professionali, subordinatamente alla valutazione di adeguatezza o appropriatezza.

10.- Prodotti finanziari illiquidi (Comunicazione Consob n. 9019104 del 2 marzo 2009)

I prodotti illiquidi sono particolari prodotti finanziari per i quali non sono disponibili, anche per intrinseche connotazioni di diritto o di fatto, mercati di scambio caratterizzati da adeguati livelli di liquidità e di trasparenza che possano fornire pronti ed oggettivi parametri di riferimento e che, pertanto, determinano per l'investitore ostacoli o limitazioni allo smobilizzo entro un lasso di tempo ragionevole, a condizioni di prezzo significative, ossia tali da riflettere, direttamente o indirettamente, una pluralità di interessi in acquisto e in vendita.

In data 2 marzo 2009, la CONSOB ha emanato la Comunicazione n. 9019104 (la versione integrale di detta comunicazione è disponibile sul sito www.consob.it), che fornisce, avuto riguardo al principio del miglior interesse del cliente, la specificazione delle regole di condotta che il distributore deve seguire in sede di trattazione di prodotti finanziari illiquidi, nonché delle cautele proprie del caso in cui questo aspetto si abbini a profili di complessità dei

prodotti stessi.

La condizione di liquidità, presunta ma non assicurata di diritto dalla quotazione del titolo in mercati regolamentati o in MTF, potrebbe essere garantita anche dall'impegno dello stesso intermediario al riacquisto secondo criteri e meccanismi prefissati e coerenti con quelli che hanno condotto al pricing del prodotto nel mercato primario.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, nel seguito si farà espresso riferimento alle obbligazioni bancarie, alle polizze assicurative ed ai derivati negoziati "over the counter", che per ragioni di diritto o di fatto si connotano come prodotti con specifico "rischio di liquidità", determinato dall'impossibilità giuridica o dalla limitazione fattuale al disinvestimento.

Per i titoli connotati dalla caratteristica di illiquidità il rischio è rappresentato dalla difficoltà o impossibilità per l'investitore di vendere prontamente le Obbligazioni prima della loro scadenza naturale ad un prezzo in linea con il mercato, che potrebbe anche essere inferiore al prezzo di emissione del titolo.

Soggetto a bail-in: Gli strumenti finanziari emessi da banche sono soggetti.

Tipologia di clientela: i prodotti finanziari illiquidi possono essere destinati ai clienti al dettaglio ed ai clienti professionali, subordinatamente alla valutazione di adeguatezza o appropriatezza.

11. - Depositi strutturati

Si tratta di depositi il cui capitale è rimborsabile alla pari solo in base a una determinata garanzia o a un determinato accordo fornito dall'ente creditizio o da un terzo, che sono pienamente rimborsabili alla scadenza in base a termini secondo i quali qualsiasi interesse o premio sarà rimborsato (o è a rischio) secondo una formula comprendente fattori quali:

- un indice o una combinazione di indici, eccetto i depositi a tasso variabile il cui rendimento è direttamente legato a un tasso di interesse quale l'Euribor o il Libor;
- uno strumento finanziario o una combinazione degli strumenti finanziari;
- una merce o combinazione di merci o di altri beni infungibili, materiali o immateriali, o
- un tasso di cambio o una combinazione di tassi di cambio.

I depositi strutturati sono caratterizzati da una intrinseca complessità che rende difficile la loro valutazione, in termini di rischio, sia al momento dell'apertura sia successivamente ed in quanto tali richiedono che l'investitore sia in possesso di specifiche competenze per poter valutare consapevolmente i rischi legati all'investimento.

Soggetto a bail-in: Sì, oltre 100.000 euro per depositante.

Tipologia di clientela: i depositi strutturati possono essere destinati ai clienti al dettaglio ed ai clienti professionali, subordinatamente alla valutazione di adeguatezza o appropriatezza.

12.- Linea di gestione personalizzata

Il servizio di gestione di portafogli consente di avvalersi delle conoscenze e dell'esperienza di professionisti del settore nella scelta degli strumenti finanziari in cui investire e nell'esecuzione delle relative operazioni.

L'investitore, con le modalità preconcordate, può intervenire direttamente nel corso dello svolgimento del servizio di gestione impartendo istruzioni vincolanti per il gestore.

La rischiosità della linea di gestione è espressa dalla variabilità dei risultati economici conseguiti dal gestore.

L'investitore può orientare la rischiosità del servizio di gestione definendo contrattualmente i limiti entro cui devono essere effettuate le scelte di gestione.

Tali limiti, complessivamente considerati, definiscono le caratteristiche di una linea di gestione e devono essere riportati obbligatoriamente nell'apposito contratto scritto.

La rischiosità effettiva della linea di gestione, tuttavia, dipende dalle scelte operate dall'intermediario che, seppure debbano rimanere entro i limiti contrattuali, sono solitamente caratterizzate da ampi margini di discrezionalità circa i titoli da acquistare o vendere e il momento in cui eseguire le operazioni.

L'intermediario deve comunque esplicitare il grado di rischio di ciascuna linea di gestione.

L'investitore deve informarsi approfonditamente presso l'intermediario sulle caratteristiche e sul grado di rischio della linea di gestione che intende prescegliere e deve concludere il contratto solo se è ragionevolmente sicuro di aver compreso la natura della linea di gestione ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta.

Prima di concludere il contratto, una volta apprezzato il grado di rischio della linea di gestione prescelta, l'investitore e l'intermediario devono valutare se l'investimento è adeguato per l'investitore, con particolare riferimento alla situazione finanziaria, agli obiettivi d'investimento ed alla esperienza nel campo degli investimenti in strumenti finanziari di quest'ultimo.

Soggetto a bail-in: Gli strumenti finanziari, inclusi nelle gestioni di portafogli, emessi da banche sono soggetti.

Tipologia di clientela: le gestioni di portafogli possono essere destinati ai clienti al dettaglio ed ai clienti professionali, subordinatamente alla valutazione di adeguatezza o appropriatezza.

12.1.- La rischiosità di una linea di gestione

L'investitore può orientare la rischiosità di una linea di gestione principalmente attraverso la definizione: a) delle categorie di strumenti finanziari in cui può essere investito il patrimonio del risparmiatore e dai limiti previsti per ciascuna categoria; b) del grado di leva finanziaria utilizzabile nell'ambito della linea di gestione.

12.1.1.- Gli strumenti finanziari inseribili nella linea di gestione

Con riferimento alle categorie di strumenti finanziari ed alla valutazione del rischio che tali strumenti comportano per l'investitore, si rimanda alla parte del presente documento sulla valutazione del rischio di un investimento in strumenti finanziari.

Le caratteristiche di rischio di una linea di gestione tenderanno a riflettere la rischiosità degli strumenti finanziari in cui esse possono investire, in relazione alla quota che tali strumenti rappresentano rispetto al patrimonio gestito.

Ad esempio, una linea di gestione che preveda l'investimento di una percentuale rilevante del patrimonio in titoli a basso rischio, avrà caratteristiche di rischio simili; al contrario, ove la percentuale d'investimenti a basso rischio prevista fosse relativamente piccola, la rischiosità complessiva della linea di gestione sarà diversa e più elevata.

12.1.2.- La leva finanziaria

Nel contratto di gestione deve essere stabilita la misura massima della leva finanziaria della linea di gestione; la leva è rappresentata da un numero uguale o superiore all'unità.

Si premette che per molti investitori deve considerarsi adeguata una leva finanziaria pari ad uno.

In questo caso, infatti, essa non influisce sulla rischiosità della linea di gestione.

La leva finanziaria, in sintesi, misura di quante volte l'intermediario può incrementare il controvalore degli strumenti finanziari detenuti in gestione per conto del Cliente rispetto al patrimonio di pertinenza del Cliente stesso.

L'incremento della leva finanziaria utilizzata comporta un aumento della rischiosità della linea di gestione patrimoniale.

L'intermediario può innalzare la misura della leva finanziaria facendo ricorso a finanziamenti oppure concordando con le controparti di regolare in modo differito le operazioni ovvero utilizzando strumenti finanziari derivati (ove previsti dalla linea di gestione, si rimanda alla descrizione delle peculiarità degli "strumenti finanziari derivati").

L'investitore, prima di selezionare una misura massima della leva finanziaria superiore all'unità, oltre a valutarne con l'intermediario l'adeguatezza in relazione alle proprie caratteristiche personali, deve:

- a.- indicare nel contratto di gestione il limite massimo di perdite al raggiungimento delle quali l'intermediario è tenuto a riportare la leva finanziaria ad un valore pari ad uno (cioè a chiudere le posizioni finanziate);
- b.- comprendere che variazioni di modesta entità dei prezzi degli strumenti finanziari presenti nel patrimonio gestito possono determinare variazioni tanto più elevate quanto maggiore è la misura della leva finanziaria utilizzata e che, in caso di variazioni negative dei prezzi degli strumenti finanziari, il valore del patrimonio può diminuire notevolmente;
- c.- comprendere che l'uso di una leva finanziaria superiore all'unità può provocare, in caso di risultati negativi della gestione, perdite anche eccedenti il patrimonio conferito in gestione e che pertanto l'investitore potrebbe trovarsi in una situazione di debito nei confronti dell'intermediario.

12.2.- Gli altri rischi generali connessi al servizio di gestione di portafogli

12.2.1.- Richiamo

Nell'ambito del servizio di gestione di portafogli vengono effettuate dall'intermediario per conto del Cliente operazioni su strumenti finanziari.

E' quindi opportuno che l'investitore prenda conoscenza di quanto riportato con riferimento alle singole categorie di strumenti finanziari.

12.2.2.- Commissioni ed altri oneri

Prima di concludere il contratto di gestione, l'investitore deve ottenere dettagliate informazioni a riguardo di tutte le commissioni ed alle modalità di calcolo delle medesime, delle spese e degli altri oneri dovuti all'intermediario.

Tali informazioni devono essere comunque riportate nel contratto d'intermediazione.

Nel valutare la congruità delle commissioni di gestione di portafogli, l'investitore deve considerare che modalità di applicazione delle commissioni collegate, direttamente o indirettamente, al numero delle operazioni eseguite potrebbero aumentare il rischio che l'intermediario esegua operazioni non necessarie.

13.- Gli altri fattori fonte di rischi generali

13.1.- Operazioni eseguite in mercati aventi sede in altre giurisdizioni

Le operazioni eseguite su mercati aventi sede all'estero, incluse le operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari trattati anche in mercati nazionali, potrebbero esporre l'investitore a rischi aggiuntivi.

Tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotte garanzie e protezioni agli investitori.

Prima di eseguire qualsiasi operazione su tali mercati, l'investitore dovrebbe informarsi sulle regole che riguardano tali operazioni.

Deve inoltre considerare che, in tali casi, l'autorità di controllo sarà impossibilitata ad assicurare il rispetto delle norme vigenti nelle giurisdizioni dove le operazioni vengono eseguite.

L'investitore dovrebbe quindi informarsi circa le norme vigenti su tali mercati e le eventuali azioni che possono essere intraprese con riferimento a tali operazioni.

13.2.- Sistemi elettronici di supporto alle negoziazioni

Gran parte dei sistemi di negoziazione elettronici o ad asta gridata sono supportati da sistemi computerizzati per le procedure di trasmissione degli ordini (order routing), per l'incrocio, la registrazione e la compensazione delle operazioni.

Come tutte le procedure automatizzate, i sistemi sopra descritti possono subire temporanei arresti o essere soggetti a malfunzionamenti.

La possibilità per l'investitore di essere risarcito per perdite derivanti direttamente o indirettamente dagli eventi sopra descritti potrebbe essere compromessa da limitazioni di responsabilità stabilite dai fornitori dei sistemi o dai mercati.

L'investitore dovrebbe informarsi presso il proprio intermediario circa le limitazioni di responsabilità suddette connesse alle operazioni che si accinge a porre in essere.

13.3.- Sistemi elettronici di negoziazione

I sistemi di negoziazione computerizzati possono essere diversi tra loro oltre che differire dai sistemi di negoziazione "gridati".

Gli ordini da eseguirsi su mercati che si avvalgono di sistemi di negoziazione computerizzati potrebbero risultare non eseguiti secondo le modalità specificate dall'investitore o risultare ineseguiti nel caso i sistemi di negoziazione suddetti subissero malfunzionamenti o arresti imputabili all'hardware o al software dei sistemi medesimi.

13.4.- Operazioni eseguite fuori da mercati organizzati

Gli intermediari possono eseguire operazioni fuori dai mercati organizzati.

L'intermediario a cui si rivolge l'investitore potrebbe anche porsi in diretta contropartita del Cliente (agire, cioè, in conto proprio).

Per le operazioni effettuate fuori dai mercati organizzati può risultare difficoltoso o impossibile liquidare uno strumento finanziario o apprezzarne il valore effettivo e valutare l'effettiva esposizione al rischio, in particolare qualora lo strumento finanziario non sia trattato su alcun mercato organizzato.

Per questi motivi, tali operazioni comportano l'assunzione di rischi più elevati.

Prima di effettuare tali tipologie di operazioni l'investitore deve assumere tutte le informazioni rilevanti sulle medesime, le norme applicabili ed i rischi conseguenti.

14.- Strumenti di risoluzione previsti dalla Direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi attuata con i D.Lgs.n. 180 e n. 181 del 16/11/2015

In data 16/11/2015, con i decreti legislativi 180 e 181, è stata data attuazione alla Direttiva 2014/59/UE che ha istituito un regime armonizzato a livello europeo in tema di prevenzione e risanamento delle crisi degli enti creditizi e delle imprese di investimento.

Tra gli aspetti innovativi della normativa, si evidenzia l'introduzione di strumenti e poteri che le Autorità nazionali preposte alla risoluzione delle crisi bancarie possono adottare per la risoluzione di una situazione di crisi o dissesto di una banca (ad esempio, quando a causa di perdite l'intermediario abbia azzerato o ridotto in modo significativo il proprio capitale).

Già durante la fase di normale operatività della banca, le Autorità (per l'Italia l'Autorità di risoluzione è la Banca d'Italia) dovranno predisporre appositi piani che individuino le strategie e le azioni da intraprendere in caso di crisi.

La normativa attribuisce, inoltre, alle Autorità di risoluzione poteri e strumenti per: i) pianificare la gestione delle crisi; ii) intervenire per tempo, prima della completa manifestazione della crisi; iii) gestire al meglio la fase di risoluzione delle crisi.

Le nuove regole, che trovano applicazione anche con riferimento agli strumenti finanziari già in circolazione ancorché emessi prima dell'entrata in vigore dei decreti legislativi, consentono di ridurre al minimo l'impatto del dissesto sull'economia e sul sistema finanziario, utilizzando risorse del settore privato, riducendo gli effetti negativi sul sistema economico ed evitando che il costo dei salvataggi gravi sui contribuenti. In questo modo i primi a sostenere le perdite sono gli azionisti mentre i creditori, quali i titolari di obbligazioni e/o di depositi per l'importo eccedente i 100.000 Euro, le sostengono dopo gli azionisti purché nessun creditore subisca perdite superiori a quelle che avrebbe subito se la banca fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza.

Il D.Lgs 180/2015 introduce varie misure per la gestione della crisi al verificarsi di una situazione di dissesto o di rischio dissesto, quali:

- la riduzione o conversione di azioni, di altre partecipazioni e di strumenti di capitale laddove ciò consenta di rimediare allo stato di dissesto o rischio di dissesto dell'intermediario;
- l'adozione di misure di risoluzione laddove la riduzione o conversione non consenta di rimediare allo stato di dissesto o rischio di dissesto dell'intermediario.

Tra le misure di risoluzione rientra il c.d. "bail in", strumento che consente di disporre la riduzione del valore delle azioni e di alcuni crediti o la loro conversione in azioni per assorbire le perdite e ricapitalizzare la banca in misura sufficiente a ripristinare un'adeguata capitalizzazione. L'ammontare della riduzione o conversione è determinato da un esperto indipendente.

Sono ridotti, fino alla concorrenza delle perdite quantificate dalla valutazione, gli strumenti finanziari sotto elencati secondo l'ordine indicato dall'articolo 52 del D.Lgs. 180/2015:

- azioni e strumenti di capitale, nonché altri strumenti di capitale computabili nel capitale primario di classe 1;
- strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (ad esempio, le obbligazioni subordinate Tier I);
- strumenti di classe 2 (ad esempio, le obbligazioni subordinate Tier II);
- titoli subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 o dagli strumenti di classe 2;
- obbligazioni e altre passività ammissibili.

Una volta assorbite le perdite o in assenza di perdite, gli strumenti aggiuntivi di classe 1 sono convertiti in azioni computabili nel capitale primario di classe 1. Se le misure precedenti non fossero sufficienti, gli elementi di classe 2 sono convertiti in azioni computabili nel capitale primario di classe 1. Se le misure precedenti non fossero sufficienti, i debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 o dagli elementi di classe 2 sono convertiti in azioni computabili nel capitale primario di classe 1. Se le misure precedenti non fossero sufficienti, le restanti passività ammissibili sono convertite in azioni computabili nel capitale primario di classe 1.

Da ultimo, sono coinvolti i depositanti per la parte eccedente la quota garantita, ovvero per la parte eccedente Euro 100.000.

Pertanto, con l'applicazione dello strumento del "bail-in", i sottoscrittori potranno subire la svalutazione, con possibilità di azzeramento del valore nominale, nonché la conversione in titoli di capitale delle obbligazioni, anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell'Emitente. Le Autorità avranno altresì il potere di cancellare le obbligazioni e modificare la scadenza delle stesse, l'importo degli interessi pagabili o la data a partire dalla quale tali interessi divengono pagabili, anche sospendendo il pagamento per un periodo transitorio.

Dal "bail-in" sono escluse una serie di passività, che non possono essere quindi né svalutate né convertite in capitale:

- i depositi protetti dal sistema di garanzia dei depositi (ovvero quelli di importo fino a 100.000 Euro);
- le passività garantite, inclusi i covered bonds e altri strumenti garantiti;
- passività derivanti dalla detenzione di beni della clientela o in virtù della relazione fiduciaria, come ad esempio il contenuto delle cassette di sicurezza o i titoli detenuti in apposito conto;
- le passività interbancarie con durata inferiore a 7 giorni;
- passività derivanti dalla partecipazione a sistemi di pagamento con durata inferiore residua a 7 giorni;
- passività nei confronti di dipendenti, fornitori di beni e servizi necessari per il normale funzionamento dell'ente e sistemi di garanzia dei depositanti, limitatamente ai contributi dovuti dall'ente sottoposto a risoluzione per l'adesione ai sistemi.

Fatto salvo quanto sopra, in circostanze eccezionali, quando è applicato lo strumento del "bail-in", l'Autorità potrà escludere, integralmente o parzialmente, talune passività dall'applicazione dei poteri di svalutazione o di conversione (art. 49, comma 2 D.Lgs. 180/2015).

Lo strumento del "bail-in" potrà essere applicato sia individualmente che unitamente ad altri strumenti di risoluzione previsti dal D.Lgs. 180/2015, quali:

- (i) cessione di beni e rapporti giuridici ad un soggetto terzo senza il preventivo consenso degli azionisti;
 (ii) cessione ad un ente-ponte di beni e rapporti giuridici;
 (iii) separazione delle attività, vale a dire cessione delle attività, diritti o passività della banca soggetta a risoluzione, a favore di una o più società veicolo.
 Quest'ultima solo congiuntamente ad altra misura indicata a (i) e (ii).
 Inoltre, presso la Banca d'Italia sono istituiti uno o più fondi di risoluzione alimentati con contributi ordinari e straordinari delle banche, prestiti e altre forme di sostegno finanziario.
 L'utilizzo dei fondi di risoluzione è disposto dalla Banca d'Italia limitatamente a quanto necessario per garantire l'efficacia delle misure di risoluzione.

Sezione E - Informativa su costi, oneri ed incentivi

Il presente documento ha lo scopo di fornire alla clientela ed alla potenziale clientela:

- un quadro generale dei costi, oneri e incentivi legati all'investimento in Prodotti e Strumenti Finanziari e all'utilizzo dei Servizi di Investimento e accessori prestati dalla Banca;
- un supporto utile alla comprensione dell'informativa e delle rendicontazioni su costi, oneri e incentivi che la Banca fornisce ai Clienti nella prestazione dei Servizi di Investimento e accessori.

1) Costi e oneri dei Servizi di investimento e accessori

Di seguito viene fornita una rappresentazione generale ed esemplificativa dei costi ed oneri totali applicati dalla Banca al Cliente nella prestazione dei Servizi di Investimento e accessori. Le "condizioni economiche" standard sono riportate nei fogli informativi, consegnati ai clienti e potenziali clienti unitamente alla presente documentazione.

Le condizioni applicate al Cliente sono oggetto di contrattualizzazione all'atto dell'attivazione dei relativi Servizi. Inoltre, i costi del servizio direttamente collegati all'operazione sono anche comunicati al Cliente mediante apposita informativa prodotta dalla Banca, come descritto nel successivo paragrafo 6 della presente sezione.

Servizio di investimento e accessori	Spese "una tantum" ⁵	Spese ricorrenti ⁶ e costi per le operazioni ⁷	Costi accessori ⁸
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Negoziazione / esecuzione ➤ Ricezione e Trasmissione ordini ➤ Collocamento e Distribuzione di Prodotti Finanziari ➤ Intermediazione in cambi ➤ Custodia e Amministrazione 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Commissioni di negoziazione/mark-up ➤ Spese di esecuzione ➤ Commissioni di sottoscrizione ➤ Commissioni di raccolta ordini ➤ Mark up su cambio di riferimento per le operazioni in divisa estera ➤ Commissioni di ineseguito ➤ Varie relative al servizio Custodia e Amministrazione (Commissioni trasferimento titoli, ecc.) 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Commissioni di gestione e amministrazione titoli ➤ Spese per accredito cedole e dividendi ➤ Spese per rimborso titoli ➤ Spese produzione rendiconto titoli ➤ Spese invio comunicazioni su supporto cartaceo 	==
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Gestione di Portafogli 	==	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Commissioni di gestione 	
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Consulenza in materia di investimenti 	==	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Commissioni di consulenza, solo per il servizio di consulenza avanzata 	==

2) Costi e oneri dei Prodotti e Strumenti Finanziari

Di seguito viene fornita una rappresentazione generale ed esemplificativa dei costi ed oneri applicati al Cliente dall'Emittente o Ideatore dei Prodotti Finanziari raccomandati e/o collocati/distribuiti dalla Banca (definiti anche Società Prodotto).

Una quota di tali costi viene retrocessa alla Banca nello svolgimento del Servizio di Collocamento e Distribuzione come meglio descritto nel paragrafo 3 della presente sezione.

Le informazioni specifiche su costi e oneri dei Prodotti Finanziari raccomandati e/o collocati/distribuiti dalla Banca sono contenute nel "Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KID/KIID)" redatto dall'emittente del prodotto e consegnato dalla Banca al Cliente in tempo utile prima dell'investimento. Inoltre, i costi dei Prodotti Finanziari sono comunicati al Cliente anche mediante apposita informativa prodotta dalla Banca, come descritto nel successivo paragrafo 6 della presente sezione, sulla base delle informazioni disponibili pubbliche o comunicate dagli emittenti.

Prodotti finanziari	Spese "una tantum" ⁹	Spese ricorrenti ¹⁰ e costi per le operazioni ¹¹	Costi accessori ¹²
<ul style="list-style-type: none"> ➤ OICR: Fondi Comuni di Investimento, SICAV, ETF, ETC, ETN 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Commissioni di sottoscrizione ➤ Diritti di entrata ➤ Commissioni di uscita/rimborso ➤ Diritti di uscita ➤ Commissioni di scambio/switch 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Spese correnti (commissioni di gestione e altre spese prelevate dal Prodotto) ➤ Commissioni di transazione 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Commissioni legate al rendimento (commissioni di performance)
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Prodotti di investimento assicurativo 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Commissioni di ingresso ➤ Commissioni di uscita 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Spese correnti (commissioni di gestione e commissioni di transazione del portafoglio) 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Commissioni legate al rendimento (commissioni di performance)
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Altri prodotti finanziari in fase di collocamento/mercato primario 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Commissioni di collocamento, eventualmente implicite nel prezzo di emissione 	==	==

3) Pagamenti da soggetti terzi (incentivi)

Con l'espressione "incentivi" si intendono le commissioni, i compensi e i benefici non monetari ricevuti o corrisposti dalla Banca nella prestazione dei servizi di investimento.

In base alla disciplina regolamentare prevista dalla direttiva 2014/65 (c.d. MiFID2) la Banca procede a comunicare l'esistenza e gli importi degli incentivi monetari percepiti in apposita comunicazione consegnata alla clientela prima di ciascuna operazione di investimento, come meglio descritto nel successivo paragrafo 6 della presente sezione. Inoltre, almeno una volta l'anno la Banca comunica alla clientela tramite specifica rendicontazione, come meglio descritto nel successivo paragrafo 7 della presente sezione, l'importo effettivo degli incentivi monetari percepiti.

Per un maggior dettaglio circa gli incentivi percepiti dalla Banca si rinvia alla sezione F del presente documento.

⁵ Tutti i costi e oneri pagati alla Banca all'inizio o alla fine del servizio o dei Servizi di Investimento prestati

⁶ Tutti i costi e oneri ricorrenti pagati alla Banca per i servizi prestati al cliente

⁷ Tutti i costi e oneri inerenti alle operazioni effettuate dalla Banca.

⁸ Tutti i costi e oneri non inclusi nei campi precedenti

⁹ Tutti i costi e oneri (inclusi nel prezzo o che si aggiungono al prezzo dello strumento finanziario) pagati alle Società Prodotto all'inizio o alla fine dell'investimento nello strumento finanziario

¹⁰ Tutti i costi e oneri ricorrenti per la gestione del prodotto finanziario che sono dedotti dal valore dello strumento finanziario nel corso dell'investimento

¹¹ Tutti i costi e oneri delle operazioni di acquisto e vendita effettuate dalla Società Prodotto e gravanti sul prodotto finanziario

¹² Tutti i costi e oneri non inclusi nei campi precedenti

4) Imposte e tasse

Le imposte e tasse sui servizi di investimento e sui prodotti e strumenti finanziari sono essenzialmente riconducibili alle seguenti:

1) Tassazione dei redditi di capitale, di cui al D.Lgs. n. 239/1996

Nei confronti delle persone fisiche, delle società semplici ed equiparate, delle associazioni tra professionisti, degli enti non commerciali trova applicazione l'imposta sostitutiva nella misura del 26%. Per alcune categorie di redditi di capitale (es. interessi da titoli di Stato) l'imposta sostitutiva è applicata nella misura del 12,5% (c.d. aliquota agevolata). Qualora i citati soggetti conseguano i proventi nell'esercizio di attività commerciali, l'imposta sostitutiva assolta si scomputa in dichiarazione dei redditi. Per gli altri soggetti (società commerciali) non si applica l'imposta sostitutiva e la tassazione deve avvenire direttamente in dichiarazione dei redditi.

2) Tassazione dei redditi diversi di natura finanziaria (c.d. capital gain), di cui al D.Lgs. n. 461/1997

Nei confronti delle persone fisiche, delle società semplici ed equiparate, delle associazioni tra professionisti, degli enti non commerciali, la tassazione prevede un'imposta sostitutiva del 26%. Vengono previsti regimi particolari di tassazione, ad esempio: plusvalenze realizzate su partecipazioni qualificate, plusvalenze realizzate sulla cessione di titoli di Stato, ecc.. Viene prevista anche la possibilità di scomputare le minusvalenze dalle plusvalenze con diritto di riporto nello stesso periodo di imposta e nei successivi ma non oltre il quarto delle eventuali perdite non compensate.

Il regime dei redditi diversi è soggetto ad una modalità impositiva che varia secondo il regime di tassazione scelto dall'investitore - dichiarativo, amministrato o gestito. Per i soggetti che esercitano un'attività commerciale, invece, i capital gain così come le minusvalenze concorrono alla formazione del reddito di impresa.

3) Tassazione degli OICVM esteri, art. 10 ter della legge n.77/1983;

Per i redditi di capitale corrisposti da fondi cd. "armonizzati" e da fondi "non armonizzati", ma il cui gestore è soggetto a vigilanza nel Paese estero nel quale è istituito, la ritenuta operata è a titolo d'imposta per le persone fisiche e soggetti esenti/esclusi da Ires, mentre è a titolo d'acconto per imprese e società. Se i proventi sono corrisposti da fondi "non armonizzati" la ritenuta è sempre a titolo di acconto.

4) Imposta di bollo di cui all'art. 13, comma 2-ter, della Tariffa, parte prima, allegata al DPR n. 642/1972;

L'imposta è dovuta, nella misura vigente tempo per tempo (attualmente fissata al 2 per mille annuo, da raggugliare ai periodi rendicontati), in relazione alle comunicazioni periodiche inviate alla clientela relative a strumenti finanziari, e applicata sul valore di mercato degli strumenti finanziari rendicontati o, in mancanza, sul valore nominale o di rimborso come risultante dalle comunicazioni medesime.

Solo per i clienti diversi dalle persone giuridiche è prevista una misura massima di 14.000 euro annui.

5) Imposta sulle transazioni finanziarie di cui all'art. 1, commi da 491 a 500, della legge n. 228/2012 (c.d. Tobin Tax)

L'imposta è applicata su determinate transazioni finanziarie che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi, emessi da società residenti nel territorio dello Stato, le operazioni su strumenti finanziari derivati e le operazioni ad alta frequenza su tali strumenti e valori. L'aliquota d'imposta per i trasferimenti della proprietà di azioni è generalmente pari allo 0,2% ed è ridotta allo 0,1% per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati, mentre per le operazioni su strumenti derivati l'imposta è determinata nella misura prevista dalla tabella 14.1 allegata alla norma che ha istituito la Tobin Tax ed è ridotta di un quinto per le operazioni che avvengono in mercati regolamentati.

6) Imposta sul Valore Aggiunto di cui al DPR n. 633/1972;

L'imposta è applicata in base all'aliquota ordinaria vigente tempo per tempo (attualmente fissata al 22 per cento) sulle prestazioni di servizio qualificate come imponibili IVA: ad esempio, per il servizio di custodia e amministrazione titoli, per il servizio di gestione individuale di portafogli.

5) L'impatto di costi e oneri sul rendimento degli investimenti

Costi ed oneri impattano sulla redditività degli investimenti: mentre il rendimento degli investimenti finanziari è incerto, il livello dei costi è una variabile certa che influisce direttamente e negativamente sui rendimenti.

5.1) L'impatto cumulativo dei costi ricorrenti sulla redditività degli investimenti

Nella tabella seguente viene riportata una esemplificazione dell'impatto cumulativo dei costi nel tempo: viene riportato il risultato di tre portafogli di prodotti finanziari del valore iniziale di 100.000 euro e con un rendimento medio annuo del 5%, ma caratterizzati da tre diversi livelli di costo ricorrente:

Portafogli	Valore iniziale euro	Rendimento medio annuo	Costi ricorrenti su base annua	Valore dopo 1 anno euro	Valore dopo 10 anni euro	Valore dopo 20 anni euro
Portafoglio A	100.000	5,00%	1,00%	104.000	148.024	219.112
Portafoglio B	100.000	5,00%	1,50%	103.500	141.060	198.979
Portafoglio C	100.000	5,00%	2,00%	103.000	134.392	180.611

Il prospetto evidenzia come, a parità di rendimento:

- Il controvalore dei tre portafogli nel tempo sia significativamente diverso in funzione del diverso impatto dei costi;
- La differenza di controvalore dei tre portafogli aumenta in misura più che proporzionale con l'aumentare dell'orizzonte temporale di investimento.

5.2) L'impatto dei costi una tantum sulla redditività degli investimenti

I costi "una tantum" di ingresso e di uscita di un prodotto finanziario hanno un forte impatto sui rendimenti nel periodo in cui questi sono sostenuti.

L'impatto relativo ai costi di ingresso o di uscita, nel periodo in cui sono sostenuti, si somma all'impatto dei costi ricorrenti.

Nella tabella seguente viene riportato l'andamento dell'investimento di una somma di 100.000 euro su due prodotti finanziari che hanno lo stesso rendimento (ipotesi 5% medio annuo) e gli stessi costi ricorrenti (1% su base annua), ma con differenti costi di ingresso.

Portafogli	Valore iniziale euro	Rendimento medio annuo	Costi ricorrenti su base annua	Costi di ingresso "una tantum"	Valore dopo 1 anno euro	Valore dopo 10 anni euro	Valore dopo 20 anni euro
Prodotto 1	100.000	5,00%	1,00%	Nessuno	104.000	148.024	219.112
Prodotto 2	100.000	5,00%	1,00%	4,00%	99.840	142.103	210.347

6) Informativa ex-ante

Prima di procedere all'investimento la Banca sottopone al Cliente su supporto cartaceo o su altro supporto duraturo una stima in forma aggregata del costo totale massimo legato alla specifica operazione di investimento, espressa sia in percentuale che in valore monetario (euro) e distinguendo:

a) la tipologia di costo:

- costi e oneri del servizio di investimento direttamente collegati all'operazione, quali ad esempio le commissioni di raccolta ordini o quelle sulla consulenza a pagamento;
- pagamenti da soggetti terzi (incentivi), che la Banca eventualmente percepirà;
- costi e oneri del prodotto di investimento;

b) la frequenza del costo:

- una tantum, all'atto dell'effettuazione dell'operazione di investimento;
- ricorrente, legata al mantenimento dell'investimento ed espresso su base annua.

L'ammontare comunicato al Cliente in fase ex-ante rappresenta una stima ragionevole dei costi collegati alla specifica operazione di investimento e non include:

- i costi accessori non prevedibili (es. commissioni legate al rendimento);
- i costi non direttamente collegati alla specifica operazione di investimento (es. costi di custodia o altri canoni fissi);
- i costi dei servizi di investimento accessori non disciplinati nelle Condizioni Generali relative alla prestazione dei Servizi di Investimento e accessori;

➤ le imposte e tasse.

L'ammontare effettivo di costi e oneri viene rendicontato al cliente, successivamente all'esecuzione dell'operazione, mediante la nota informativa e la rendicontazione periodica (cfr. paragrafo 7 della presente sezione).

Il Cliente può, comunque, richiedere un'informativa maggiormente dettagliata (c.d. analitica) sui costi, oneri e incentivi.

7) Rendicontazione periodica (informativa ex-post)

Con frequenza annuale la Banca inoltra al Cliente un rendiconto dettagliato di costi, oneri ed incentivi sostenuti dal Cliente nel corso dell'anno solare e legati all'investimento in prodotti finanziari e all'utilizzo dei servizi di investimento e accessori prestati dalla Banca.

Nell'informativa vengono riportati i costi ed oneri sostenuti e gli incentivi ricevuti dalla Banca, sia in modo complessivo che aggregato per tipologia di costo, suddivisi tra prodotto, servizio e oneri fiscali.

I costi e gli oneri influiscono sulla redditività degli investimenti; a tal fine, oltre che in valore assoluto viene riportata la relativa percentuale di incidenza – sia complessiva che per singola tipologia di costo – calcolata sulla giacenza media del rapporto.

Per i rapporti "amministrati", i dati vengono ulteriormente dettagliati per singolo strumento finanziario presente nel dossier (che abbia dato origine a costi, oneri ed incentivi), e con evidenza dei costi non strettamente legati agli strumenti finanziari, ma relativi al rapporto.

Per il Servizio di Gestione di Portafogli la rendicontazione di costi e oneri è integrata nel Rendiconto di Gestione inviato trimestralmente alla clientela.

Il Cliente può richiedere il dettaglio relativo ai singoli prodotti e servizi di investimento.

Sezione F - Informativa in materia di Incentivi

A) Premessa

La presente informativa illustra ai clienti o potenziali clienti la politica della Banca Popolare Pugliese in tema di "incentivi", conformemente a quanto previsto dalla legislazione comunitaria e nazionale in materia.

Per "incentivi" si intendono i compensi o le commissioni pagati o percepiti o i benefici non monetari forniti o ricevuti alla o dalla Banca in relazione alla prestazione dei servizi di investimento o dei servizi accessori da parte di un qualsiasi soggetto diverso dal Cliente o da una persona che agisca per conto di questi.

Gli incentivi possono essere percepiti a condizione che

- 1) abbiano lo scopo di accrescere la qualità del servizio fornito al Cliente, e
- 2) non pregiudichino l'adempimento dell'obbligo di agire in modo onesto, equo e professionale nel migliore interesse del Cliente.

Si considera che gli incentivi abbiano lo scopo di migliorare la qualità del servizio prestato al Cliente qualora siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) sono giustificati dalla prestazione di un servizio aggiuntivo o di livello superiore per il Cliente, proporzionale al livello di incentivi ricevuti, come:
 - i.- la prestazione di consulenza non indipendente in materia di investimenti unitamente all'accesso a una vasta gamma di strumenti finanziari adeguati che includa un numero appropriato di strumenti di soggetti terzi che non abbiano legami stretti con la Banca;
 - ii.- la prestazione di consulenza non indipendente in materia di investimenti congiuntamente alla valutazione, almeno su base annuale, del persistere dell'adeguatezza degli strumenti finanziari in cui il Cliente ha investito, ovvero alla fornitura di un altro servizio continuativo che può risultare di valore per il cliente come la consulenza sull'asset allocation ottimale; o
 - iii.- l'accesso, a un prezzo competitivo, a una vasta gamma di strumenti finanziari in grado di soddisfare le esigenze dei Clienti, compreso un numero appropriato di strumenti di soggetti terzi che non hanno legami stretti con la Banca, insieme alla fornitura:
 - di strumenti a valore aggiunto, quali strumenti di informazione oggettivi, che assistono il Cliente nell'adozione delle decisioni di investimento o consentono al medesimo di monitorare, modellare o regolare la gamma di strumenti finanziari in cui ha investito, ovvero
 - rendiconti periodici sulla performance nonché sui costi e oneri collegati agli strumenti finanziari;
- b) non offrono vantaggi diretti alla Banca che riceve gli incentivi, ai suoi azionisti o dipendenti senza beneficio tangibile per il Cliente interessato;
- c) gli incentivi percepiti o pagati su base continuativa sono giustificati dalla presenza di un beneficio continuativo per il cliente.

In relazione al servizio di gestione di portafogli gli incentivi, se percepiti, devono essere restituiti al cliente, non appena ragionevolmente possibile, dopo la loro ricezione. Nell'ambito del servizio possono essere percepiti alcuni benefici non monetari di minore entità, a condizione che siano ragionevoli, proporzionati e tali da non incidere sul comportamento dell'intermediario in nessun modo che possa essere pregiudizievole per gli interessi del cliente.

B) Politica di gestione degli incentivi in Banca Popolare Pugliese

Al fine di considerare ammissibili gli incentivi monetari, la Banca provvede a verificare che questi abbiano lo scopo di accrescere la qualità del servizio fornito al Cliente e non pregiudichino l'adempimento dell'obbligo della Banca di agire in modo onesto, equo e professionale nel migliore interesse del Cliente. Per dimostrare l'accrescimento della qualità del servizio reso, la Banca mette a disposizione del Cliente, ad esempio, la prestazione del servizio di consulenza non indipendente in materia di investimenti unitamente all'accesso a una vasta gamma di strumenti finanziari adeguati che includa un numero appropriato di strumenti di soggetti terzi che non abbiano stretti legami con la Banca o congiuntamente alla valutazione, almeno su base annuale, del persistere dell'adeguatezza degli strumenti finanziari in cui il cliente ha investito. Ai fini dell'assenza di pregiudizi all'adempimento dell'obbligo della Banca di agire in modo onesto, equo e professionale nel migliore interesse del Cliente, la Banca verifica, tra l'altro, che la relazione esistente tra la controparte che paga o riceve l'incentivo e la Banca non influenzi l'attività di quest'ultima nell'agire nel miglior interesse del cliente e che le politiche di incentivazione adottate dalla Banca assicurano il rispetto del dovere di agire nel migliore interesse del cliente.

La Banca ha identificato e mappato le tipologie di incentivi, monetari e non monetari, percepiti o pagati dalla Banca e definito le relative politiche di gestione.

Con l'obiettivo di adempiere all'obbligo di servire al meglio gli interessi del Cliente, vengono adottate procedure e misure organizzative complementari, finalizzate alla corretta gestione di potenziali conflitti. Precisamente, la mitigazione del rischio di arrecare pregiudizio agli interessi della clientela presume:

- l'analisi che l'incentivo non sia sproporzionato rispetto al valore intrinseco del servizio prestato e che non sia legato al raggiungimento di determinati volumi di affari;
- l'adozione di processi di controllo sugli accordi commerciali stipulati con le Società prodotte o le entità terze;
- l'adozione di procedure efficaci per garantire il rispetto delle politiche in materia di incentivi da parte delle funzioni incaricate, soprattutto in fase di definizione degli accordi commerciali;
- la formalizzazione di procedure operative finalizzate all'osservanza delle regole di comportamento che siano neutrali rispetto alla eventuale percezione di incentivi;
- la definizione di politiche di gestione dei conflitti di interessi in grado di mitigare i possibili effetti negativi per il cliente derivanti dalla percezione di incentivi;
- l'adozione di parametri tecnico - finanziari neutrali rispetto agli incentivi percepiti per la selezione dei prodotti finanziari offerti.

Prima della prestazione del servizio di investimento o accessorio, la Banca fornisce al cliente le informazioni relative all'esistenza, alla natura e all'importo dei compensi o delle commissioni pagate o percepite o dei benefici non monetari forniti o ricevuti o ai meccanismi per trasferire al cliente gli incentivi percepiti e, qualora non sia in grado di quantificare ex-ante l'importo di detti incentivi, ne comunica il metodo di calcolo e fornisce ex-post le informazioni sull'importo esatto del pagamento o beneficio ricevuto o pagato. Tali informazioni sono fornite in una forma comprensibile in modo che il Cliente possa ragionevolmente comprendere la natura del servizio di investimento e del tipo specifico di strumenti finanziari proposto, nonché i rischi connessi e, di conseguenza, possa prendere le decisioni in materia di investimenti con cognizione di causa.

La Banca, inoltre, almeno una volta all'anno, comunica al Cliente, in relazione ai servizi di investimento prestati, l'importo effettivo degli incentivi ricevuti o pagati su base continuativa.

I benefici non monetari di minore entità possono essere descritti in modo generico; gli altri benefici non monetari ricevuti o pagati sono quantificati e indicati separatamente al Cliente. Nell'ambito della prestazione del servizio di gestione di portafogli o di consulenza in materia di investimenti su base indipendente, la Banca non accetta benefici non monetari, ad eccezione di quelli di minore entità. Questi sono comunicati al Cliente prima della prestazione dei servizi di

investimento o accessori e descritti in modo generico. Ai fini dell'individuazione degli incentivi **non monetari di minore entità** (c.d. beneficio non monetario minore), si considera l'elenco dei benefici non monetari minori di cui all'art. 54 co. 3 del Regolamento Intermediari, che comprende le informazioni o la documentazione relativa ad un Prodotto Finanziario o a un Servizio di Investimento di natura generica oppure personalizzata in funzione di uno specifico cliente, il materiale scritto da terzi commissionato e pagato da un emittente societario o da un emittente potenziale, la partecipazione a convegni, seminari e altri eventi formativi sui vantaggi e sulle caratteristiche di un determinato Prodotto Finanziario o Servizio di Investimento, le ospitalità di un valore de minimis ragionevole, come cibi e bevande nel corso di un incontro di lavoro o di una conferenza, seminario o altri eventi di formazione. La Banca, al fine di ritenere ammissibili gli incentivi non monetari, provvede a verificare che questi:

- abbiano lo scopo di accrescere la qualità del servizio fornito al cliente;
- non pregiudichino l'adempimento dell'obbligo di agire in modo onesto, equo e professionale nel migliore interesse del cliente;
- rispettino la soglia quantitativa individuata dalla Banca;
- rispettino ulteriori criteri qualitativi inerenti alla partecipazione a convegni, seminari e altri eventi formativi sui vantaggi e sulle caratteristiche di un determinato strumento finanziario o servizio di investimento e all'ospitalità di un valore de minimis ragionevole, come cibi e bevande nel corso di un incontro di lavoro o di una conferenza, seminario o altri eventi di formazione.

Premesso che la Banca non fornisce il servizio di Consulenza indipendente, con riferimento alla prestazione del servizio di gestione di portafogli, si precisa che, conformemente all'art. 54 del Regolamento Intermediari, è ammesso il pagamento / la ricezione di qualsiasi onorario, commissione o beneficio monetario ai o dai gestori, ivi comprese le retrocessioni ricevute da parte degli OICR utilizzati nelle linee di gestione, esclusivamente qualora sia effettuato, non appena ragionevolmente possibile dopo la loro ricezione, il riaccredito ai clienti gestiti. La Banca, dunque, stabilisce e attua una politica per assicurare che compensi, commissioni o benefici monetari pagati o forniti da terzi, o da un soggetto che agisce per loro conto, siano assegnati e trasferiti a ogni singolo cliente e informano i clienti sui compensi, commissioni o qualsiasi beneficio monetario ad essi trasferiti mediante adeguate modalità.

Le disposizioni nell'ambito degli "incentivi" non si applicano ai pagamenti o benefici che consentono la prestazione dei Servizi di Investimento o sono necessari a tal fine, come ad esempio i costi di custodia, le competenze di regolamento e cambio, i prelievi obbligatori o le competenze legali e che, per loro natura, non possono entrare in conflitto con il dovere dell'intermediario di agire in modo onesto, equo e professionale per servire al meglio gli interessi dei Clienti.

La Banca si impegna a comunicare, prima di dar corso alle singole operazioni, informazioni su eventuali ulteriori fattispecie di incentivo che dovesse nel tempo ricevere o pagare rispetto a quelle non rese note nel documento di informativa precontrattuale e ad aggiornare, di conseguenza, la mappatura degli incentivi.

Maggiori dettagli riguardo agli incentivi suindicati sono forniti su richiesta esplicita, avanzata per iscritto, da parte dei clienti direttamente o per il tramite della propria Filiale di riferimento alla Funzione di Conformità di Banca Popolare Pugliese - Via Luzzatti, 5 73042 Matino (Lecce).

Sezione G - Informativa sulla classificazione della clientela

a) Definizione delle categorie di clientela e tutele accordate

La classificazione del cliente è un aspetto centrale e preliminare alla prestazione di qualsiasi servizio di investimento, in quanto da essa dipendono il livello di protezione assegnato al cliente, gli obblighi che devono essere assolti dall'intermediario e le modalità attraverso cui gli stessi obblighi devono essere adempiuti. La normativa di riferimento prevede tre distinte categorie di clientela cui corrispondono tre differenti livelli di tutela:

- a.- clienti al dettaglio;
- b.- clienti professionali;
- c.- controparti qualificate.

I clienti al dettaglio sono i soggetti che, considerati i criteri previsti dalla normativa, posseggono minore esperienza e competenza in materia di investimenti e necessitano, quindi, del livello di protezione più elevato, sia in fase precontrattuale, sia nella fase della prestazione dei servizi di investimento.

I clienti professionali sono i soggetti che, considerati i criteri previsti dalla normativa, possiedono l'esperienza, le conoscenze e la competenza necessarie per prendere consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e per valutare correttamente i rischi che assumono. I clienti professionali necessitano, quindi, di un livello di protezione intermedio. E' prevista, infatti, una parziale esenzione dall'applicazione delle regole di condotta nei rapporti tra intermediari e clienti professionali.

La categoria dei clienti professionali è composta dai soggetti individuati espressamente dal legislatore ("clienti professionali di diritto") e dai soggetti che richiedono di essere considerati clienti professionali, in relazione ai quali l'intermediario è tenuto ad effettuare una valutazione di carattere sostanziale delle caratteristiche del cliente e della sua idoneità ad essere classificato tra i clienti professionali ("clienti professionali su richiesta").

All'interno della categoria dei clienti professionali è poi opportuno distinguere tra:

- "clienti professionali privati" quali banche, imprese di investimento, altri istituti finanziari autorizzati o regolamentati, imprese di assicurazione, organismi di investimento collettivo e società di gestione di tali organismi, fondi pensione e società di gestione di tali fondi, i negozianti per conto proprio di merci e strumenti derivati su merci, singoli membri di una borsa, altri investitori istituzionali, le imprese di grandi dimensioni che presentano, a livello di singola società, almeno due dei seguenti requisiti dimensionali:
 - totale di bilancio: € 20.000.000,00;
 - fatturato netto: € 40.000.000,00;
 - fondi propri: € 2.000.000,00;nonché i governi nazionali e regionali, compresi gli enti pubblici incaricati della gestione del debito pubblico a livello nazionale o regionale, le banche centrali, le istituzioni internazionali e sovranazionali come la Banca mondiale, l'FMI, la BCE, la BEI e altre organizzazioni internazionali analoghe ed, infine, gli investitori istituzionali la cui attività principale è investire in strumenti finanziari, compresi gli enti dediti alla cartolarizzazione di attivi o altre operazioni finanziarie;
- e "clienti professionali pubblici" individuati con regolamento dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Le controparti qualificate sono i soggetti che, considerati i criteri previsti dalla normativa, possiedono il più alto livello di esperienza, conoscenza e competenza in materia di investimenti e, pertanto, necessitano del livello di protezione più basso allorché l'intermediario presta nei loro confronti i servizi di ricezione e trasmissione di ordini, negoziazione per conto proprio o esecuzione di ordini. Esse sono (1) le Sim, le imprese di investimento UE, le banche, le imprese di assicurazione, gli Oicr, i gestori, i fondi pensione, gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del Testo Unico bancario, le società di cui all'articolo 18 del Testo Unico bancario, gli istituti di moneta elettronica, le fondazioni bancarie, i Governi nazionali e i loro corrispondenti uffici, compresi gli organismi pubblici incaricati di gestire il debito pubblico, le banche centrali e le organizzazioni sovranazionali a carattere pubblico; (2) le altre categorie di soggetti privati individuati con regolamento dalla Consob, sentita Banca d'Italia, nel rispetto dei criteri di cui alla direttiva 2014/65/UE e alle relative misure di esecuzione; (3) le categorie corrispondenti a quelle dei numeri 1) e 2) di soggetti di paesi non appartenenti all'Unione europea.

b) Variazione della classificazione su richiesta del cliente e su iniziativa dell'intermediario.

La classificazione iniziale comunicata dall'intermediario al cliente può essere modificata nel corso del rapporto, sia su iniziativa dell'intermediario che su richiesta del cliente.

L'intermediario su propria iniziativa può:

- trattare come cliente professionale o cliente al dettaglio un cliente classificato come controparte qualificata;
- trattare come cliente al dettaglio un cliente classificato come cliente professionale.

Il cliente ha diritto a richiedere una variazione della classificazione attribuitagli dall'intermediario, nei termini ed alle condizioni di seguito esposte.

Tale richiesta del cliente può avere ad oggetto uno o più servizi di investimento, uno o più prodotti finanziari, ovvero una o più operazioni di investimento.

La modifica del livello di classificazione può consistere in una richiesta del cliente di maggiore protezione (per i clienti professionali o le controparti qualificate che chiedono di essere trattati come clienti al dettaglio), ovvero di minore protezione (per i clienti al dettaglio che chiedono di essere trattati come clienti professionali).

Le variazioni della classificazione su richiesta del cliente consentite dall'intermediario sono le seguenti:

- 2.1.- da cliente al dettaglio a cliente professionale su richiesta;
- 2.2.- da cliente professionale di diritto a cliente al dettaglio;
- 2.3.- da controparte qualificata a cliente professionale;
- 2.4.- da controparte qualificata a cliente al dettaglio;

L'accoglimento della richiesta di variazione della classificazione del cliente è rimessa alla valutazione discrezionale della Banca.

2.1.- La variazione da cliente al dettaglio a cliente professionale su richiesta

Particolare attenzione dovrà essere riservata ai casi in cui un cliente al dettaglio (compresi gli organismi del settore pubblico, le autorità pubbliche locali, i comuni e i singoli investitori privati) chiede di essere classificato quale cliente professionale, in quanto, in tal caso, il cliente rinuncia all'applicazione di un maggior livello di tutela riconosciutagli dalla normativa di riferimento.

Si indicano, di seguito, le tutele previste nella normativa di riferimento che non trovano applicazione nei rapporti con i clienti professionali su richiesta, in relazione ai singoli servizi di investimento.

Esenzioni generali (applicabili a tutti i servizi di investimento):

- divieto per la Banca di concludere contratti di garanzia finanziaria con trasferimento del titolo di proprietà;
- divieto per la Banca di adottare disposizioni in materia di remunerazione, target di vendita o d'altro tipo che potrebbero incentivare il proprio personale a raccomandare ai clienti un particolare strumento finanziario;
- divieto per la Banca di depositare strumenti finanziari detenuti per conto dei clienti presso un terzo in un paese terzo che non regolamenti la detenzione e la custodia di strumenti finanziari per conto di un'altra persona;
- informazioni sugli strumenti finanziari;
- obbligo per la Banca che detiene un conto del cliente che include posizioni in strumenti finanziari caratterizzati dall'effetto leva o in operazioni con passività potenziali di informare il cliente quando il valore iniziale di ciascuno strumento subisce un deprezzamento del 10% e successivamente di multipli del 10%;
- richiesta di informazioni ed analisi dell'esperienza e delle conoscenze del cliente nel settore di investimento rilevante, ai fini della valutazione di appropriatezza prevista nel caso di prestazione di servizi di investimento di ricezione e trasmissione di ordini, negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini, collocamento;
- informazioni su eventuali difficoltà che potrebbero influire sulla corretta valutazione degli ordini non appena gli intermediari vengono a conoscenza di tali difficoltà;
- disciplina dell'offerta fuori sede (artt. 30 e 31 del d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58), con particolare riferimento all'obbligo di utilizzo dei promotori finanziari e alla facoltà di recesso attribuita al cliente nel caso di sottoscrizione fuori sede di una proposta contrattuale o di un contratto relativo ai servizi di gestione di portafogli, di collocamento o di negoziazione conto proprio;
- attribuzione di una valenza centrale al corrispettivo totale, costituito da prezzo e costi, al fine della valutazione dell'esecuzione degli ordini alle condizioni più favorevoli per il cliente.

Esenzioni applicabili al servizio di esecuzione di ordini per conto dei clienti e di negoziazione per conto proprio:

- informazioni specifiche sulla strategia di esecuzione degli ordini, in termini di costi totali.

Esenzioni applicabili al servizio di gestione di portafogli e di consulenza in materia di investimenti:

- obbligo per la Banca, quando presta consulenza in materia di investimenti, di fornire ai clienti su supporto durevole, prima di effettuare la transazione, una dichiarazione di adeguatezza che specifichi la consulenza prestata e indichi perché corrisponda alle preferenze, agli obiettivi e alle altre caratteristiche del cliente;
- obbligo per la Banca di presentare al cliente una relazione che comprende una descrizione generale della consulenza prestata e del modo in cui la raccomandazione fornita sia idonea per il cliente, inclusa una spiegazione di come risponda agli obiettivi e alle circostanze personali del cliente in riferimento alla durata dell'investimento richiesta, alle conoscenze ed esperienze del cliente e alla sua propensione al rischio e capacità di sostenere perdite;
- richiesta di informazioni ed analisi dell'esperienza e delle conoscenze del cliente ai fini della valutazione di adeguatezza prevista nel caso di prestazione dei servizi di investimento di consulenza in materia di investimenti e di gestione di portafogli.

La disapplicazione delle suddette regole di condotta previste per la prestazione dei servizi nei confronti dei clienti non professionali è consentita se, dopo aver effettuato una valutazione adeguata della competenza, dell'esperienza e delle conoscenze del cliente, la Banca può ragionevolmente ritenere, tenuto conto della natura delle operazioni o dei servizi previsti, che il cliente sia in grado di adottare consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e di comprendere i rischi che assume.

In tale contesto, il possesso dei requisiti di professionalità previsti per dirigenti e amministratori degli intermediari del settore finanziario, può essere considerato come un riferimento utile per valutare la competenza e le conoscenze del cliente.

Nell'ambito della valutazione che la Banca deve compiere in relazione a competenza, esperienza e conoscenze del cliente, devono essere soddisfatti almeno due dei seguenti requisiti:

- (i) il cliente ha effettuato operazioni di dimensioni significative sul mercato in questione con una frequenza media di 10 operazioni a trimestre nei quattro trimestri precedenti;
- (ii) il valore del portafoglio di strumenti finanziari del cliente, inclusi i depositi in contante, deve superare i 500.000 Euro;
- (iii) il cliente lavora o ha lavorato nel settore finanziario per almeno un anno in una posizione professionale che presupponga la conoscenza delle operazioni e dei servizi previsti.

In caso di persone giuridiche la suddetta valutazione è condotta con riguardo alla persona autorizzata ad effettuare operazioni e/o alla persona giuridica medesima.

I clienti al dettaglio possono rinunciare alle protezioni delle norme di comportamento esaminate in precedenza, solo una volta espletata la seguente procedura:

- (a) il cliente deve comunicare per iscritto alla Banca che desidera essere trattato come cliente professionale, a titolo generale o rispetto ad un particolare servizio od operazione di investimento o tipo di operazione o di prodotto;
- (b) la Banca, ricevuta la richiesta del cliente, qualora valuti adeguate le competenze e conoscenze del cliente e sussistenti almeno due dei requisiti analizzati in precedenza, deve avvertire il cliente, in una comunicazione scritta e chiara, di quali sono le protezioni e i diritti di indennizzo che potrebbe perdere;
- (c) il cliente deve dichiarare per iscritto, in un documento separato dal contratto, di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dalla perdita di tali protezioni;
- (d) la Banca comunica al cliente la sua nuova classificazione in qualità di cliente professionale su richiesta;
- (e) la Banca, qualora valuti che il cliente non è in possesso dei suddetti requisiti, ovvero non ha adeguata conoscenza, esperienza e competenza in materia di investimenti, si rifiuterà di procedere con la variazione da cliente al dettaglio a cliente professionale, informando prontamente il cliente. Analogamente, se la Banca constata che il cliente non soddisfa più le condizioni necessarie per ottenere il trattamento riservato ai clienti professionali adotta provvedimenti appropriati.

Qualora il cliente professionale su richiesta, in qualsiasi momento, intenda tornare ad essere qualificato come cliente al dettaglio, dovrà effettuare apposita richiesta scritta alla Banca.

2.2.- La variazione da cliente professionale di diritto a cliente al dettaglio

Spetta al cliente considerato professionale di diritto chiedere un livello più elevato di protezione se ritiene di non essere in grado di valutare o gestire correttamente i rischi assunti.

A tal fine i clienti considerati professionali di diritto concludono un accordo scritto con la Banca in cui si stabiliscono i servizi, le operazioni e i prodotti ai quali si applica il trattamento quale cliente al dettaglio.

2.3.- La variazione da controparte qualificata a cliente professionale

La classificazione come controparte qualificata non pregiudica la facoltà del cliente di chiedere, in via generale o per ogni singola operazione, di essere trattato come un cliente professionale. La richiesta della controparte qualificata è soggetta al consenso della Banca.

2.4.- La variazione da controparte qualificata a cliente al dettaglio

Quando una controparte qualificata richiede espressamente di essere trattata come un cliente al dettaglio, è necessario che la controparte qualificata e la Banca concludano un accordo scritto in cui si stabiliscano i servizi, le operazioni e i prodotti ai quali si applica il trattamento quale cliente al dettaglio.

PARTE 4: norme relative alla prestazione del servizio di gestione di portafogli (Atto integrativo del contratto di "Mandato di Gestione di Portafogli") – Edizione 01/2018

INDICE

NORME CONTRATTUALI

Sezione A – Premesse	pag. 42
Sezione B - Condizioni generali relative al rapporto Banca – Cliente	pag. 43
Sezione C - Servizio di Gestione di Portafogli.....	pag. 44

Sezione A – Premesse

- A1.- il Cliente è interessato a sottoscrivere, con la Banca Popolare Pugliese S.c.p.a., con Sede Legale in Parabita (Le), in Via Provinciale Matino n. 5, Codice Fiscale / Partita Iva / iscrizione Registro Imprese di Lecce n. 02848590754 (di seguito indicato come la "Banca"), un accordo avente ad oggetto la prestazione del servizio di gestione di portafogli, di cui al comma 5 dell'art. 1 del D. Lgs. n. 58/1998 (il "Testo Unico della Finanza", in breve il "TUF") e successive modifiche ed integrazioni;
- A2.- la Banca è autorizzata allo svolgimento del servizio di investimento di cui al presente accordo;
- A3.- Al fine di consentire al Cliente una ragionevole comprensione della natura del servizio di investimento prestato dalla Banca nonché del tipo specifico di strumenti finanziari interessati e dei rischi ai medesimi connessi, la Banca ha fornito al Cliente adeguate informazioni circa i termini e i contenuti del presente Contratto e gli ha preventivamente consegnato il documento informativo "Informazioni sulla Banca, sui servizi prestati, sulla salvaguardia degli strumenti finanziari e delle somme di denaro della clientela, sulla natura e sui rischi degli strumenti finanziari trattati, sui costi ed oneri relativi ai servizi di investimento e sulla classificazione della clientela" – che il cliente dichiara di avere letto e compreso - contenente informazioni:
- sull'impresa di investimento, sui suoi servizi, sulla salvaguardia degli strumenti finanziari e delle somme di denaro della clientela, sulla natura e sui rischi degli strumenti finanziari trattati;
 - sui costi e sugli oneri connessi alla prestazione dei servizi di investimento;
 - sulla classificazione della clientela;
 - sulla politica di gestione dei conflitti di interesse;
 - sugli incentivi corrisposti e/o percepiti dalla Banca nella prestazione dei servizi di investimento;
 - sulle principali caratteristiche del servizio di gestione di portafogli offerto dalla Banca con specifico riferimento a metodo e frequenza della valutazione degli strumenti finanziari, indicazione dell'eventuale soggetto al quale viene conferita delega di gestione, parametro di riferimento utilizzato, tipi di strumenti finanziari che possono essere inclusi nel portafoglio e tipi di operazioni che possono essere realizzate, obiettivi della gestione, livello di rischio entro il quale il gestore può esercitare la propria discrezionalità ed eventuali restrizioni a tale discrezionalità, eventuale utilizzo e misura della leva finanziaria.
- A4.- il Cliente è stato informato della possibilità di ricevere informazioni ulteriori sulla gestione dei conflitti d'interesse;
- A5.- il Cliente ha ricevuto dalla Banca i documenti contenenti le prescritte informazioni sulla strategia di trasmissione e sulla strategia di esecuzione degli ordini adottate dalla Banca e ha dato il proprio consenso a quest'ultima;
- A6.- il Cliente è stato classificato dalla Banca come da apposita comunicazione allo stesso consegnata;
- A7.- Il Cliente è stato avvertito ed ha ricevuto informativa sulla possibilità e sulle modalità con le quali poter chiedere alla Banca una sua diversa classificazione sia limitatamente ad alcune operazioni sia per tutti i servizi e/o operazioni che intende porre in essere con la Banca;
- A8.- prima della prestazione del servizio di gestione di portafogli, la Banca ha richiesto al Cliente informazioni in merito alla sua conoscenza ed esperienza nei settori di investimento rilevanti, nonché sulla Sua situazione finanziaria e sui suoi obiettivi di investimento, sottoponendo allo stesso l'apposito questionario di profilatura predisposto dalla Banca (il "Questionario"); al riguardo il Cliente garantisce che le informazioni rese all'interno del Questionario sono complete e veritiere impegnandosi inoltre a comunicare prontamente alla Banca ogni variazione delle suddette informazioni. Il Cliente prende inoltre atto che tutte le informazioni richieste nel questionario di profilature sono ritenute necessarie dalla Banca e, pertanto, in caso di mancata risposta anche ad una sola domanda del citato questionario, la Banca si asterrà dal prestare il Servizio di gestione di portafogli;
- A9.- il Cliente conferma di voler ricevere dalla Banca e/o fornire alla stessa le informazioni e le comunicazioni previste dalla vigente normativa e dal presente accordo con le modalità indicate nell'accordo relativo al rapporto al quale il presente servizio trova applicazione;
- A10.- il Cliente ha preso completa cognizione delle norme contrattuali, disponibili anche sul sito Internet della Banca, indicate nella citata "Documentazione Informativa e precontrattuale", di seguito riportate e che dichiara di accettare integralmente;
- A11.- Il Cliente è stato inoltre informato sul fatto che:
- ai sensi dell'art. 30, comma 6 del TUF, l'efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari o di gestione di portafogli individuali conclusi fuori sede è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore. Entro detto termine l'investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al consulente finanziario o al soggetto abilitato; tale facoltà è indicata nei moduli o formulari consegnati all'investitore. Ferma restando l'applicazione della disciplina di cui al primo e al secondo periodo ai servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5, lettere c) [assunzione a fermo e/o collocamento sulla base di un impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente], c-bis [collocamento senza impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente] e d) [gestione di portafogli], per i contratti sottoscritti a decorrere dal 1° settembre 2013 la medesima disciplina si applica anche ai servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5, lettera a) [negoiazione per conto proprio]. La medesima disciplina si applica alle proposte contrattuali effettuate fuori sede.
- La comunicazione scritta di recesso deve essere inviata, tramite lettera raccomandata a/r, al seguente indirizzo: Banca Popolare Pugliese – Direzione Generale, Via Luzzatti, 8, 73046 Matino (LE)
- Ai commi 7 e seguenti dell'art. 30 la norma recita:
- L'omessa indicazione della facoltà di recesso nei moduli o formulari comporta la nullità dei relativi contratti, che può essere fatta valere solo dal cliente.
- Il comma 6 non si applica alle offerte pubbliche di vendita o di sottoscrizione di azioni con diritto di voto o di altri strumenti finanziari che permettano di acquisire o sottoscrivere tali azioni, purché le azioni o gli strumenti finanziari siano negoziati in mercati regolamentati italiani o di paesi dell'Unione Europea (comma 8).
- Al comma 9 dell'articolo in questione, la norma recita: "Il presente articolo si applica anche ai depositi strutturati e ai prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari e, limitatamente ai soggetti abilitati, ai prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione".
- qualora rivesta la qualità di consumatore, l'efficacia dell'accordo, promosso e collocato, mediante tecniche di comunicazione a distanza, è sospesa ai sensi del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 per la durata di quattordici giorni, decorrenti dalla data della conclusione dell'accordo ovvero, se successiva, dalla data in cui riceve le condizioni contrattuali e che entro detto termine, è facoltà del Cliente recedere dal presente accordo mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera raccomandata a/r, al seguente indirizzo: Banca Popolare Pugliese – Direzione Generale, Via Luzzatti, 8, 73046 Matino (LE);; fermo restando quanto previsto dall'art. 67-duodecies, comma 5, del d. lgs. n. 206/2005.
- A12.- il Cliente dichiara di aver ricevuto e preso visione della comunicazione informativa sulle principali regole di comportamento del Consulente Finanziario nei confronti dei clienti o dei potenziali clienti, qualora il presente servizio sia stato offerto fuori sede.
- A13.- il Cliente dichiara di aver preso completa visione dell'informativa sul Trattamento dei dati personali (D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali) e di aver espresso il suo consenso;
- A14.- il Cliente dichiara di aver preso completa visione degli allegati al presente accordo, costituiti dalla "politica di gestione dei conflitti di interesse" e dalla "informativa in materia di incentivi", che ne costituiscono parte integrante e sostanziale e che dichiara di accettare integralmente;
- A15.- il Cliente è consapevole che il servizio di gestione patrimoniale non consente alcuna garanzia di mantenere invariato il valore del patrimonio affidato in gestione;

TUTTO CIO' PREMESSO

il Cliente conferisce l'incarico alla Banca di prestare, nel rispetto delle condizioni e dei termini contrattuali descritti successivamente, il servizio di gestione di portafogli, a valere sui rapporti che contestualmente vengono aperti, nonché su quelli che saranno successivamente aperti sia singolarmente che cointestati con altri soggetti.

Detti rapporti vengono regolati da apposite norme contrattuali, di cui le presenti norme e condizioni formano parte integrante e sostanziale.

Sezione B - Condizioni generali relative al rapporto Banca - Cliente

Articolo B1.- Oggetto del contratto

- 1.- Le presenti condizioni generali disciplinano i rapporti tra il Cliente e la Banca integrando le condizioni speciali delle singole Sezioni relative agli specifici servizi offerti dalla Banca.
- 2.- In caso di contrasto tra quanto previsto nelle presenti condizioni generali e le disposizioni contenute nelle norme particolari applicabili ai singoli Servizi di investimento previste nelle successive Sezioni, prevarranno quest'ultime.

Articolo B2.- Diligenza della Banca nei rapporti con il cliente

- 1.- Nei rapporti con la clientela, la Banca è tenuta ad osservare criteri di diligenza adeguati alla sua condizione professionale ed alla natura dell'attività svolta, in conformità a quanto previsto dall'art. 1176 cod. civ..
- 2.- La Banca osserva nei rapporti con la clientela, le disposizioni di cui al TUF e alle relative disposizioni di attuazione.

Articolo B3.- Ufficio Reclami della Banca e composizione stragiudiziale delle controversie

- 1.- Per eventuali contestazioni che dovessero insorgere nell'esecuzione del presente Contratto, il Cliente può rivolgere istanza scritta, all'Ufficio Reclami della Banca, istituito presso la Direzione Generale della medesima, Via Luigi Luzzatti 8 - 73046, Matino (Le), in conformità al Regolamento per la gestione dei reclami disponibile presso le filiali della Banca e sul sito www.bpp.it. L'Ufficio Reclami provvede ad evadere le richieste pervenute in un termine non superiore ai sessanta giorni dalla data di ricezione delle stesse.

Articolo B4.- Arbitro per le Controversie Finanziarie

- 1.- Il Cliente, diverso dall'investitore professionale e dalla controparte qualificata, nel caso in cui l'Ufficio Reclami della Banca non abbia fornito risposta nel termine di sessanta giorni, ovvero la risposta non sia stata, in tutto o in parte, favorevole ovvero non sia stata data esecuzione alla decisione comunicata, può investire della controversia, l'Arbitro per le Controversie Finanziarie istituito presso la Consob, per quanto di sua competenza. L'Arbitro per le Controversie Finanziarie conosce delle controversie fra investitori e intermediari relative alla violazione da parte di questi ultimi degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza previsti nei confronti degli investitori nell'esercizio delle attività disciplinate nella parte II del TUF, incluse le controversie transfrontaliere e le controversie oggetto del Regolamento (UE) n. 524/2013. Non rientrano nell'ambito di operatività dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie le controversie che implicano la richiesta di somme di denaro per un importo superiore a euro cinquecentomila. Sono esclusi dalla cognizione dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie i danni che non sono conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento o della violazione da parte dell'intermediario degli obblighi sopra indicati e quelli che non hanno natura patrimoniale. Il diritto di ricorrere all'Arbitro per le Controversie Finanziarie medesimo non può formare oggetto di rinuncia da parte dell'investitore ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti. Il ricorso all'Arbitro per le Controversie Finanziarie può essere proposto, secondo le modalità indicate dallo stesso Arbitro, esclusivamente dall'investitore, personalmente o per il tramite di un'associazione rappresentativa degli interessi dei consumatori ovvero di procuratore. Il ricorso può essere proposto quando, sui medesimi fatti oggetto dello stesso: a) non sono pendenti, anche su iniziativa dell'intermediario a cui l'investitore ha aderito, altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie; b) è stato preventivamente presentato reclamo all'intermediario al quale è stata fornita espressa risposta, ovvero sono decorsi più di sessanta giorni dalla sua presentazione, senza che l'intermediario abbia comunicato all'investitore le proprie determinazioni. Il ricorso all'Arbitro per le Controversie Finanziarie deve essere proposto entro un anno dalla presentazione del reclamo all'intermediario ovvero, se il reclamo è stato presentato anteriormente alla data di avvio dell'operatività dell'Arbitro, entro un anno da tale data.

Articolo B5.- Deposito delle firme autorizzate

- 1.- Le firme del Cliente e dei soggetti a qualsiasi titolo autorizzati ad operare nei rapporti con la Banca sono depositate presso lo sportello ove il relativo rapporto è intrattenuto.
- 2.- Il Cliente e i soggetti di cui al comma precedente sono tenuti ad utilizzare, nei rapporti con la Banca, la propria sottoscrizione autografa in forma grafica corrispondente alla firma depositata, ovvero - previo accordo fra le parti - nelle altre forme consentite dalle vigenti leggi (es. firma elettronica).

Articolo B6.- Poteri di rappresentanza

- 1.- Il Cliente è tenuto a indicare per iscritto le persone autorizzate a rappresentarlo nei suoi rapporti con la Banca, precisando gli eventuali limiti delle facoltà loro accordate.
- 2.- Al Cliente è vietato conferire deleghe, procure o incarichi relativi al presente accordo ad amministratori, sindaci, dipendenti, collaboratori e consulenti finanziari della Banca e di società appartenenti ai rispettivi gruppi finanziari, e domiciliare la corrispondenza presso gli stessi. Tale divieto non si applica qualora il Cliente sia parente, coniuge o affine sino al quarto grado del delegato, procuratore o incaricato.
- 3.- Le revocche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime, non saranno opponibili alla Banca, anche quando dette revocche, modifiche e rinunce siano state pubblicate ai sensi di legge o comunque rese di pubblica ragione, finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione inviata a mezzo lettera raccomandata, telegramma oppure la stessa sia stata presentata allo sportello presso il quale è intrattenuto il rapporto e non siano trascorsi 5 giorni lavorativi dalla data di ricezione, qualora la comunicazione sia inviata ad altra filiale, ovvero alla Direzione Generale o altra sede, la comunicazione medesima sarà opponibile decorso il termine di 15 giorni lavorativi dalla ricezione.
- 4.- Salvo disposizione contraria, l'autorizzazione a disporre sul rapporto, conferita successivamente, non determina revoca implicita delle precedenti autorizzazioni.
- 5.- Quando il rapporto è intestato a più persone, i soggetti autorizzati a rappresentare i cointestatari devono essere nominati per iscritto da tutti. La revoca delle facoltà di rappresentanza può essere effettuata, in deroga all'art. 1726 cod. civ., anche da uno solo dei cointestatari mentre la modifica delle facoltà deve essere fatta da tutti. Per ciò che concerne la forma e gli effetti delle revocche, modifiche e rinunce, vale quanto stabilito ai commi 2 e 4 del presente articolo. Il cointestatario che ha disposto la revoca è tenuto ad informarne gli altri cointestatari.
- 6.- Quando il rapporto è intestato a più persone con facoltà delle medesime di compiere operazioni separatamente, ciascun cointestatario può nominare un proprio rappresentante. Ove i cointestatari alcuni di essi abbiano nominato uno o più rappresentanti comuni, la revoca o la modifica delle facoltà conferite al rappresentante o ai rappresentanti hanno effetto solo per il cointestatario o i cointestatari che dispongono la revoca o la modifica. Siffatte disposizioni devono essere comunicate ed hanno effetto secondo quanto previsto nel precedente comma 3.
- 7.- Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla banca sino a quando essa non ne abbia avuto notizia legalmente certa. Ciò vale anche nel caso in cui il rapporto sia intestato a più persone.

Articolo B7.- Cointestazione del rapporto con facoltà di utilizzo disgiunto

- 1.- Quando il rapporto è intestato a più persone con facoltà per le medesime di compiere operazioni separatamente, le disposizioni sul rapporto medesimo possono essere effettuate da ciascun intestatario separatamente con piena liberazione della banca anche nei confronti degli altri cointestatari.
- 2.- L'estinzione del rapporto può essere effettuata su richiesta di uno dei cointestatari, il quale dovrà avvertirne tempestivamente gli altri.
- 3.- La Banca quando le sia stata notificata opposizione ad una specifica operazione con lettera raccomandata, o con altro mezzo che ne attesti inequivocabilmente la ricezione da parte della Banca, anche da uno solo dei cointestatari, non darà corso alla disposizione medesima, salvo che non le siano impartite istruzioni congiuntamente da tutti i cointestatari. L'opposizione non ha effetto nei confronti della Banca finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione, presso la filiale dove è instaurato il rapporto e non siano decorsi 5 giorni lavorativi dalla ricezione.
- 4.- La facoltà di disposizione separata pattuita al momento di accensione del rapporto può essere modificata solo su conformi istruzioni impartite per iscritto alla Banca da tutti i cointestatari.
- 5.- I cointestatari rispondono in solido fra loro nei confronti della Banca per tutte le obbligazioni che si venissero a creare, per qualsiasi ragione, anche per atto o fatto di un solo cointestatario.
- 6.- Nel caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire di uno dei cointestatari, ciascuno degli altri conserva il diritto di disporre separatamente sul rapporto e di estinguerlo. Analogamente lo conservano gli eredi del cointestatario, che sono però tenuti ad esercitarlo tutti insieme, ed il legale rappresentante dell'incapace.
- 7.- Nei casi di cui al comma 6 del presente articolo, la Banca deve pretendere il concorso di tutti i cointestatari e degli eventuali eredi e del legale rappresentante dell'incapace, quando da uno di essi le sia stata comunicata opposizione anche solo con lettera raccomandata ovvero con altro mezzo che ne attesti inequivocabilmente la ricezione da parte della Banca. L'opposizione non ha effetto nei confronti della Banca finché questa non abbia ricevuto la relativa

comunicazione, presso la filiale dove è instaurato il rapporto e non siano decorsi 5 giorni lavorativi dalla ricezione.

- 8.- In caso di cointestazione del rapporto, al quale le presenti norme trovano applicazione, i cointestatori prendono atto che le condizioni di operatività (firme disgiunte / congiunte) sono quelle stabilite nell'accordo relativo al rapporto medesimo.

Articolo B8.- Computo dei termini

- 1.- Tutti i termini previsti nel presente accordo si computeranno tenendo conto dei soli giorni feriali, escluso il sabato.

Articolo B9.- Foro competente

- 1.- Le parti convengono di deferire qualsiasi controversia tra esse insorta in merito alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione delle presenti norme al Foro di Lecce, fatta eccezione per l'ipotesi in cui il Cliente rivesta la qualifica di "consumatore" ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), del codice del consumo, nel qual caso sarà esclusivamente competente il foro del domicilio eletto dal Cliente.

Articolo B10.- Legge applicabile e giurisdizione

- 1.- Il presente accordo è regolato dalla legge ed è sottoposto alla giurisdizione italiana.

Sezione C - Servizio di Gestione di Portafogli

Articolo C1.- Adeguatezza

- 1.- Nella prestazione del Servizio di Gestione di Portafogli la Banca è tenuta a valutare l'adeguatezza della linea di gestione prescelta dal Cliente al suo profilo, ossia: (a) che la linea di gestione corrisponda agli obiettivi di investimento del Cliente e alla sua tolleranza al rischio; (b) che il Cliente sia finanziariamente in grado di sopportarne i rischi compatibilmente con i suoi obiettivi di investimento nonché capacità di sostenere le perdite e ai suoi obiettivi di investimento; (c) che la linea di gestione sia di natura tale per cui il Cliente possieda le necessarie esperienze e conoscenze per comprenderne i rischi.
- 2.- Qualora la Banca all'atto dell'apertura ritenga che la linea di gestione non sia adeguata per il Cliente si astiene dal prestare il Servizio di Gestione.
- 3.- Nel caso in cui, in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo, anche per la modifica degli algoritmi interni di valutazione, sulla base delle informazioni fornite, la gestione in essere non risulti più adeguata al profilo finanziario del Cliente, la Banca provvede ad informare tempestivamente il Cliente, con le modalità di cui all'articolo C17, delle circostanze sopravvenute e dell'impossibilità di continuare con la linea di gestione prescelta, invitando il Cliente a scegliere una differente linea di gestione adeguata al suo profilo finanziario. In assenza della predetta indicazione, da fornirsi entro 15 giorni dal ricevimento della citata richiesta, la Banca modifica la linea di gestione conformemente a quanto rappresentato nella predetta comunicazione.
- 4.- La Banca, ai fini della verifica di adeguatezza, iniziale e successiva, della linea di gestione al profilo finanziario del Cliente, fa legittimo affidamento sulle "ultime" informazioni rilasciate con il "Questionario", di cui all'articolo A8. E' obbligo del Cliente, pertanto, informare la Banca di ogni variazione relativa alle stesse, indipendentemente da una eventuale revisione periodica effettuata da parte e su iniziativa della Banca.
- 5.- Ai fini della valutazione di cui ai commi precedenti: a) in caso di rappresentanza giudiziale o legale viene preso a riferimento, relativamente alle conoscenze ed esperienze il soggetto rappresentante, mentre per la situazione finanziaria e gli obiettivi di investimento il soggetto rappresentato; b) in caso di rapporti intestati ad enti viene preso a riferimento, relativamente alle conoscenze ed esperienze il soggetto rappresentante esecutore, mentre per la situazione finanziaria e gli obiettivi di investimento l'ente rappresentato; c) in caso di rapporti cointestati vengono prese a riferimento le informazioni relative al cointestatorio classificato al livello più prudente in relazione a conoscenze ed esperienze, situazione finanziaria e obiettivi di investimento.

Articolo C2.- Oggetto dell'accordo e patrimonio in gestione

- 1.- La Banca espleta l'attività di gestione di portafogli ai sensi, per gli effetti e con le modalità previste dall'art. 24 del decreto legislativo n. 58/1998 e dai relativi Regolamenti di attuazione.
- 2.- L'attività di gestione avrà ad oggetto il patrimonio conferito dal Cliente mediante versamento di denaro da effettuare direttamente presso la Banca sul conto corrente di gestione appositamente acceso ovvero bonifico e/o giroconto bancario da effettuare a valere sul predetto conto corrente o tramite assegno bancario o circolare intestato alla Banca stessa e munito di clausola di non trasferibilità.
- 3.- La Banca non accetta modalità di versamento diverse da quelle sopra indicate.
- 4.- E' facoltà della Banca accettare conferimenti di strumenti finanziari di qualsiasi tipo, comprese quote di fondi comuni e Sicav.
- 5.- E' fatto divieto ai consulenti finanziari, autorizzati all'acquisizione degli incarichi, di riscuotere denaro contante, assegni o altri titoli intestati al consulente e titoli al portatore e comunque mezzi di pagamento emessi con modalità diverse da quanto previsto per i conferimenti.
- 6.- Il Cliente ha facoltà, nel corso dell'esecuzione dell'accordo di effettuare in ogni momento conferimenti successivi di denaro, fatto affluire dal Cliente con le stesse modalità sopra indicate.
- 7.- Integrano il patrimonio sia le liquidità trasmesse inizialmente e nel perdurare dell'incarico, sia gli strumenti finanziari e le liquidità derivanti dalle operazioni di investimento e di disinvestimento poste in essere successivamente, con i relativi diritti, proventi e frutti comunque maturati.
- 8.- Pur in presenza dell'onere della prova di cui al sesto comma dell'art. 23 del TUF, la Banca non risponderà dei disguidi imputabili ai soggetti per il cui tramite sono effettuati i trasferimenti di denaro, ivi compresi eventuali ritardi, smarrimenti e sottrazioni.

Articolo C3.- Attività di consulenza

- 1.- Nello svolgimento del servizio oggetto del presente accordo la Banca potrà prestare consulenza generica in materia di investimenti quale attività integrante il suddetto servizio.
- 2.- Il Cliente non potrà invece richiedere alla Banca la prestazione di raccomandazioni personalizzate ai sensi del presente accordo. Tale ulteriore servizio di investimento potrà essere prestato esclusivamente sulla base di un contratto separato di consulenza in materia di investimenti, appositamente concluso dalle parti, e da personale a ciò abilitato dalla banca ed identificato come tale.

Articolo C4.- Rischi delle operazioni

- 1.- Il Cliente, ferme restando le indicazioni specifiche sui singoli rischi legati agli investimenti in strumenti finanziari elencate nel documento "Informazioni sulla Banca, sui servizi prestati, sulla salvaguardia degli strumenti finanziari e delle somme di denaro della clientela, sulla natura e sui rischi degli strumenti finanziari trattati, sui costi ed oneri relativi ai servizi investimento e sulla classificazione della clientela", essendo consapevole che ogni operazione è compiuta per suo conto, a sue spese e a suo rischio, si dichiara pienamente informato ai sensi delle vigenti disposizioni regolamentari, dei rischi e delle utilità connesse alle operazioni che la Banca effettuerà.
- 2.- Il Cliente prende atto che l'attività di gestione relativa agli strumenti individuati dal successivo articolo "C6 - Caratteristiche della gestione", non consente alcuna garanzia di mantenere invariato il valore del patrimonio affidato in gestione e si dichiara consapevole (a) del rischio di perdita totale dell'investimento, e ciò in particolar modo nei casi in cui la leva finanziaria di cui al successivo articolo "C6 - Caratteristiche della gestione" sia superiore all'unità e (b) che maturano a suo carico gli oneri fiscali connessi alle operazioni compiute ed agli strumenti finanziari dai quali il patrimonio potrà essere costituito.
- 3.- Il Cliente si dichiara altresì informato relativamente ai rischi derivanti dalla volatilità del prezzo degli strumenti finanziari oggetto dell'attività di gestione come individuati dal successivo articolo "C6 - Caratteristiche della gestione", anche con riferimento agli eventuali limiti di liquidabilità degli stessi.
- 4.- Il Cliente dichiara di essere a conoscenza della circostanza che, nell'ambito dell'attività di gestione potrà trovarsi in condizione di dover assumere impegni finanziari e altre obbligazioni aggiuntive, comprese eventuali passività potenziali, ulteriori rispetto al costo di acquisizione degli strumenti gestiti.
- 5.- Il Cliente, consapevole dell'importanza che tali informazioni hanno al fine di assicurargli un'adeguata valutazione dell'operazione richiesta, si obbliga ad informare prontamente la Banca del mutamento del suo grado di esperienza e conoscenza nel settore degli investimenti finanziari, nonché della sua situazione finanziaria e dei suoi obiettivi di investimento. La Banca valuterà quindi se procedere al conseguente adeguamento del profilo di rischio del Cliente.
- 6.- Nel caso di posizioni aperte scoperte che possano determinare per il portafoglio del Cliente passività effettive o potenziali superiori al costo d'acquisto degli strumenti finanziari, la Banca è tenuta ad informare prontamente e per iscritto il Cliente qualora per effetto di perdite effettive o potenziali, il patrimonio in gestione o il controvalore totale del patrimonio a disposizione all'inizio di ciascun anno ovvero se successiva, a quella di inizio del rapporto, aumentato o diminuito degli eventuali conferimenti o prelievi effettuati dal cliente, si sia ridotto in misura pari o superiore alla soglia indicata sul contratto o nella apposita "scheda caratteristica", sottoscritti dal cliente al momento dell'apertura del relativo rapporto.

Articolo C5.- Modalità di gestione

- 1.- La Banca, nell'esecuzione dell'accordo, compatibilmente con le caratteristiche di gestione della linea di investimento prescelta, ha piena discrezionalità ed autonomia operativa e può compiere tutti gli atti relativi alla gestione senza necessità del preventivo assenso da parte del Cliente. In particolare, la Banca, nell'ambito della linea di investimento prescelta dal Cliente, può anche eseguire operazioni di sottoscrizione e rimborso di quote di fondi comuni nonché

- quelle di passaggio tra fondi.
- 2.- Gli atti di gestione possono eccedere il limite del patrimonio amministrato, nella misura massima della leva finanziaria, come definita su contratto relativo al rapporto o nella relativa "scheda caratteristica" e nei limiti previsti nella descrizione delle caratteristiche delle linee di investimento.
 - 3.- Il Cliente ha facoltà di impartire in ogni tempo istruzioni specifiche per l'esecuzione di particolari operazioni ivi comprese quelle fuori dai mercati regolamentati purché compatibili con le caratteristiche della gestione prescelta, dandone comunicazione per iscritto, telefonicamente, tramite posta elettronica ovvero tramite consulenti finanziari, alla Banca la quale vi darà attuazione nei tempi tecnici necessari fatto salvo il diritto di recesso ai sensi dell'art. 1727 cod. civ., ove le istruzioni siano incompatibili con le caratteristiche della gestione. La Banca si riserva, in ogni caso il diritto di non eseguire operazioni che non rispondano ai requisiti di adeguatezza disciplinati dalla normativa di tempo in tempo vigente.
 - 4.- La Banca adotta tutte le misure ragionevoli per ottenere il miglior risultato possibile per il Cliente, avendo riguardo al prezzo, ai costi, alla rapidità e alla probabilità di esecuzione e di regolamento, alle dimensioni e alla natura dell'ordine o di qualsiasi altra considerazione pertinente ai fini della sua esecuzione. Qualora il Cliente sia individuato quale "Cliente al dettaglio", la Banca tiene conto, a tal fine, dei principi indicati dalla normativa di tempo in tempo vigente. In ogni caso, qualora il Cliente impartisca istruzioni specifiche, la Banca è tenuta ad attenersi alle stesse, limitatamente agli elementi oggetto delle indicazioni ricevute, salvo quanto successivamente previsto dal presente articolo.
 - 5.- La Banca si impegna a controllare l'efficacia delle misure adottate, a verificare la qualità dell'esecuzione da parte dei soggetti individuati per l'esecuzione degli ordini e, se del caso, a porre rimedio ad eventuali carenze riscontrate. La Banca si impegna altresì a riesaminare le misure adottate e la strategia di trasmissione con cadenza almeno annuale e, comunque, al verificarsi di circostanze rilevanti, tali da influire sulla sua capacità di continuare a ottenere il miglior risultato possibile per il Cliente.
 - 6.- La Banca applica le misure più idonee a garantire la trattazione rapida, corretta ed efficiente delle operazioni svolte per conto del Cliente rispetto ad altre operazioni svolte per conto di clienti diversi e agli interessi propri della Banca stessa. A tale fine, la Banca (a) assicura che le operazioni svolte nell'ambito dell'attività di gestione per conto del Cliente siano prontamente e accuratamente registrate e assegnate; (b) tratta le operazioni comparabili dei clienti in successione e con prontezza, salvo che le caratteristiche delle stesse o le condizioni di mercato prevalenti lo rendano impossibile o gli interessi dei clienti richiedano di procedere diversamente; (c) qualora il Cliente sia classificato quale "Cliente al dettaglio" ai sensi del presente accordo, lo informa relativamente a eventuali difficoltà che potrebbero influire sulla corretta gestione non appena venga a conoscenza di tali difficoltà.
 - 7.- La Banca adotta, inoltre, tutte le misure ragionevoli per assicurare che gli strumenti finanziari o le somme di denaro di pertinenza del Cliente siano prontamente e correttamente trasferiti sul conto del Cliente.
 - 8.- La Banca, sulla base delle informazioni fornite dal Cliente e tenuto conto della natura e delle caratteristiche della linea di investimento dallo stesso scelta valuta che le operazioni realizzate (a) corrispondano agli obiettivi di investimento del Cliente e alla sua tolleranza al rischio; (b) che il Cliente sia finanziariamente in grado di sopportarne i rischi compatibilmente con i suoi obiettivi di investimento nonché capacità di sostenere le perdite e ai suoi obiettivi di investimento; (c) siano di natura tale per cui il Cliente possieda le necessarie esperienze e conoscenze per comprenderne i rischi.
 - 9.- La Banca si astiene dall'effettuare per conto del Cliente operazioni non adeguate, ai sensi della normativa di tempo in tempo vigente. Qualora la Banca riceva dal Cliente disposizioni relative ad operazioni non adeguate, provvede ad informarlo di tale circostanza e delle ragioni per cui non ritiene opportuno procedere alla loro esecuzione.
 - 10.- Nella prestazione del servizio di investimento di cui al presente accordo, la Banca agisce in nome e per conto del cliente. Con la firma del presente accordo, inoltre, il cliente autorizza la Banca ad agire anche in nome proprio e per conto del cliente.

Articolo C6.- Caratteristiche della gestione

- 1.- Il Cliente sceglie una delle linee di investimento, le cui caratteristiche di gestione, entro le quali la Banca è tenuta ad operare, sono descritte in apposite schede sottoscritte dal cliente al momento dell'accensione del relativo rapporto. Il Cliente può altresì chiedere in ogni tempo, con la sottoscrizione di un atto integrativo al presente accordo ed al contratto di apertura del relativo rapporto, di variare la linea di investimento prescelta. Salva diversa disposizione del Cliente, il mutamento della linea di gestione non comporta effetti novativi né dà luogo alla conclusione di un nuovo contratto. La Banca provvede ed è espressamente autorizzata ad effettuare tutte le operazioni di investimento e/o disinvestimento necessarie per adeguare, nei tempi tecnici necessari, la composizione del portafoglio alle caratteristiche della nuova linea di gestione prescelta. La Banca, inoltre, per ogni variazione delle caratteristiche della gestione, avrà diritto ad un compenso nella misura indicati nella "scheda caratteristica" relativa all'apertura del singolo rapporto di gestione consegnata al Cliente
- 2.- Oggetto di gestione, comune a tutte le linee, è l'investimento in:
 - a) valori mobiliari (tra i quali le azioni, le obbligazioni e gli altri titoli di debito),
 - b) strumenti del mercato monetario (tra i quali i buoni ordinari del tesoro, i certificati di deposito e le carte commerciali),
 - c) quote di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) istituti e/o gestiti sia da SGR o SICAV con le quali la Banca ha rapporti d'affari o di Gruppo sia istituiti e/o gestiti da SGR o SICAV terze. La Banca si impegna a mettere a disposizione, su richiesta del Cliente, copia del prospetto semplificato degli OICR oggetto della gestione di portafogli,
 - d) strumenti finanziari derivati.
- 3.- Le caratteristiche delle singole linee di investimento sono dettagliatamente descritte in apposite "schede caratteristiche", sottoscritte dal cliente al momento dell'apertura del relativo rapporto. Nella relativa "scheda caratteristica" vengono specificati, tra l'altro, le percentuali di investimento previste per le diverse categorie di strumenti finanziari, la leva finanziaria, l'obiettivo di investimento associato alla singola linea, il benchmark, la volatilità, il livello di rischio, il conferimento minimo iniziale.
- 4.- Il Benchmark è un indice dell'andamento dei mercati di riferimento di ciascuna linea di gestione. Il Benchmark rappresenta un indicatore del livello medio di rischio che la Banca accetta nel medio/lungo periodo.
- 5.- Il parametro oggetto di riferimento (Benchmark) sarà confrontato con il rendimento della gestione al lordo delle commissioni iniziali e delle commissioni di gestione applicate dalla Banca.
- 6.- Gli indici sono calcolati considerando la media ponderata dei valori degli strumenti finanziari nei quali il portafoglio di gestione risulta investito compresi nella categoria dell'indice stesso.
- 7.- Resta inteso che il parametro di riferimento rappresenta un mero elemento indicativo utile per la comparazione dei risultati della gestione, ma che non costituisce un indicatore di risultati futuri e che non vi è alcun obbligo da parte della Banca di ottenere risultati in linea con quelli prodotti dal parametro di riferimento. La Banca dunque è esonerata da ogni responsabilità qualora il risultato prodotto dalla gestione si discosti, anche in misura rilevante, da quello prodotto dal parametro di riferimento.
- 8.- Il Cliente si dichiara edotto del fatto che il patrimonio gestito, anche in funzione delle dimensioni e della specificità delle caratteristiche della gestione prescelta, nonché per effetto di condizionamenti nello svolgimento dell'attività di gestione riconducibili ad istruzioni o vincoli disposti dal Cliente, può non essere in grado di replicare fedelmente i risultati prodotti dal parametro di riferimento il cui risultato può, tra l'altro, discostarsi da quello del portafoglio a causa della diversa incidenza di oneri diretti e/o indiretti quali, a titolo puramente esemplificativo, oneri fiscali, spese, costi di transazione, commissioni di gestione, ecc..
- 9.- Il Cliente prende atto che la Banca è autorizzata a modificare il parametro di riferimento a proprio insindacabile giudizio ed ogni qualvolta lo ritenga necessario ai fini del corretto espletamento del servizio, dandone informativa al Cliente mediante comunicazione scritta e con un preavviso di almeno 15 giorni. La decorrenza di variazione del parametro di riferimento coinciderà di norma con una delle date previste per la rendicontazione di cui all'articolo "C13.- Rendiconto". Il Cliente prende atto ed accetta che per cause tecniche o di forza maggiore (irreperibilità dei valori degli indici, perdita di significatività, errate elaborazioni, ecc), la decorrenza della variazione possa anche essere antecedente la data della suddetta comunicazione.

Articolo C7.- Limiti agli investimenti

- 1.- La Banca effettuerà gli investimenti che riterrà utili a proprio giudizio nei limiti previsti dalle caratteristiche di gestione di ciascuna linea di investimento, dettagliatamente illustrate nelle apposite "schede caratteristiche", sottoscritte dal cliente al momento dell'apertura del relativo rapporto.
- 2.- Se per la linea di investimento prescelta è previsto l'utilizzo di strumenti finanziari derivati, il Cliente prende atto che la Banca deve, ove previsto dalla normativa regolamentare del mercato di riferimento, versare per conto dello stesso margini di garanzia per le operazioni previste nel presente articolo.

Articolo C8.- Leva finanziaria

- 1.- Nell'esecuzione dell'incarico conferito la Banca utilizzerà la leva finanziaria nella misura espressamente indicata nel contratto relativo al rapporto o nella apposta "scheda caratteristica" della linea di gestione, sottoscritti dal cliente al momento dell'apertura del relativo rapporto.
- 2.- Per "leva finanziaria", di cui al precedente articolo "C5 Caratteristiche della gestione", si intende il rapporto fra il controvalore di mercato delle posizioni nette in strumenti finanziari ed il controvalore del patrimonio affidato in gestione calcolato secondo i criteri previsti per i rendiconti periodici. Al fine della misurazione della stessa, le operazioni poste in essere e non ancora regolate contribuiscono alla determinazione del controvalore di mercato delle posizioni nette in strumenti finanziari in base alla data valuta ovvero alla data di regolamento delle stesse.
- 3.- La leva finanziaria è rappresentata da un numero uguale o maggiore all'unità.
- 4.- Il Cliente si dichiara pienamente consapevole che l'utilizzo della stessa superiore all'unità comporta un aumento della rischiosità della gestione patrimoniale e

può provocare, in caso di risultati negativi di gestione, perdite anche eccedenti il patrimonio conferito in gestione e pertanto il Cliente può trovarsi in una situazione di debito nei confronti della Banca.

Articolo C9.- Conflitti di interesse

- 1.- La Banca adotterà ogni misura ragionevole per identificare i conflitti di interesse che potrebbero insorgere con il Cliente o tra il Cliente e altri clienti della Banca, al momento della prestazione di qualunque servizio e attività di investimento o servizio accessorio.
- 2.- La Banca gestisce tali conflitti adottando idonee misure organizzative e assicurando che l'affidamento di una pluralità di funzioni ai soggetti rilevanti, come definiti dall'art. 2 del Regolamento congiunto Banca d'Italia Consob emanato il 29 ottobre 2007, ai sensi dell'art. 6, comma 2 bis, d. lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, impegnati in attività che implicano un conflitto di interesse non impedisca loro di agire in modo indipendente, così da evitare che tali conflitti incidano negativamente sugli interessi dei clienti.
- 3.- Qualora le misure adottate dalla Banca non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato, la Banca informa chiaramente i clienti, prima di agire per loro conto, della natura generale e/o delle fonti di tali conflitti di interesse e delle misure adottate per mitigare tali rischi. In particolare, la comunicazione comprende una descrizione specifica dei conflitti di interesse che insorgono nella prestazione di servizi di investimento e/o di servizi accessori, tenendo in considerazione la natura del cliente al quale è diretta. La descrizione spiega in modo sufficientemente dettagliato la natura generale e le fonti dei conflitti di interesse, nonché i rischi che si generano per il cliente in conseguenza dei conflitti di interesse e le azioni intraprese per attenuarli, in modo tale da consentire al cliente di prendere una decisione informata in relazione al servizio di investimento o al servizio accessorio nel cui contesto insorgono i conflitti di interesse.
- 4.- Ai fini dell'identificazione dei conflitti di interesse e della preventiva informazione al Cliente, la Banca verificherà se, a seguito della prestazione di servizi, essa o un soggetto rilevante o un soggetto avente con essa un legame di controllo, diretto o indiretto:
 - a) possano realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria a danno del Cliente;
 - b) siano portatori di un interesse nel risultato del servizio prestato al Cliente distinto da quello del Cliente medesimo;
 - c) abbiano un incentivo a privilegiare gli interessi di clienti diversi dal Cliente, a cui vengono erogati i servizi di investimento in oggetto;
 - d) svolgano la medesima attività del cliente;
 - e) ricevano o possano ricevere da una persona diversa dal Cliente, in relazione al servizio a questi prestato, un incentivo, sotto forma di denaro, beni o servizi, diverso dalle commissioni o dalle competenze normalmente percepite per tale servizio.
- 5.- Restano ferme le specificazioni sulla politica di gestione dei conflitti di interesse che la Banca ha adottato ai sensi del Regolamento congiunto Banca d'Italia Consob emanato ai sensi dell'art. 6, comma 2-bis del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
- 6.- Ove l'operazione debba essere conclusa telefonicamente, la Banca fornirà al Cliente l'informativa sul conflitto di interessi di cui sopra in forma orale, ma tale informativa dovrà risultare da registrazione su nastro magnetico o su altro supporto equivalente.
- 7.- La Banca informerà, secondo le modalità indicate nel presente accordo, prontamente il Cliente di ogni cambio della strategia di gestione dei conflitti di interesse.

Articolo C10.- Deposito ed amministrazione delle somme e degli strumenti finanziari del cliente

- 1.- Le somme di denaro e gli strumenti finanziari oggetto del presente Accordo sono custodite ed amministrate dalla Banca sulla base di apposito contratto che il Cliente sottoscrive ed alle cui condizioni economiche e contrattuali le Parti fanno espresso rinvio, delle quali le presenti norme e condizioni formano parte integrante e sostanziale.
- 2.- L'esecuzione dell'incarico inizierà non appena avrà acquistato efficacia il relativo contratto di cui al comma 1 del presente articolo, alla condizione che gli importi conferiti siano nella disponibilità della Banca.
- 3.- Il patrimonio conferito in gestione dal singolo Cliente costituisce patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello della Banca e da quello degli altri Clienti. Su detto patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori della Banca o nell'interesse degli stessi. Le azioni dei creditori dei singoli Clienti sono ammesse nei limiti del patrimonio di loro proprietà.
- 4.- Le citate somme sono destinate in via esclusiva all'esecuzione del mandato di gestione conferito contestualmente all'accensione del conto medesimo e di eventuali servizi connessi. Sul citato conto di gestione, inoltre, vengono registrate tutte le scritture contabili concernenti il rapporto acceso con il contratto di cui al comma 1 del presente articolo. La durata del conto di gestione coincide con quella del contratto di cui al comma 1 del presente articolo.

Articolo C11.- Delega di gestione

- 1.- La Banca nell'ottica di una più efficiente gestione dei patrimoni di pertinenza dei singoli investitori nel rispetto della normativa vigente, può conferire, con apposito contratto scritto a terzi autorizzati alla gestione del risparmio, deleghe gestionali anche inerenti l'intero portafoglio a condizione che ciò sia espressamente previsto nella linea prescelta dal Cliente e questi abbia espressamente autorizzato la stessa scegliendo la relativa opzione nel relativo contratto al momento dell'apertura del rapporto.
- 2.- La Banca si impegna, in ogni caso, a tenere il Cliente indenne da qualsiasi danno gli dovesse essere causato da qualsiasi atto, omissione o inadempimento del terzo delegato alla gestione del suo portafoglio, fermo restando il diritto per la Banca di rivalersi sullo stesso terzo delegato.

Articolo C12.- Aggregazione di operazioni

- 1.- La Banca può trattare le operazioni svolte per conto del Cliente in aggregazione con quelle svolte per conto proprio o per conto di altri clienti. Tale aggregazione potrà generare un pregiudizio o un vantaggio per il Cliente. In tale circostanza la Banca si impegna a minimizzare il rischio che ciò vada a discapito del Cliente, fermo restando il riconoscimento da parte del Cliente della circostanza che tale aggregazione è suscettibile di determinare uno svantaggio relativamente al rendimento dell'operazione svolta per conto suo.
- 2.- La Banca stabilisce e comunica al Cliente una strategia di ripartizione delle operazioni aggregate, atta a disciplinare il modo in cui il volume e il prezzo delle operazioni determinano le assegnazioni e il trattamento delle esecuzioni parziali.
- 3.- La Banca, qualora aggregi operazioni per conto proprio con una o più operazioni svolte per conto del Cliente si impegna (a) a non assegnare le relative operazioni in modo pregiudizievole per il Cliente; (b) in caso di esecuzione parziale di operazioni per conto proprio aggregate con altre per conto del Cliente, ad assegnare le operazioni eseguite prima al Cliente, salvo che senza tale aggregazione non sarebbe stato possibile eseguire l'operazione a condizioni altrettanto vantaggiose, circostanza nella quale la Banca può assegnare le operazioni eseguite in proporzione dell'esposizione. Rimane fermo il divieto di compensare ordini di segno opposto. In ogni caso la Banca si impegna ad adottare le misure necessarie per impedire una riassegnazione delle operazioni per conto proprio eseguite in aggregazione con operazioni del Cliente secondo modalità svantaggiose per quest'ultimo.
- 4.- La Banca può eseguire l'ordine del Cliente o un'operazione per conto proprio in aggregazione con l'ordine di un altro cliente, laddove tale aggregazione sia effettuata secondo la strategia di assegnazione degli ordini della Banca e non vada nel complesso a discapito di uno dei clienti i cui ordini sono aggregati. Il Cliente è comunque informato del fatto che l'effetto dell'aggregazione può andare a suo discapito in relazione ad un particolare ordine.
- 5.- Quando la Banca aggrega un ordine con uno o più ordini di altri clienti e l'ordine aggregato è eseguito parzialmente, assegna le negoziazioni connesse conformemente con la sua strategia di assegnazione degli ordini.
- 6.- Gli ordini del Cliente con limite di prezzo, in relazione ad azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato o negoziate in una sede di negoziazione che non siano eseguiti immediatamente alle condizioni prevalenti del mercato, sono pubblicati dalla Banca immediatamente in un modo facilmente accessibile agli altri partecipanti al mercato, a meno che il Cliente fornisca esplicitamente istruzioni diverse.

Articolo C13.- Rendiconto

- 1.- La Banca fornirà al Cliente rendiconti periodici a cadenza almeno trimestrale dell'attività svolta su supporto duraturo, contenente, in conformità con quanto disciplinato dalla normativa di tempo in tempo vigente, le seguenti informazioni:
 - a) il nome della Banca;
 - b) il nome o altro elemento di designazione del conto del Cliente classificato come "Cliente al dettaglio";
 - c) il resoconto del contenuto e della valutazione del portafoglio, compresi i dettagli relativi a ciascuno strumento finanziario detenuto, il suo valore di mercato o il suo valore equo (fair value) se il valore di mercato è indisponibile, il saldo contante all'inizio e alla fine del periodo oggetto di rendiconto e il rendimento del portafoglio durante il periodo oggetto del rendiconto;
 - d) l'importo totale delle competenze e degli oneri applicati durante il periodo oggetto del rendiconto, con indicazione delle singole voci quanto meno per quanto riguarda le commissioni di gestione totali e i costi totali connessi all'esecuzione, compresa, ove pertinente, la dichiarazione che su richiesta verrà fornita una scomposizione in voci più dettagliata;
 - e) un raffronto del rendimento durante il periodo oggetto del rendiconto con il parametro di riferimento eventualmente convenuto tra la Banca e il Cliente;
 - f) l'importo totale dei dividendi, degli interessi e degli altri pagamenti ricevuti durante il periodo oggetto del rendiconto in relazione al portafoglio del Cliente;
 - g) informazioni circa altri eventi societari che conferiscano diritti in relazione a strumenti finanziari detenuti in portafoglio;
 - h) per ciascuna operazione eseguita durante il periodo oggetto di rendiconto, l'indicazione del giorno di esecuzione, dell'orario di esecuzione, della tipologia

dell'ordine, dell'identificativo della sede di esecuzione, dell'identificativo dello strumento, dell'indicatore acquisto/ vendita, della natura dell'ordine in caso non si tratti di acquisto/ vendita, del quantitativo, del prezzo unitario e del corrispettivo totale, ove pertinenti e salvo che il Cliente non scelga di ricevere le informazioni volta per volta sulle operazioni eseguite:

- i) la valutazione di adeguatezza del Servizio al profilo ed alle caratteristiche del Cliente.
- 4.- Qualora il Cliente abbia scelto di essere informato volta per volta sulle operazioni eseguite, la rendicontazione periodica avrà cadenza almeno annuale, mentre la trasmissione delle informazioni sulle singole operazioni eseguite avverrà su supporto duraturo al più tardi entro il primo giorno lavorativo successivo all'esecuzione o, se la Banca riceve la conferma da un terzo, entro il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione di tale conferma, salvo che una conferma contenente le stesse informazioni non debba essere prontamente inviata al Cliente da un altro soggetto. Il presente comma non si applica nel caso di portafogli interessati da operazioni su strumenti finanziari che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 44), lettera c), o dell'allegato I, sezione C, punti 4 a 11, della direttiva MiFID II, per i quali il rendiconto periodico è fornito su base trimestrale.
- 5.- Qualora la Banca gestisca un portafoglio autorizzato a ricorrere all'effetto leva ovvero con leva finanziaria superiore ad uno, la rendicontazione avrà cadenza almeno mensile.
- 6.- Se la Banca detiene strumenti finanziari o disponibilità liquide del Cliente, invia, unitamente al rendiconto di cui sopra, un rendiconto trimestrale di tali strumenti finanziari o disponibilità liquide su supporto duraturo, a meno che un tale rendiconto sia già stato fornito in altri rendiconti periodici. Tale rendiconto dovrà contenere le seguenti informazioni:
 - a. i dettagli di tutti gli strumenti finanziari e dei fondi detenuti dalla Banca per l'Investitore alla fine del periodo oggetto del rendiconto;
 - b. in che misura eventuali strumenti finanziari o i fondi dell'Investitore sono stati oggetto di operazioni di finanziamento tramite titoli;
 - c. l'entità di eventuali benefici maturati dall'Investitore in virtù della partecipazione ad operazioni di finanziamento tramite titoli e la base sulla quale tali benefici sono stati maturati.
 - d. una chiara indicazione delle attività o dei fondi soggetti alle disposizioni della MiFID II e relative misure di esecuzione e di quelli non soggetti, quali quelli soggetti a un contratto di garanzia con trasferimento del titolo di proprietà;
 - e. una chiara indicazione di quali attività siano interessate da alcune peculiarità presenti nel loro stato di proprietà, per esempio in virtù di un diritto di garanzia;
 - f. il valore di mercato o, qualora questo non sia disponibile, il valore stimato degli strumenti finanziari inclusi nel rendiconto, con una chiara indicazione della probabilità che l'assenza di un prezzo di mercato sia indicativa di una mancanza di liquidità. La valutazione del valore stimato è effettuata dalla Banca con la massima diligenza possibile.Nel caso di operazioni non regolate, le informazioni di cui alla lettera a) possono essere basate o sulla data di negoziazione o sulla data di regolamento, purché la stessa base sia applicata a tutte le informazioni di questo tipo contenute nel rendiconto
- 7.- Il rendiconto si intenderà tacitamente approvato dal Cliente in mancanza di reclamo scritto motivato, che dovrà essere trasmesso alla Banca entro 60 giorni dalla data di ricezione del rendiconto stesso.
- 8.- La Banca invierà al Cliente, su sua richiesta scritta ed a spese dello stesso, come precisato nella "scheda caratteristica" consegnata al Cliente e relativa al singolo rapporto di gestione, copia dei rendiconti arretrati.
- 9.- E' facoltà del Cliente richiedere, in aggiunta ai documenti contenuti nel rendiconto, ulteriori situazioni od elaborati quali analisi dei risultati, dichiarazioni varie, composizioni del patrimonio di propria pertinenza, ecc. In tal caso la Banca avrà diritto ad un compenso, da quantificare in via preventiva caso per caso, per ogni singolo documento prodotto.
- 10.- Quando il valore complessivo del portafoglio, valutato all'inizio di qualsiasi periodo oggetto della comunicazione, subisce un deprezzamento del 10% e successivamente di multipli del 10%, la Banca informa il Cliente, non più tardi della fine del giorno lavorativo nel quale la soglia è superata o, qualora essa sia superata in un giorno non lavorativo, non più tardi della fine del giorno lavorativo successivo.

Articolo C14.- Criteri di valutazione degli strumenti finanziari contenuti nel portafoglio del Cliente

- 1.- Ai fini del rendiconto la valorizzazione degli strumenti finanziari viene effettuata secondo i seguenti criteri:
 - a.- per gli strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati (mercati di Stati appartenenti all'OCSE istituiti, organizzati e disciplinati da disposizioni adottate o approvate dalle autorità competenti in base alle leggi in vigore nello Stato in cui detti mercati hanno sede), il prezzo è quello ivi rilevato nell'ultimo giorno di mercato aperto del periodo di riferimento. Nel caso di strumenti finanziari negoziati presso più mercati, il prezzo da prendere a riferimento è quello del mercato su cui i titoli risultano maggiormente trattati. Nel caso in cui nell'ultimo giorno di mercato aperto del periodo di riferimento non sia rilevato alcun prezzo, il prezzo da prendere in considerazione è quello dell'ultimo scambio avvenuto nei 15 giorni lavorativi precedenti; qualora tale quotazione sia ritenuta non significativa, sono adottati i criteri di valutazione di cui alla lettera b);
 - b.- per gli strumenti finanziari non negoziati nei mercati di cui alla lettera a), il prezzo è determinato con riferimento al presumibile valore di realizzo sul mercato, individuato su un'ampia base di elementi di informazione, oggettivamente considerati dalla Banca, concernenti sia la situazione dell'emittente sia quella del mercato;
 - c.- per gli strumenti finanziari derivati non negoziati nei mercati (c.d. "Over the Counter" o "O.T.C.") la valutazione è effettuata con riferimento al costo di sostituzione degli stessi (c.d. "mark to market"), intendendo per costo di sostituzione il costo che la Banca dovrebbe sostenere per trovare un altro soggetto disposto a subentrare negli obblighi contrattuali sottesi alle operazioni sugli strumenti finanziari in argomento;
 - d.- per i titoli trattati al "corso secco" il prezzo è espresso al "corso secco" con separata evidenziazione del rateo di interesse maturato;
 - e.- per i titoli zero coupon il prezzo è comprensivo dei ratei di interesse maturati;
 - f.- per gli strumenti finanziari negoziati sui mercati di cui al punto a) del presente articolo e sospesi dalle negoziazioni in data successiva all'acquisto, l'ultimo prezzo rilevato è rettificato sulla base del minore tra tale prezzo e quello di presunto realizzo, calcolato secondo il motivato e prudente apprezzamento della Banca;
 - g.- per le quote e le azioni emesse da organismi di investimento collettivo del risparmio ("O.I.C.R.") il valore coincide con l'ultima valorizzazione rilevata nel periodo di riferimento;
 - h.- per gli strumenti finanziari denominati in divisa diversa dall'euro il prezzo, individuato per le diverse categorie secondo i criteri sopra indicati, è espresso in divisa applicando, per il calcolo del controvalore in euro, i relativi cambi rilevati nello stesso giorno di chiusura del rendiconto. Per i titoli espressi in valute diverse da quelle di conto valutario, il controvalore è determinato arbitrando sui cambi accertati in mercati aventi rilevanza e significatività internazionale;
 - i.- nel caso di operazioni in strumenti finanziari con regolamento differito, il prezzo viene attualizzato al tasso d'interesse di mercato, privo di rischio, corrispondente alla stessa scadenza di quella di regolamento.
- 2.- Fermi restando i criteri di cui al comma 1 del presente articolo, la Banca, effettua la valutazione degli strumenti finanziari in gestione con la periodicità prevista per la rendicontazione di cui all'art. C13.

Articolo C15.- Commissioni, spese e oneri fiscali

- 1.- La Banca ha diritto al compenso per le attività di gestione del portafoglio, alle commissioni di negoziazione / di sottoscrizione / di raccolta ordini, anche per gli eventuali ordini impartiti dal cliente, nonché al rimborso delle spese documentate ivi compresi gli oneri fiscali derivanti dall'accordo e/o dall'esecuzione dell'incarico e in ogni caso tali da rendere possibile la prestazione del servizio di cui al presente accordo o che siano a tal fine necessari e comunque tali da non entrare in conflitto con il dovere della Banca di agire in modo onesto, equo e professionale per servire al meglio gli interessi del Cliente.
- 2.- Sono inoltre dovute dal Cliente, se previste dalla relativa linea di gestione, le commissioni di ingresso, di uscita, di performance.
- 3.- L'ammontare delle suindicate commissioni e spese è indicato nella "scheda caratteristica" consegnata al Cliente e relativa al singolo rapporto di gestione. Il Cliente ha inoltre ricevuto l'informativa riguardante l'esistenza, la natura, l'importo o il metodo di calcolo degli eventuali incentivi di natura non monetaria da parte del Cliente o da parte di terzi secondo quanto previsto dalla vigente normativa.
- 4.- Il metodo di calcolo della commissione di gestione e delle eventuali altre commissioni previste, con la relativa periodicità di addebito, sono indicati nella "scheda caratteristica" consegnata al Cliente e relativa al singolo rapporto di gestione.
- 5.- Oltre alle commissioni sopra indicate, l'investimento in strumenti finanziari emessi da Organismi di Investimento collettivo (quote di fondi o Sicav) comporta l'applicazione, relativamente alla quota di patrimonio investita in detti strumenti finanziari, delle commissioni previste nei rispettivi regolamenti di gestione dei fondi/Sicav, a disposizione dei clienti presso la Banca.
- 6.- Sul patrimonio in gestione maturano altresì a carico del Cliente gli oneri fiscali previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Articolo C16.- Durata, efficacia e modifiche dell'accordo

- 1.- Il presente accordo sarà a tempo indeterminato e ciascuna parte può recedervi con preavviso scritto di almeno 5 giorni lavorativi.
- 2.- Il recesso è efficace dal momento in cui la parte non recedente ne riceve comunicazione, decorso il termine di preavviso. Resta impregiudicata l'esecuzione degli ordini impartiti anteriormente alla ricezione della comunicazione di recesso e non espressamente revocati in tempo utile.
- 3.- Ove il presente accordo sia concluso mediante l'utilizzo di strumenti di comunicazione a distanza ed il Cliente si qualifichi come "consumatore" ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 206/2005, l'efficacia sarà sospesa per 14 giorni di calendario dalla data di conclusione dell'accordo e durante tale periodo il Cliente

- avrà facoltà di recedere nei limiti previsti all'art. 67-duodecies del predetto d.lgs. 206/2005.
- 4.- La Banca potrà risolvere il presente accordo, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., con comunicazione scritta inviata al Cliente, in caso di inadempimento da parte del Cliente di uno degli obblighi seguenti:
 - a) mancato o parziale versamento della provvista o dei margini;
 - b) mancato pagamento alla Banca delle commissioni e delle spese dovute.
 - 5.- Il presente accordo inoltre è risolto automaticamente ed immediatamente, senza effetto retroattivo, al verificarsi di una delle seguenti condizioni risolutive:
 - a) nei confronti del Cliente sia stata depositata istanza di fallimento o di altra procedura concorsuale applicabile;
 - b) sia deliberata o altrimenti disposta la messa in liquidazione;
 - c) il Cliente abbia operato cessioni di beni ai creditori o abbia proposto formalmente ai creditori altre forme di sistemazione della propria posizione debitoria, in generale o per una significativa parte dei propri debiti.

A puro scopo informativo e senza pregiudicare in alcun modo l'automaticità della risoluzione di cui sopra, il Cliente darà immediata notifica alla Banca dell'avveramento di una qualsiasi delle suddette condizioni risolutive.
 - 6.- In ogni caso di scioglimento del presente accordo, la Banca, se lo riterrà opportuno, potrà sospendere l'esecuzione degli ordini, procedere alla liquidazione anticipata delle operazioni in corso e adottare tutte le misure opportune ai fini dell'adempimento delle obbligazioni derivanti da operazioni poste in essere per conto del Cliente, fatto salvo l'obbligo del Cliente di rimborsare alla Banca le spese derivanti dalle eventuali operazioni in corso per far fronte ai relativi impegni in sede di regolamento senza pregiudizio di qualsiasi altro rimedio o del risarcimento degli eventuali danni.
 - 7.- La Banca ha la facoltà di modificare unilateralmente in qualsiasi momento, qualora sussista un giustificato motivo, le norme che regolano il presente accordo, ivi compresi i tassi e le condizioni anche economiche applicate per la prestazione dei servizi di investimento ed accessori, previa comunicazione al cliente da inviarsi all'ultimo indirizzo trasmesso dal cliente almeno 2 mesi prima della data di efficacia delle modifiche stesse, che entreranno in vigore con la decorrenza indicata nella medesima comunicazione; entro la data di decorrenza delle variazioni previste nella comunicazione il cliente potrà esercitare il diritto di recesso senza penalità e di ottenere l'applicazione delle norme e delle condizioni del contratto precedentemente praticate. Le modifiche si intenderanno accettate dal cliente ove lo stesso non abbia esercitato per iscritto, entro il predetto termine di decorrenza, il diritto di recedere dal contratto. Nel caso in cui il cliente rifiuti la variazione, la Banca può esercitare il suo diritto di recesso.
 - 8.- Le Parti convengono che nel Contratto vengano automaticamente recepite tutte le modifiche determinate da successivi interventi legislativi, regolamentari, giurisprudenziali ed amministrativi in senso lato, senza obbligo per la Banca di comunicare al cliente la relativa modifica del contratto. Le condizioni contrattuali interessate da tali modifiche si intenderanno abrogate e sostituite con la stessa data di decorrenza della disposizione che ha provocato tale modificazione.
 - 9.- Le Parti prendono inoltre atto e convengono che in caso di chiusura di tutti i rapporti intrattenuti dal Cliente presso la Banca, ai quali trova applicazione il presente accordo, quest'ultimo si intenderà automaticamente risolto. Gli effetti della risoluzione decorreranno a partire dal 1° giorno lavorativo del mese successivo alla chiusura dell'ultimo rapporto al quale il presente accordo trova applicazione.
 - 10.- Le eventuali modifiche al "questionario" conseguenti alla comunicazione della diversa propensione al rischio da parte del Cliente ai sensi del precedente articolo "C4 Rischi delle operazioni" non determineranno alcun diritto di recesso per modifiche contrattuali.

Articolo C17.- Comunicazioni al Cliente

- 1.- Tutte le comunicazioni riguardanti il presente accordo vengono inviate dalla Banca all'indirizzo indicato dal Cliente.
- 2.- Il Cliente si impegna a comunicare le eventuali variazioni del domicilio di cui al comma precedente alla Filiale della Banca presso cui è radicato il rapporto mediante dichiarazione scritta presentata direttamente agli sportelli della Banca oppure con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
- 3.- Fatte salve le modalità di conferimento e revoca degli ordini, l'invio di ogni comunicazione tra le parti ai sensi del presente accordo sarà effettuata con le modalità prescelte dal Cliente per il rapporto sul quale vengono regolate le relative operazioni.
- 4.- Ove il Cliente opti per l'invio di comunicazioni con modalità elettroniche, la Banca potrà adempiere i propri obblighi informativi relativi alle modifiche degli Allegati al presente Accordo o alla documentazione alla quale il presente Contratto fa rinvio, rinviando con la comunicazione elettronica a specifiche sezioni del proprio sito web www.bpp.it.
- 5.- In mancanza di diverso accordo scritto, quando un rapporto è intestato a più persone, le comunicazioni, le notifiche e l'invio degli estratti conto vanno fatti dalla Banca ad uno solo dei cointestatari all'ultimo indirizzo, anche di posta elettronica, e sono operanti a tutti gli effetti anche nei confronti degli altri. Eventuali variazioni del cointestatario designato a ricevere le comunicazioni, le notifiche e gli estratti conto di cui sopra, dovranno essere effettuate per iscritto e la comunicazione dovrà essere sottoscritta da tutti i cointestatari, restando prive di efficacia quelle mancanti di uno degli indicati requisiti.

Articolo C18.- Comunicazioni alla Banca

- 1.- Il Cliente invia le proprie comunicazioni alla Banca con lettera raccomandata ovvero con altro mezzo che ne attesti inequivocabilmente la ricezione da parte della Banca. La comunicazione ha effetto decorsi 5 giorni lavorativi dalla ricezione della stessa da parte della Filiale presso cui è intrattenuto il rapporto.
- 2.- Il Cliente curerà che le comunicazioni e gli ordini redatti per iscritto, nonché i documenti in genere, diretti alla Banca – ivi compresi i titoli di credito – siano compilati in modo chiaro e leggibile.
- 3.- Tali comunicazioni sono effettuate a rischio del Cliente, per ogni conseguenza derivante da errori, disguidi o ritardi nella trasmissione.

PARTE 8: norme contrattuali mandato di gestione di portafogli – Edizione 01/2018

INDICE

NORME CONTRATTUALI

Sezione A – Premesse.....	pag. 58
Sezione B - Condizioni generali relative al rapporto Banca – Cliente.....	pag. 58
Sezione C – Norme relative al dossier di gestione di portafogli.....	pag. 60

Sezione A – Premesse

- A1.- il Cliente è interessato a sottoscrivere, con la Banca Popolare Pugliese S.c.p.a., con Sede Legale in Parabita (Le), in Via Provinciale Martino n. 5, Codice Fiscale / Partita Iva / iscrizione Registro Imprese di Lecce n. 02848590754 (di seguito indicato come la "Banca"), un contratto avente ad oggetto un mandato di gestione di portafogli, come meglio indicato sul frontespizio del presente accordo;
- A2.- la Banca è autorizzata allo svolgimento del servizio di gestione di portafogli a cui fa riferimento il presente Contratto;
- A3.- il Cliente conferma di aver già concluso con la Banca le "norme relative alla prestazione del servizio di gestione di portafogli", che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo;
- A4.- **il Cliente conferma di aver ricevuto su supporto durevole contestualmente alla sottoscrizione del presente accordo, e di aver letto e sottoscritto, la "Scheda caratteristica" relativa alla linea di gestione indicata sul frontespizio del presente accordo**, nella quale vengono riportate le caratteristiche della linea di investimento e le condizioni economiche alla stessa applicabili. Inoltre, conferma di aver contestualmente ricevuto, letto, compreso e sottoscritto gli eventuali altri allegati riguardanti particolari linee di gestione, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.
- A5.- Il Cliente conferma quanto indicato per i "regimi fiscali" applicabili al rapporto e indicati nel presente accordo;
- A6.- Il Cliente è stato inoltre informato sul fatto che:
- ai sensi dell'art. 30, comma 6 del TUF, l'efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari o di gestione di portafogli individuali conclusi fuori sede è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore. Entro detto termine l'investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al consulente finanziario o al soggetto abilitato; tale facoltà è indicata nei moduli o formulari consegnati all'investitore. Ferma restando l'applicazione della disciplina di cui al primo e al secondo periodo ai servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5, lettere c) [assunzione a fermo e/o collocamento sulla base di un impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente], c-bis [collocamento senza impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente] e d) [gestione di portafogli], per i contratti sottoscritti a decorrere dal 1° settembre 2013 la medesima disciplina si applica anche ai servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5, lettera a) [negoiazione per conto proprio]. La medesima disciplina si applica alle proposte contrattuali effettuate fuori sede.
- La comunicazione scritta di recesso deve essere inviata, tramite lettera raccomandata a/r, al seguente indirizzo: Banca Popolare Pugliese – Direzione Generale, Via Luzzatti, 8, 73046 Marino (LE)
- Ai commi 7 e seguenti dell'art. 30 la norma recita:
- L'omessa indicazione della facoltà di recesso nei moduli o formulari comporta la nullità dei relativi contratti, che può essere fatta valere solo dal cliente. Il comma 6 non si applica alle offerte pubbliche di vendita o di sottoscrizione di azioni con diritto di voto o di altri strumenti finanziari che permettano di acquisire o sottoscrivere tali azioni, purché le azioni o gli strumenti finanziari siano negoziati in mercati regolamentati italiani o di paesi dell'Unione Europea (comma 8).
- Al comma 9 dell'articolo in questione, la norma recita: "Il presente articolo si applica anche ai depositi strutturati e ai prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari e, limitatamente ai soggetti abilitati, ai prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione".
- qualora rivesta la qualità di consumatore, l'efficacia dell'accordo, promosso e collocato, mediante tecniche di comunicazione a distanza, è sospesa ai sensi del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 per la durata di quattordici giorni, decorrenti dalla data della conclusione dell'accordo ovvero, se successiva, dalla data in cui riceve le condizioni contrattuali e che entro detto termine, è facoltà del Cliente recedere dal presente accordo mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera raccomandata a/r, al seguente indirizzo: Banca Popolare Pugliese – Direzione Generale, Via Luzzatti, 8, 73046 Marino (LE); fermo restando quanto previsto dall'art. 67-duodecies, comma 5, del d. lgs. n. 206/2005.
- A7.- il Cliente ha preso completa cognizione delle norme contrattuali di seguito riportate e dichiara di accettarle integralmente;
- A8.- Le parti convengono che al presente accordo, per quanto non espressamente previsto, trovano applicazione le "norme relative alla prestazione del servizio di gestione di portafogli", in quanto compatibili con le norme qui presenti;

TUTTO CIO PREMESSO,

da intendersi insieme agli allegati, parte integrante del Contratto, conferisco/amo alla Banca Popolare Pugliese l'incarico di gestire, nell'ambito della linea di gestione scelta e indicata nella "Scheda Caratteristica" allegata al presente contratto, il mio/nostro patrimonio conferito, costituito da liquidità, accreditata sul conto di gestione riportato nel presente accordo, e/o da strumenti finanziari, specificati in distinta a parte e immessi o registrati nel deposito indicato nel presente accordo.

Sezione B - Condizioni generali relative al rapporto Banca - Cliente

Articolo B1.- Disposizioni applicabili

- 1.- I rapporti eventualmente esistenti e quelli che saranno in futuro costituiti tra Banca e Cliente sono regolati, oltre che dalle leggi e dalla disciplina contrattuale relativa a ciascuno di essi (di cui alle successive sezioni delle presenti "norme contrattuali" anche dalle seguenti condizioni generali, nonché, ove consentito, dagli usi contemplati dagli artt. 1, 8, 9 delle preleggi.

Articolo B2.- Diligenza della Banca nei rapporti con la clientela

- 1.- Nei rapporti con la clientela, la Banca è tenuta ad osservare criteri di diligenza adeguati alla sua condizione professionale ed alla natura dell'attività svolta, in conformità a quanto previsto dall'art. 1176 cod. civ..

Articolo B3.- Pubblicità e trasparenza delle condizioni

- 1.- La Banca osserva, nei rapporti con il Cliente, le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e sue successive integrazioni e modificazioni (Testo unico delle leggi bancarie e creditizie) e le relative disposizioni di attuazione.

Articolo B4.- Ufficio Reclami della Banca

- 1.- Per eventuali contestazioni che dovessero insorgere nell'esecuzione del presente Contratto, il Cliente può rivolgere istanza scritta, all'Ufficio Reclami della Banca, istituito presso la Direzione Generale della medesima, Via Luigi Luzzatti 8 - 73046, Marino (Le), in conformità al Regolamento per la gestione dei reclami disponibile presso le filiali della Banca e sul sito www.bpp.it. L'Ufficio Reclami provvede ad evadere le richieste pervenute in un termine non superiore ai sessanta giorni dalla data di ricezione delle stesse.

Articolo B5.- Esecuzione degli incarichi conferiti dalla clientela

- 1.- La Banca è tenuta ad eseguire gli incarichi conferiti dal Cliente nei limiti e secondo le previsioni contenute nei singoli contratti dallo stesso conclusi; tuttavia, qualora ricorra un giustificato motivo, essa può rifiutarsi di assumere l'incarico richiesto, dandone tempestiva comunicazione al Cliente. Al riguardo, il Cliente dichiara di essere a conoscenza e prendere atto che la Banca è tenuta ad attenersi alle istruzioni impartite dallo stesso anche qualora le medesime possano pregiudicare, limitatamente agli elementi oggetto di tali istruzioni, le misure previste nella strategia di esecuzione.
- 2.- A tal fine, il Cliente dichiara di aver letto e compreso quanto riportato nella Strategia di esecuzione e di essere pertanto consapevole che le istruzioni specifiche dallo stesso eventualmente impartite potrebbero impedire alla Banca di adottare tutte le misure da questa previste per ottenere il miglior risultato possibile in relazione agli elementi di tali istruzioni.

- 3.- Nel caso in cui il Cliente impartisca istruzioni specifiche riguardanti le modalità di esecuzione di un ordine, la Banca si atterrà a tali istruzioni, soddisfacendo in tal modo l'obbligo di adottare tutte le misure ragionevoli al fine di ottenere il migliore risultato possibile per il Cliente, in relazione a detto ordine ovvero a detto aspetto specifico dell'ordine stesso.
- 4.- In relazione agli incarichi assunti, la Banca, oltre alla facoltà ad essa attribuita dall'art. 1856 cod. civ., è comunque autorizzata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1717 cod. civ., a farsi sostituire nell'esecuzione dell'incarico da un proprio corrispondente anche non bancario.
- 4.- Il Cliente ha facoltà di revocare, ai sensi dell'art. 1373 cod. civ., l'incarico conferito alla Banca finché l'incarico stesso non abbia avuto un principio di esecuzione, compatibilmente con le modalità dell'esecuzione medesima.

Articolo B6.- Invio di corrispondenza alla Banca

- 1.- Le comunicazioni, gli ordini e qualunque altra dichiarazione del Cliente, diretti alla Banca, vanno fatti pervenire allo sportello presso il quale sono intrattenuti i rapporti.
- 2.- Il Cliente curerà che le comunicazioni e gli ordini redatti per iscritto, nonché i documenti in genere, diretti alla Banca - ivi compresi i titoli di credito - siano compilati in modo chiaro e leggibile.

Articolo B7.- Invio della corrispondenza alla clientela

- 1.- L'invio al Cliente di lettere o di estratti conto, le eventuali notifiche e qualunque altra dichiarazione o comunicazione della Banca saranno fatti al Cliente con pieno effetto all'ultimo indirizzo comunicato per iscritto.
- 2.- In mancanza di diverso accordo scritto, quando un rapporto è intestato a più persone, le comunicazioni, le notifiche e l'invio degli estratti conto vanno fatti dalla Banca ad uno solo dei cointestatari all'ultimo indirizzo da questi indicato per iscritto e sono operanti a tutti gli effetti anche nei confronti degli altri.

Articolo B8.- Identificazione della clientela e di altri soggetti che entrano in rapporto con la Banca ai fini della normativa antiriciclaggio e fiscale

- 1.- All'atto della costituzione dei singoli rapporti o dell'effettuazione delle singole operazioni, il Cliente è tenuto a fornire alla Banca tutte le informazioni e le dichiarazioni necessarie ed aggiornate, nonché ogni altro dato e notizia richiesti per consentire alla Banca stessa il corretto assolvimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela di cui alla normativa in materia di contrasto al riciclaggio ed al terrorismo ed in materia fiscale tempo per tempo vigente. Per acquisire dal Cliente le relative dichiarazioni e informazioni la Banca potrà avvalersi di tutte le modalità previste dalla normativa tempo per tempo vigente, ivi comprese le tecniche di comunicazione a distanza.
- 2.- In caso di impossibilità a completare l'adeguata verifica per mancato recapito delle informazioni richieste da parte di ogni intestatario del rapporto, ovvero per cause imputabili al Cliente, la Banca, previo contatto con il Cliente teso al completamento dell'adeguata verifica entro un ragionevole termine, si riserva il diritto di attivare la procedura di restituzione delle disponibilità finanziarie prevista dalla normativa antiriciclaggio e dalle relative disposizioni di attuazione tempo per tempo vigenti.
- 3.- Anche al fine di tutelare il proprio Cliente, la Banca, verifica le informazioni e i documenti eventualmente prodotti da soggetti che entrano in rapporto con la Banca stessa per l'esecuzione di operazioni connesse ad atti dispositivi del cliente (portatori di assegni, beneficiari di disposizioni di pagamento, ecc.); detta verifica è finalizzata a provare l'identità personale dei citati soggetti e per valutare la possibilità di eseguire le operazioni richieste.
- 4.- Il Cliente si impegna a fornire alla Banca tutti i dati e le informazioni anagrafiche e finanziarie necessarie ad ottemperare a norme di carattere fiscale, ivi incluse le disposizioni che prevedono lo scambio internazionale di informazioni con l'amministrazione fiscale di paesi terzi. Ove richiesto dalla Banca, il Cliente è altresì tenuto a fornire eventuali chiarimenti, documenti aggiuntivi o dichiarazioni utili a comprovare la completezza e la veridicità dei dati e delle informazioni anagrafiche e finanziarie fornite. Il Cliente, inoltre, dovrà adoperare la massima diligenza possibile nella segnalazione alla Banca, in modo autonomo, di eventuali variazioni di stati e circostanze relativi ai dati e alle informazioni già forniti, in modo da consentire un loro tempestivo aggiornamento. Per acquisire dal Cliente ogni dato ed informazione, la Banca potrà avvalersi di tutte le modalità previste dalla normativa tempo per tempo vigente, ivi compreso l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza in forma elettronica e/o telematica, che il Cliente dichiara fin d'ora di accettare. La Banca non è responsabile della completezza e veridicità dei dati e delle informazioni ricevute dal Cliente né del loro mancato aggiornamento da parte del Cliente stesso. Quest'ultimo resta l'unico responsabile delle conseguenze che possano derivare dal rilascio di dati ed informazioni false, incomplete, inesatte o intempestive, nonché dal loro mancato aggiornamento e si obbliga a tal fine a tenere indenne la Banca ed eventuali terzi che ne abbiano diritto da ogni pregiudizio che dovesse essere subito anche per effetto di comunicazione di collegati provvedimenti sanzionatori.

Articolo B9.- Deposito delle firme autorizzate

- 1.- Le firme del Cliente e dei soggetti a qualsiasi titolo autorizzati ad operare nei rapporti con la Banca sono depositate presso lo sportello ove il relativo rapporto è intrattenuto.
- 2.- Il Cliente e i soggetti di cui al comma precedente sono tenuti ad utilizzare, nei rapporti con la Banca, la propria sottoscrizione autografa in forma grafica corrispondente alla firma depositata, ovvero - previo accordo fra le parti - nelle altre forme consentite dalle vigenti leggi (es. firma elettronica).

Articolo B10.- Poteri di rappresentanza

- 1.- Il Cliente è tenuto a indicare per iscritto le persone autorizzate a rappresentarlo nei suoi rapporti con la Banca, precisando gli eventuali limiti delle facoltà loro accordate.
- 2.- Le revocche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime, non saranno opponibili alla Banca, anche quando dette revocche, modifiche e rinunce siano state pubblicate ai sensi di legge o comunque rese di pubblica ragione, finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione inviata a mezzo lettera raccomandata, telegramma oppure la stessa sia stata presentata allo sportello presso il quale è intrattenuto il rapporto e non siano trascorsi 5 giorni lavorativi dalla data di ricezione, qualora la comunicazione sia inviata ad altra filiale, ovvero alla Direzione Generale o altra sede, la comunicazione medesima sarà opponibile decorso il termine di 15 giorni lavorativi dalla ricezione.
- 3.- Salvo disposizione contraria, l'autorizzazione a disporre sul rapporto, conferita successivamente, non determina revoca implicita delle precedenti autorizzazioni.
- 4.- Quando il rapporto è intestato a più persone, i soggetti autorizzati a rappresentare i cointestatari devono essere nominati per iscritto da tutti. La revoca delle facoltà di rappresentanza può essere effettuata, in deroga all'art. 1726 cod. civ., anche da uno solo dei cointestatari mentre la modifica delle facoltà deve essere fatta da tutti. Per ciò che concerne la forma e gli effetti delle revocche, modifiche e rinunce, vale quanto stabilito ai commi 2 e 3 del presente articolo. Il cointestatario che ha disposto la revoca è tenuto ad informarne gli altri cointestatari.
- 5.- Quando il rapporto è intestato a più persone con facoltà delle medesime di compiere operazioni separatamente, ciascun cointestatario può nominare un proprio rappresentante. Ove i cointestatari alcuni di essi abbiano nominato uno o più rappresentanti comuni, la revoca o la modifica delle facoltà conferite al rappresentante o ai rappresentanti hanno effetto solo per il cointestatario o i cointestatari che dispongono la revoca o la modifica. Siffatte disposizioni devono essere comunicate ed hanno effetto secondo quanto previsto nel precedente comma 2.
- 6.- Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla Banca sino a quando essa non ne abbia avuto notizia legalmente certa. Ciò vale anche nel caso in cui il rapporto sia intestato a più persone.

Articolo B11.- Cointestazione del rapporto con facoltà di utilizzo disgiunto

- 1.- Quando il rapporto è intestato a più persone con facoltà per le medesime di compiere operazioni separatamente, le disposizioni sul rapporto medesimo possono essere effettuate da ciascun intestatario separatamente con piena liberazione della Banca anche nei confronti degli altri cointestatari.
- 2.- L'estinzione del rapporto può essere effettuata su richiesta di uno dei cointestatari, il quale dovrà avvertirne tempestivamente gli altri.
- 3.- La Banca quando da uno dei cointestatari le sia stata notificata opposizione anche solo con lettera raccomandata, non darà corso alle disposizioni che non le siano state impartite congiuntamente da tutti i cointestatari. L'opposizione non ha effetto nei confronti della Banca finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione, presso la filiale dove è instaurato il rapporto e non siano decorsi 5 giorni lavorativi dalla ricezione.
- 4.- La facoltà di disposizione separata pattuita al momento di accensione del rapporto può essere modificata solo su conformi istruzioni impartite per iscritto alla Banca da tutti i cointestatari.
- 5.- I cointestatari rispondono in solido fra loro nei confronti della Banca per tutte le obbligazioni che si venissero a creare, per qualsiasi ragione, anche per atto o fatto di un solo cointestatario.
- 6.- Nel caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire di uno dei cointestatari, ciascuno degli altri conserva il diritto di disporre separatamente sul rapporto e di estinguerlo. Analogamente lo conservano gli eredi del cointestatario, che sono però tenuti ad esercitarlo tutti insieme, ed il legale rappresentante dell'incapace.
- 7.- Nei casi di cui al comma 6 del presente articolo, la Banca deve pretendere il concorso di tutti i cointestatari e degli eventuali eredi e del legale rappresentante dell'incapace, quando da uno di essi le sia stata comunicata opposizione anche solo con lettera raccomandata ovvero con altro mezzo che ne attesti

inequivocabilmente la ricezione da parte della Banca. L'opposizione non ha effetto nei confronti della Banca finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione, presso la filiale dove è instaurato il rapporto e non siano decorsi 5 giorni lavorativi dalla ricezione.

Articolo B12.- Diritto di garanzia

- 1.- La Banca è investita di diritto di pegno e di diritto di ritenzione sui titoli o valori di pertinenza del Cliente comunque detenuti dalla Banca stessa o che pervengano ad essa successivamente, a garanzia di qualunque suo credito - anche se non liquido ed esigibile ed anche se assistito da altra garanzia reale o personale - già in essere o che dovesse sorgere verso il Cliente, rappresentato da saldo passivo di conto corrente e/o dipendente da qualunque operazione bancaria, quale ad esempio: finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi, aperture di credito, aperture di crediti documentari, anticipazioni su titoli o su merci, anticipi su crediti, sconto o negoziazione di titoli o documenti, rilascio di garanzie a terzi, depositi cauzionali, riporti, compravendita titoli e cambi, operazioni di intermediazione o prestazioni di servizi. Il diritto di pegno e di ritenzione sono esercitati sugli anzidetti titoli o valori o loro parte per importi congruamente correlati ai crediti vantati dalla Banca e comunque non superiori a 1,5 volte il predetto credito.
- 2.- In particolare, le cessioni di credito e le garanzie pignoratorie a qualsiasi titolo fatte o costituite a favore della Banca stanno a garantire anche ogni altro credito, in qualsiasi momento sorto, pure se non liquido ed esigibile, della Banca medesima, verso la stessa persona.

Articolo B13.- Compensazione

- 1.- Quando esistono tra la Banca ed il Cliente più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ancorché intrattenuti presso dipendenze italiane ed estere della Banca medesima, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto.
- 2.- Al verificarsi di una delle ipotesi previste dall'art. 1186 cod. civ. e, comunque, in ogni ipotesi di inadempimento la Banca ha altresì il diritto di valersi della compensazione ancorché i crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi ed esigibili e ciò in qualunque momento senza obbligo di preavviso e/o formalità, fermo restando che dell'intervenuta compensazione - contro la cui attuazione non potrà in nessun caso eccipirsi la convenzione di assegno - la Banca darà pronta comunicazione scritta al Cliente.
- 3.- Se il rapporto è intestato a più persone, la Banca ha facoltà di valersi dei diritti di cui al comma 2 del presente articolo ed all'art. "B11 - Cointestazione del rapporto con facoltà di utilizzo disgiunto", sino a concorrenza dell'intero credito risultante, anche nei confronti di conti e di rapporti di pertinenza di alcuni soltanto dei cointestatori.
- 4.- La facoltà di compensazione prevista nel comma 2 del presente articolo è esclusa nei rapporti in cui il Cliente riveste la qualità di consumatore ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a), del codice del consumo, salvo diverso specifico accordo con il Cliente stesso e salvi i casi previsti dalla legge.

Articolo B14.- Solidarietà e indivisibilità delle obbligazioni assunte dalla clientela ed imputazione dei pagamenti

- 1.- Tutte le obbligazioni del Cliente verso la Banca, ed in particolare quelle derivanti da concessioni di fido, si intendono assunte - pure in caso di cointestazione - in via solidale e indivisibile anche per gli eventuali aventi causa a qualsiasi titolo dal Cliente stesso.
- 2.- Qualora sussistano più rapporti di debito verso la Banca, il Cliente ha diritto di dichiarare - ai sensi e per gli effetti dell'art 1193, comma 1°, cod. civ. - nel momento del pagamento quale debito intende soddisfare. In mancanza di tale dichiarazione, la Banca può imputare - in deroga all'art. 1193, comma 2°, cod. civ. - i pagamenti effettuati dal Cliente, o le somme comunque incassate da terzi, ad estinzione o decurtazione di una o più delle obbligazioni assunte dal Cliente medesimo dandone comunicazione a quest'ultimo.

Articolo B15.- Determinazione condizioni economiche

- 1.- Le condizioni economiche applicate ai rapporti posti in essere con il Cliente sono indicate nei relativi documenti allegati al presente contratto, richiamati nella "Sezione A Premesse", e riferiti ai rispettivi rapporti.

Articolo B16.- Durata del contratto e facoltà di recesso

- 1.- I rapporti regolati dalle presenti norme sono a tempo indeterminato e il Cliente può recedervi in qualunque momento. La Banca potrà esercitare analoga facoltà ai sensi dell'art. 1727 cod. civ., dando un preavviso non inferiore a 5 giorni lavorativi. Il recesso del Cliente è efficace dal momento in cui la Banca ne riceve comunicazione. La comunicazione di recesso deve essere effettuata mediante lettera raccomandata a/r.
- 2.- Resta impregiudicata l'esecuzione degli ordini impartiti anteriormente alla ricezione della comunicazione di recesso e non espressamente revocati con comunicazione tempestiva rispetto all'esecuzione dell'ordine.
- 3.- Il recesso dal presente contratto comporta l'eliminazione dei collegamenti con i rapporti regolati sul conto, anche mediante la loro estinzione. Nel caso di recesso del Cliente, la Banca chiude effettivamente il rapporto entro 5 giorni lavorativi dalla contabilizzazione di tutte le partite, a credito e/o debito, in corso di scritturazione.
- 4.- Nel caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire dell'unico intestatario, il rapporto ed il diritto di disporre del patrimonio di gestione si conserva e continua nei confronti degli eredi del de-cuius, che saranno tenuti ad esercitarlo tutti insieme, o del legale rappresentante dell'incapace.

Articolo B17.- Computo dei termini

- 1.- Tutti i termini previsti nel presente contratto si computeranno tenendo conto dei soli giorni feriali, escluso il sabato.

Articolo B18.- Arbitro per le Controversie Finanziarie

- 1.- Il Cliente, diverso dall'investitore professionale e dalla controparte qualificata, nel caso in cui l'Ufficio Reclami della Banca non abbia fornito risposta nel termine di sessanta giorni, ovvero la risposta non sia stata, in tutto o in parte, favorevole ovvero non sia stata data esecuzione alla decisione comunicata, può investire della controversia, l'Arbitro per le Controversie Finanziarie istituito presso la Consob, per quanto di sua competenza. L'Arbitro per le Controversie Finanziarie conosce delle controversie fra investitori e intermediari relative alla violazione da parte di questi ultimi degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza previsti nei confronti degli investitori nell'esercizio delle attività disciplinate nella parte II del TUF, incluse le controversie transfrontaliere e le controversie oggetto del Regolamento (UE) n. 524/2013. Non rientrano nell'ambito di operatività dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie le controversie che implicano la richiesta di somme di denaro per un importo superiore a euro cinquecentomila. Sono esclusi dalla cognizione dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie i danni che non sono conseguenze immediata e diretta dell'inadempimento o della violazione da parte dell'intermediario degli obblighi sopra indicati e quelli che non hanno natura patrimoniale. Il diritto di ricorrere all'Arbitro per le Controversie Finanziarie medesimo non può formare oggetto di rinuncia da parte dell'investitore ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti. Il ricorso all'Arbitro per le Controversie Finanziarie può essere proposto, secondo le modalità indicate dallo stesso Arbitro, esclusivamente dall'investitore, personalmente o per il tramite di un'associazione rappresentativa degli interessi dei consumatori ovvero di procuratore. Il ricorso può essere proposto quando, sui medesimi fatti oggetto dello stesso: a) non sono pendenti, anche su iniziativa dell'intermediario a cui l'investitore ha aderito, altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie; b) è stato preventivamente presentato reclamo all'intermediario al quale è stata fornita espressa risposta, ovvero sono decorsi più di sessanta giorni dalla sua presentazione, senza che l'intermediario abbia comunicato all'investitore le proprie determinazioni. Il ricorso all'Arbitro per le Controversie Finanziarie deve essere proposto entro un anno dalla presentazione del reclamo all'intermediario ovvero, se il reclamo è stato presentato anteriormente alla data di avvio dell'operatività dell'Arbitro, entro un anno da tale data.

Articolo B19.- Foro competente

- 1.- Le parti convengono di deferire qualsiasi controversia tra esse insorta in merito alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione delle presenti norme al Foro di Lecce, fatta eccezione per l'ipotesi in cui il Cliente rivesta la qualifica di "consumatore" ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), del codice del consumo, nel qual caso sarà esclusivamente competente il foro del domicilio eletto dal Cliente.

Articolo B20.- Legge applicabile e giurisdizione

- 1.- Il presente accordo è regolato dalla legge ed è sottoposto alla giurisdizione italiana.

Sezione C - Norme relative al dossier di gestione di portafogli

Articolo C1.- Comunicazione per perdite su gestione di portafogli

- 1.- La Banca informa il Cliente quando il valore complessivo del portafoglio, valutato all'inizio di qualsiasi periodo oggetto della comunicazione, subisce un deprezzamento del 10% e successivamente di multipli del 10%, non più tardi della fine del giorno lavorativo nel quale la soglia è superata o, qualora essa sia superata in un giorno non lavorativo, non più tardi della fine del giorno lavorativo successivo.

Articolo C2.- Modalità di gestione

- 1.- Nella "scheda caratteristica" relativa alla linea di investimento, allegata al presente contratto, o in appositi riquadri del contratto stesso vengono riportate le seguenti indicazioni:
 - a) gli strumenti finanziari oggetto di investimento e relativi limiti;
 - b) durata finanziaria (per il patrimonio investito in titoli di debito) e volatilità (per il patrimonio investito in azioni o quote di OICR);
 - c) l'obiettivo di investimento;
 - d) il grado di rischio;
 - e) le tipologie di operazioni che possono essere effettuate;
 - f) la "leva finanziaria" applicabile;
 - g) il benchmark (parametro oggettivo di riferimento);
 - h) i conferimenti iniziali e successivi ammessi e i relativi importi minimi.

Articolo C3.- Deposito delle somme e degli strumenti finanziari del Cliente

- 1.- Le somme di denaro relative alla gestione sono depositate sul conto corrente di gestione indicato nel frontespizio del presente contratto. Sul predetto conto vengono registrate tutte le scritture contabili concernenti il rapporto di gestione in oggetto.
- 2.- Gli strumenti finanziari sono custoditi nel deposito identificato dal codice indicato nel frontespizio del presente contratto.

Articolo C4.- Esecuzione dell'incarico

- 1.- L'esecuzione dell'incarico inizierà non appena il contratto avrà acquistato efficacia, alla condizione che gli strumenti finanziari e/o la liquidità siano nella disponibilità della Banca.

Articolo C5.- Delega di gestione

- 1.- La Banca è autorizzata a conferire ad intermediari autorizzati alla prestazione del servizio di gestione di portafogli, anche appartenenti allo stesso gruppo, deleghe gestionali inerenti l'esecuzione dell'incarico ricevuto, fermo restando che la delega in ogni caso non implica alcun esonero o limitazione di responsabilità della Banca anche con riferimento alle operazioni compiute dall'intermediario delegato.
- 2.- La delega potrà riguardare l'intero portafoglio o parte di esso.
- 3.- La delega sarà conforme alle caratteristiche della linea di gestione e del profilo di rischio prescelti.
- 4.- La delega avrà durata determinata e sarà comunque revocabile con effetto immediato da parte della Banca.
- 5.- Prima dell'inizio dell'operatività dell'intermediario delegato, la Banca provvede ad effettuare apposita comunicazione al Cliente, mediante lettera semplice o con altro mezzo che riterrà idoneo, con l'indicazione degli estremi identificativi dell'intermediario delegato, del contenuto della delega (se parziale) e degli eventuali limiti e condizioni della stessa.
- 6.- La Banca è autorizzata altresì a subdepositare gli strumenti finanziari oggetto di delega presso l'intermediario al quale sia stata conferita la delega medesima.

Articolo C6.- Rendiconto

- 1.- La Banca invierà al Cliente il rendiconto della gestione con la periodicità indicata nel frontespizio del presente contratto, salvo l'applicazione di una periodicità diversa come previsto dalle "norme relative alla prestazione del servizio di gestione di portafogli", sottoscritte dal Cliente e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.
- 2.- La composizione del rendiconto e le informazioni presenti nello stesso sono indicate nelle "norme relative alla prestazione del servizio di gestione di portafogli", sottoscritte dal Cliente e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Articolo C7.- Commissioni, spese e oneri fiscali

- 1.- La Banca ha diritto ai compensi per le attività di gestione del portafoglio e per le attività necessarie al fine di rendere possibile la prestazione del servizio di cui al presente contratto. La Banca ha, altresì, diritto al rimborso delle spese e dei costi amministrativi documentati, ivi compresi gli oneri fiscali derivanti dal contratto e/o dall'esecuzione dell'incarico, e delle spese accessorie.
- 2.- Il compenso a cui ha diritto la Banca per l'attività di gestione è costituito da una commissione di gestione posticipata, applicata, nella misura e con la cadenza indicate nella "Scheda Caratteristica della linea di gestione" allegata al presente contratto, unitamente alle altre commissioni e spese.
- 3.- Il valore del patrimonio, al fine delle applicazioni delle commissioni di gestione, è determinato in base alle risultanze del rendiconto periodico di cui all'art. C6 (Rendiconto).
- 4.- I diritti, le commissioni e le spese applicabili al rapporto sono analiticamente riportate nel riquadro "condizioni economiche" della "Scheda Caratteristica" della linea di gestione allegata al presente contratto.
- 5.- Il pagamento di quanto dovuto avverrà con addebito del conto corrente di gestione indicato nel frontespizio del presente contratto.

Articolo C8.- Modifica delle condizioni contrattuali ed economiche

- 1.- La Banca ha la facoltà di modificare unilateralmente in qualsiasi momento, qualora sussista un giustificato motivo, le norme che regolano il presente accordo, ivi compresi i tassi e le condizioni anche economiche applicate per la prestazione dei servizi di investimento ed accessori, previa comunicazione al cliente da inviarsi all'ultimo indirizzo trasmesso dal cliente almeno 2 mesi prima della data di efficacia delle modifiche stesse, che entreranno in vigore con la decorrenza indicata nella medesima comunicazione; entro la data di decorrenza delle variazioni previste nella comunicazione il cliente potrà esercitare il diritto di recesso senza penalità e di ottenere l'applicazione delle norme e delle condizioni del contratto precedentemente praticate. Le modifiche si intenderanno accettate dal cliente ove lo stesso non abbia esercitato per iscritto, entro il predetto termine di decorrenza, il diritto di recedere dal contratto. Nel caso in cui il cliente rifiuti la variazione, la Banca può esercitare il suo diritto di recesso.
- 2.- Le Parti convengono che nel Contratto vengano automaticamente recepite tutte le modifiche determinate da successivi interventi legislativi, regolamentari, giurisprudenziali ed amministrativi in senso lato, senza obbligo per la Banca di comunicare al cliente la relativa modifica del contratto. Le condizioni contrattuali interessate da tali modifiche si intenderanno abrogate e sostituite con la stessa data di decorrenza della disposizione che ha provocato tale modificazione.

Articolo C9.- Estinzione del rapporto

- 1.- In caso di recesso dal contratto ai sensi dell'art "B16 - Durata del contratto e facoltà di recesso" - del presente contratto o di qualsiasi altra causa di estinzione del rapporto, la Banca provvedere a mettere a disposizione del Cliente secondo quanto dallo stesso impartito, presso la propria sede ed entro il termine di 10 giorni lavorativi, gli strumenti finanziari in proprio possesso, salva la conclusione delle eventuali operazioni in corso, a meno che le stesse non siano già state revocate e fatto salvo, in ogni caso, il compimento degli atti necessari al fine di assicurare la conservazione del patrimonio. Qualora gli strumenti finanziari fossero subdepositati, l'obbligo di consegna si intenderà assolto anche impartendo al subdepositario l'ordine di trasferimento a favore del Cliente presso il soggetto da questi indicato. Resta inteso che la Banca, ove il Cliente non abbia previamente soddisfatto i diritti maturati dalla stessa per commissioni, spese ed oneri sostenuti, ha diritto di ritenere una quota degli strumenti finanziari congruamente correlata a tali diritti e comunque non superiore a 2 volte i diritti stessi.
- 2.- Le disponibilità liquide esistenti alla data di estinzione dell'incarico sul conto corrente di gestione saranno messe a disposizione del Cliente, secondo le disposizioni dallo stesso impartite e previo soddisfacimento della Banca di tutti i diritti vantati dalla stessa per commissioni maturate, spese e oneri sostenuti.
- 3.- L'invio di strumenti finanziari o di assegni al Cliente dovrà da questi essere richiesto per iscritto e sarà comunque effettuato a sue spese e rischio.
- 4.- La Banca invierà al Cliente un rendiconto di fine rapporto, ai sensi dell'art. "C6 Rendiconto".
- 5.- Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo si applicano anche nelle ipotesi in cui il Cliente chieda - con preavviso di almeno 5 giorni lavorativi da darsi mediante lettera raccomandata - la restituzione parziale o totale del patrimonio. Se il patrimonio, per effetto dei prelievi o per altro motivo, risulta, alla data di riferimento del rendiconto periodico di cui all'art. "C6 Rendiconto", inferiore al conferimento iniziale minimo indicato nella "Scheda Caratteristica" allegata al presente contratto e non viene ricostituito entro i 10 giorni lavorativi successivi, la Banca può recedere dal contratto.
- 6.- Il recesso ovvero la richiesta di restituzione o di trasferimento parziale o totale del patrimonio non comporta alcuna penalità per il Cliente, il quale è tenuto a rimborsare alla Banca le spese derivanti dall'esecuzione delle relative operazioni ed a corrispondere quanto ad essa dovuto ai sensi dell'art. "C7 - Commissioni e spese".

Articolo C10.- Vincoli

- 1.- Qualora la Banca lo consenta, il deposito può essere sottoposto a particolari vincoli a richiesta del Cliente. Nel caso di strumenti finanziari dematerializzati la

costituzione dei vincoli trova attuazione esclusivamente attraverso il sistema delle registrazioni nel conto intestato al Cliente presso la Banca.